

Regione Lazio

Atti del Presidente della Regione Lazio

Decreto del Presidente della Regione Lazio 21 giugno 2021, n. T00145

Calendario Venatorio e regolamento per la stagione venatoria 2021/2022

Oggetto: Calendario Venatorio e regolamento per la stagione venatoria 2021/2022.

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE LAZIO

SU PROPOSTA dell'Assessora all'Agricoltura, Foreste, Promozione della filiera e della cultura del cibo, Pari Opportunità;

VISTA la Costituzione della Repubblica Italiana;

VISTO lo Statuto della Regione Lazio;

VISTA la L. R. 18 febbraio 2002, n. 6 e successive modifiche, concernente “Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale”;

VISTO il Regolamento 6 settembre 2002, n. 1 “Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale e successive integrazioni e modificazioni;

VISTA la Legge 11 febbraio 1992, n. 157, concernente: “Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio” e successive integrazioni e modificazioni;

VISTA la L. R. 2 maggio 1995, n. 17, concernente: “Norme per la tutela della fauna selvatica e la gestione programmata dell'esercizio venatorio” e successive integrazioni e modificazioni ed in particolare l'articolo 34;

VISTA la L.R. 16 marzo 2015, n. 4, concernente: “Interventi regionali per la conservazione, la gestione, il controllo della fauna selvatica, la prevenzione e l'indennizzo dei danni causati dalla stessa nonché per una corretta regolamentazione dell'attività faunistico-venatoria. Soppressione dell'osservatorio faunistico-venatorio regionale;

VISTA la Direttiva 2009/147/CE del 30 novembre 2009, concernente la conservazione degli uccelli selvatici;

VISTA la Legge 6 febbraio 2006, n. 66 “Adesione della Repubblica italiana all'Accordo sulla conservazione degli uccelli acquatici migratori dell'Africa”;

VISTO il Decreto Legge 30 settembre 2005, n. 203 – convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1 della Legge 2 dicembre 2005, n. 248 – ed in particolare l'art. 11 quaterdecies che al comma 5 prevede che le regioni, sentito il parere ISPRA, possono, sulla base di adeguati piani di abbattimento selettivi, distinti per sesso e classi di età, regolamentare il prelievo di selezione degli ungulati appartenenti alle specie cacciabili anche al di fuori dei periodi e degli orari di cui alla citata Legge n. 157/92;

VISTA la Legge 7 luglio 2016 n. 122, Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - Legge europea 2015-2016, ed in particolare le modifiche da questa apportate all'art. 12 della L. 157/92, con la quale al comma 12 bis viene posto

l'obbligo di annotare la fauna stanziale e migratoria sul tesserino regionale subito dopo l'abbattimento;

VISTE le previsioni della Deliberazione del Consiglio Regionale n. 450 del 29 luglio 1998, concernente: "Legge Regionale n. 17/1995, articolo 10. Approvazione del Piano Faunistico Venatorio Regionale";

VISTO il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 17 ottobre 2007, e successive modificazioni, con il quale sono stati dettati i criteri minimi uniformi per la definizione di misure di conservazione relative a Zone Speciali di Conservazione (ZSC) e a Zone di Protezione Speciale (ZPS);

VISTA la Deliberazione della Giunta regionale 16 dicembre 2011, n. 612, avente ad oggetto "Rete Europea Natura 2000: misure di conservazione da applicarsi nelle Zone di protezione Speciale (ZPS) e nelle Zone Speciali di Conservazione (ZSC). Sostituzione integrale della Deliberazione della Giunta Regionale 16 maggio 2008, n. 363, come modificata dalla Deliberazione della Giunta regionale 7 dicembre 2008, n. 928";

VISTA la Legge di conversione, con modificazioni, n. 133/2008 del Decreto Legge 25 giugno 2008, n. 112, che prevede l'istituzione dell'ISPRA - Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale con le funzioni dell'Istituto Nazionale per la Fauna Selvatica di cui alla legge 11 febbraio 1992, n. 157 e successive modificazioni;

VISTE le modifiche ed integrazioni apportate alla Legge 157/1992 dalla Legge 4 giugno 2010, n. 96 "Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - Legge comunitaria 2009" (pubblicata sul S. O. n. 138 alla GURI 25 giugno 2010 n. 146);

VISTO, in particolare, l'articolo 18 della Legge 157/1992 e successive modifiche che, al comma 1, stabilisce i termini (terza domenica di settembre - 31 gennaio) entro i quali è possibile esercitare l'attività venatoria, associando a quattro gruppi di specie cacciabili i rispettivi periodi di caccia, e, al comma 2, attribuisce alle Regioni il potere di modificare i suddetti periodi attraverso l'anticipazione o la posticipazione rispettivamente dell'apertura e della chiusura della stagione venatoria, fermo restando che i *"..... termini devono essere comunque contenuti tra il 1° settembre ed il 31 gennaio dell'anno nel rispetto dell'arco temporale massimo indicato..."* per le singole specie;

VISTO che la richiamata modifica alla Legge 157/1992 non ha disposto, per quanto attiene le specie di caccia e i periodi di attività venatoria, una modifica diretta al comma 1 dell'art. 18, ma l'inserimento di un nuovo comma, l'1-bis, con il previsto richiamo al divieto dell'esercizio venatorio per ogni singola specie: *"durante il ritorno al luogo di nidificazione"* (art. 1 bis lett. a) e *"durante il periodo della nidificazione e le fasi della riproduzione e della dipendenza degli uccelli"* (art. 1 bis lett. b);

CONDIDERATO che i predetti periodi di caccia, anche dopo l'espresso recepimento della direttiva 2009/147/CE, per effetto delle modifiche introdotte all'art. 18 della Legge 157/1992 dall'art. 42 della Legge 96/2010, non sono stati modificati dal legislatore statale in quanto evidentemente ritenuti conformi alle previsioni della stessa direttiva 2009/147/CE, così come sancito all'art. 1 comma 4 della legge n. 157/1992 che recita: "Le Direttive 79/409/CEE (attuale

2009/147/CE) del Consiglio del 2 aprile 1979, 85/411/CEE della Commissione del 25 luglio 1985 e 91/244/CEE della Commissione del 6 marzo 1991, con i relativi allegati, concernenti la conservazione degli uccelli selvatici, sono integralmente recepite ed attuate nei modi e nei termini previsti dalla presente legge”;

CONSIDERATO che i predetti periodi di caccia, non sono stati modificati dal legislatore statale neanche dopo il ricevimento della nota prot. n. 0003108 del 21 marzo 2015 con cui la Presidenza del Consiglio dei Ministri ha trasmesso al Ministero dell’Ambiente, la richiesta di informazioni supplementari inviata dalla Commissione europea in merito al caso EU Pilot 6955/14/ENVI, dove veniva richiesto l’adeguamento della legislazione nazionale al documento dei Key Concepts mediante emendamento dell’art. 18 della legge n. 157/92, confortando l’ipotesi di già adeguato recepimento delle Direttive in parola;

DATO ATTO che il calendario venatorio è, ai sensi dell’art. 18, comma 4 della Legge 157/1992 e successive modifiche, una competenza delle Regioni, che lo emanano nel rispetto dei periodi di caccia di cui sopra;

PRESO ATTO delle indicazioni contenute nella “Guida per la stesura dei calendari venatori ai sensi della Legge 157/1992, così come modificata dalla Legge Comunitaria 2009, art. 42”, documento prodotto da ISPRA e trasmesso alla Regione Lazio in data 29 luglio 2010;

TENUTO CONTO che l’Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA) nella “Guida per la stesura dei calendari venatori ai sensi della Legge 157/1992, così come modificata dalla Legge comunitaria 2009, art. 42”, chiarisce che, a prescindere dall’inizio dei movimenti di risalita verso i luoghi di nidificazione, “... *la caccia agli uccelli migratori dovrebbe terminare alla metà della stagione invernale. Infatti, a parità di pressione venatoria, nella seconda metà dell’inverno la mortalità dovuta alla caccia tende ad essere progressivamente sempre più additiva rispetto alla mortalità naturale e non sostitutiva di questa, come può avvenire invece durante l’autunno e la prima parte dell’inverno. In altre parole se il prelievo si prolunga oltre la metà dell’inverno aumenta progressivamente la probabilità di sottrarre alla popolazione individui caratterizzati da una crescente speranza di sopravvivenza, i quali andranno a formare lo stock nidificante da cui dipende la conservazione e la produttività della popolazione stessa. Di fatto la caccia in periodo tardo invernale o addirittura all’inizio della primavera è controproducente anche per gli interessi dei cacciatori, i quali dovrebbero avere a cuore il mantenimento di popolazioni altamente produttive...*” “...*Esiste evidentemente un certo margine di discrezionalità nel definire una data corrispondente alla metà dell’inverno, ma la scelta della parte finale del mese di gennaio appare ancora oggi un compromesso accettabile e questo limite è stato suggerito dall’Istituto Nazionale per la Fauna Selvatica (oggi ISPRA) al legislatore nazionale in occasione della stesura della legge n. 157/1992. La data estrema del 31 gennaio per la chiusura della stagione venatoria riguardante i migratori è peraltro adottata dalla maggior parte dei paesi europei e, al di fuori dell’Europa, da paesi che hanno un approccio tecnico alla gestione della caccia, come il Canada e gli Stati Uniti.*”;

CONSIDERATO, inoltre, che l’ISPRA, con nota di riscontro prot. n. 29844T-A 11 del 13 settembre 2010, avente ad oggetto “Interpretazione del documento “Guida per la stesura dei calendari venatori ai sensi della Legge n. 157/1992, così come modificata dalla Legge comunitaria 2009, art. 42””, ha comunicato alla Federazione Italiana della Caccia che: “*rientra nelle facoltà delle Regioni l’eventuale utilizzo della sovrapposizione di una decade nella definizione delle date di*

apertura e chiusura della caccia rispetto a quanto stabilito dal documento “Key Concepts of article 7(4) of Directive 79/409/EEC on Period of Reproduction and pre-nuptial Migration of huntable bird Species in the EU”, considerato anche che questa possibilità è prevista dalla “Guida alla disciplina della caccia nell’ambito della direttiva 79/409/CEE sulla conservazione degli uccelli selvatici””;

VISTA l’Ordinanza del TAR Lazio – Sezione Prima Ter, 12/11/2010, n. 04908, che riferendosi ai pareri resi dall’ISPRA precisa, tra l’altro, che: “l’art. 7, comma 1, della Legge n. 157/1992, qualifica tale istituto come “organo scientifico e tecnico di ricerca e consulenza per lo Stato, le Regioni e le Province”, la cui funzione istituzionale non può, pertanto, essere quella di sostituirsi alle Amministrazioni nel compimento delle proprie scelte in materia di caccia, ma quello di supportarla sotto il profilo squisitamente tecnico. Sotto tale profilo va, incidentalmente, rilevato come l’istituto abbia carattere nazionale, cosicché può verificarsi la necessità di valutare le specifiche realtà regionali. Ne deriva che, applicando i principi generali in materia di rapporto tra provvedimento finale ed attività consultiva a carattere di obbligatorietà e non di vincolatività, il parere reso da tale organo sul calendario venatorio può essere disatteso dall’Amministrazione regionale, la quale ha, però, l’onere di farsi carico delle osservazioni procedimentali e di merito e, pertanto, di esprimere le valutazioni, che l’hanno portata a disattendere il parere”;

VISTA la Sentenza 24 febbraio 2011 n. 02443/2011 della Sezione Prima Ter del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio riguardante il decreto del Presidente della G.R. del Lazio in data 09.8.2010 n. T0379 avente ad oggetto “Adozione del Calendario Venatorio Regionale e Regolamento per la stagione Venatoria 2010-2011 nel Lazio” e di ogni atto presupposto e/o connesso dispone tra l’altro: “Che, come già specificato dalla Sezione nella propria Ordinanza dell’12.11.2010, l’art. 7 c. 1 della legge n. 157 del 1992 qualifica l’Ispra come “organo scientifico e tecnico di ricerca e consulenza per lo Stato, le Regioni e le Province”, la cui funzione istituzionale non può, pertanto, essere quella di sostituirsi alle Amministrazioni nel compimento delle proprie scelte in materia di caccia, ma quello di supportarla sotto il profilo squisitamente tecnico. Sotto tale profilo va, incidentalmente, rilevato come l’Istituto abbia carattere nazionale, cosicché può verificarsi la necessità di valutare le specifiche realtà regionali. Ne deriva che, applicando i principi generali in materia di rapporto tra provvedimento finale ed attività consultiva a carattere di obbligatorietà e non di vincolatività, il parere reso da tale Organo sul Calendario venatorio può essere disatteso dall’Amministrazione regionale, la quale ha, però, l’onere di farsi carico delle osservazioni procedimentali e di merito e, pertanto, di esprimere le valutazioni, che l’hanno portata a disattendere il parere”;

VISTA altresì, l’Ordinanza n. 3866/2012 REG.PROV.CAU del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Ter) che riferita al ricorso n. 07586/2012 Reg. RIC. promosso dalla Lega Antivivisezione Onlus, Lega per l’Abolizione della Caccia (LAC) e Associazione Italiana WWF contro la Regione Lazio per l’annullamento previa sospensione dell’efficacia del Decreto T00270 avente ad oggetto il calendario venatorio regionale e regolamento per la stagione 2012-2013, così si esprimeva: “Viste, con riferimento all’impugnativa del calendario venatorio regionale del precedente anno, l’ordinanza cautelare di questa sezione n. 4908/2010 nonché le sentenze nn. 2443/2011 e 8640/2012 (non appellate) e tenuto conto dei postulati ivi delineati; Considerato, in sede di sommaria deliberazione del gravame, propria della presente fase cautelare del giudizio, che il provvedimento impugnato appare, rispetto a quello oggetto delle pronunce sopra indicate, decisamente arricchito nella sua componente motiva e che le censure

dedotte – rafforzate con la produzione difensiva della resistente amministrazione – non appaiono manifestamente fondate al punto da giustificare la sospensione interinale dell'atto avverso;”.

CONSIDERATO che il suddetto indirizzo giurisprudenziale ha trovato ulteriore conferma nell'ordinanza n. 07586/2012 della Sezione Prima Ter del Tribunale Amministrativo regionale per il Lazio con cui, dando atto della consistenza delle motivazioni addotte a sostegno delle scelte operate dall'Amministrazione regionale, si respinge l'istanza cautelare per la sospensione del calendario venatorio per la stagione 2012-2013;

VISTA la Sentenza n. 09844/2013 REG.PROV.COLL del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio Sezione Prima Ter sul ricorso numero di registro generale 07586/2012 Reg. RIC, proposto da Lega Antivivisezione Onlus Ente Morale (LAV), Lega per l'Abolizione della Caccia (LAC), Associazione Italiana World Wide Fund For Nature (WWF) Onlus Ong, per l'annullamento del decreto n. T00270 avente ad oggetto “Calendario venatorio e regolamento per la stagione venatoria 2012/2013”, che lo dichiara improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse vista, tra l'altro, la memoria depositata il 17 ottobre 2013 con la quale le ricorrenti hanno dichiarato di non aver più interesse al ricorso stesso;

VISTA la Sentenza n. 01845/2014 del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio Sezione Prima Ter sul ricorso numero di registro generale 8268 del 2013, proposto da Lega Antivivisezione ONLUS Ente Morale (LAV), Lega per l'Abolizione della Caccia (LAC), Associazione Italiana World Wide Fund for Nature (WWF) ONLUS ONG, Ente Nazionale Protezione Animali (ENPA) ONLUS, Lega Italiana Protezione degli Uccelli (LIPU) Birdlife Italia ONLUS e Legambiente ONLUS, per l'annullamento, previa sospensiva dell'efficacia, del Decreto del Presidente della Regione Lazio T00163 del 03/07/2013, avente ad oggetto “Calendario venatorio e regolamento per la stagione venatoria 2013/2014”, che ha rigettato il ricorso stesso ritenendolo infondato, in relazione a tutti i profili di censura dedotti;

CONSIDERATO, altresì, che la Regione può disporre con il calendario venatorio, sulla scorta di congrue motivazioni tecnico-scientifiche che tengano conto delle specificità ambientali che ne caratterizzano il territorio, fissando periodi di caccia che, rispettosi del periodo massimo previsto per la stagione venatoria, dell'arco temporale massimo previsto per le singole specie di fauna selvatica cacciabili e degli altri principi stabiliti dalla legge 157/1992 (e quindi come tali conformi alla direttiva 2009/147/CE), si discostino anche da quelli suggeriti da autorevoli istituti di ricerca e consulenza sugli uccelli selvatici, nazionali ed internazionali;

PRESO ATTO che il corpo motivazionale del calendario della stagione venatoria 2021-2022 riprende ed incrementa i contenuti motivazionali del calendario della stagione 2013-2014, già valutati positivamente dal TAR Lazio;

TENUTO CONTO che la direttiva 2009/147/CE, così come in precedenza la direttiva 79/409/CEE, non indica date precise in merito alla stagione di caccia, lasciando agli Stati membri dell'Unione la definizione dei calendari venatori, limitandosi a stabilire che gli uccelli selvatici non possano essere cacciati durante la stagione riproduttiva e di dipendenza dei giovani dai genitori e, limitatamente agli uccelli migratori, durante il ritorno ai luoghi di nidificazione (migrazione prenuziale);

CONSIDERATO che l'art. 7 della direttiva n. 2009/147/CE, secondo cui: *“In funzione del loro livello di popolazione, della distribuzione geografica e del tasso di riproduzione in tutta la Comunità le specie elencate nell'allegato II possono essere oggetto di atti di caccia nel quadro della legislazione nazionale”*, ha trovato, come riconosciuto dalla Corte Costituzionale, attuazione tramite l'art. 18 della Legge n. 157/1992, recante appositi elenchi nei quali sono individuate le specie cacciabili, i relativi periodi in cui ne è autorizzato il prelievo venatorio, nonché i procedimenti diretti a consentire eventuali modifiche a tali previsioni;

ATTESO che, lo stesso art. 18 della Legge n. 157/92, garantisce, nel rispetto degli obblighi comunitari contenuti nella direttiva n. 2009/147/CE, standard minimi e uniformi di tutela della fauna sull'intero territorio nazionale (cfr., in tal senso, ex plurimis Corte Costituzionale sent. n. 233 del 2010);

VISTO il documento *“Key Concepts of article 7(4) of Directive 79/409/EEC on Period of Reproduction and pre-nuptial Migration of huntable bird Species in the EU”* elaborato dal Comitato Ornis, ufficialmente adottato dalla Commissione europea nel 2001, che riporta indicazioni di massima specie per specie e paese per paese, le date (decadi) di inizio e durata della riproduzione e di inizio della migrazione prenuziale, secondo cui *“In generale, l'inizio della migrazione di ritorno può solo essere stimata per confronto di dati provenienti da molte regioni dell'Unione europea, importanti sono: l'analisi delle ricatture e la considerazione delle date di arrivo nelle zone di riproduzione. Il metodo di analisi e le informazioni che definiscono i tempi di migrazione prenuziale è basato sulle statistiche relative alle POPOLAZIONI e non ai singoli uccelli”*;

VISTA la *“Guida alla disciplina della caccia nell'ambito della direttiva 79/409/CEE sulla conservazione degli uccelli selvatici - Direttiva Uccelli selvatici”*, documento di carattere generale e di indirizzo prodotto dalla Commissione Europea nel febbraio 2008 quale riferimento tecnico per la corretta applicazione della direttiva per quanto attiene l'attività venatoria, con particolare riferimento ai paragrafi 2.4.25, 2.7.2 e 2.7.10;

VISTE, in particolare, le previsioni di applicazione delle indicazioni di cui al punto 2.7 (*“analisi delle sovrapposizioni”*) del documento da ultimo richiamato;

CONSIDERATO, inoltre, che in base ai sopra riferiti documenti, la sovrapposizione di una decade tra il periodo della caccia e il periodo della migrazione prenuziale è considerata una sovrapposizione *“teorica”* o *“potenziale”* (in quanto è possibile che durante questo periodo non vi sia effettivamente alcuna sovrapposizione) e quindi tale da ammettere l'attività venatoria, mentre la sovrapposizione per periodi superiori ad una decade facendo cessare l'incertezza, determina una sovrapposizione *“reale”*;

OSSERVATO al riguardo che se tali asserzioni fossero inoppugnabili, non si potrebbe comprendere come in diversi Stati membri si continuino a tollerare per alcune specie addirittura sovrapposizioni per più decenni. Emblematico, in tal senso, il caso del colombaccio (cfr. la *“Guida alla disciplina della caccia nell'ambito della direttiva 79/409/CEE (ora 2009/147/CE) sulla conservazione degli uccelli selvatici”* della Commissione europea) per il quale si verifica una sovrapposizione in 13 Stati membri (fino a 15 decenni in Irlanda);

CONSIDERATO che da un confronto fra Linee guida ISPRA per la stesura dei calendari venatori con i Key concepts e con la Guida interpretativa emerge che l'ISPRA propone una restrizione

all'attività venatoria per la gran parte dell'avifauna migratoria (anatidi, turdidi, scolopacidi, rallidi, caradridi) rispetto ai periodi oggi indicati nella legge 157/1992;

VISTA la nota prot. n. 0008600 del 17/04/2012 del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, avente ad oggetto: “Stesura dei calendari venatori per la stagione 2012/2013 ...” che riferendosi alla suddetta Guida riporta: *”tale documento non ha una valenza normativa, costituendo semplicemente uno strumento con il quale si è inteso, da parte della Commissione Europea, fornire “maggiori chiarimenti in ordine alle disposizioni della direttiva relativa alla caccia” nel rispetto dei principi di conservazione posti dalla stessa.”*;

RILEVATO, altresì, che dubbi sussistono sul grado di precisione di tali dati, poiché le analisi delle sovrapposizioni sono effettuate a livello nazionale e nei singoli Stati membri la circostanza che le varie regioni siano poste su latitudini differenti, con correlate difformità climatiche, determina normalmente sostanziali oscillazioni temporali nell'inizio della migrazione prenuziale, circostanza questa che rende ammissibile un certo grado di flessibilità nella fissazione dei periodi di caccia;

CONSIDERATO che la “Guida alla disciplina della caccia nell'ambito della direttiva 79/409/CEE sulla conservazione degli uccelli selvatici”, al paragrafo 2.7.10 recita: “Se si verifica una sovrapposizione dei periodi di caccia stabiliti a livello regionale con i periodi della riproduzione e della migrazione di ritorno a livello nazionale, è possibile dimostrare, ricorrendo a dati scientifici e tecnici, che in effetti non si verifica alcuna sovrapposizione in quanto nella regione interessata la nidificazione termina prima o la migrazione di ritorno inizia più tardi.

Questa può verificarsi in particolare nei paesi caratterizzati da profonde differenze climatiche tra nord e sud e/o da differenze climatiche accentuate tra regioni situate a diverse altitudini.” Ne consegue che è consentito alle regioni degli stati membri di discostarsi, nella fissazione delle stagioni di caccia, dai “*Key Concepts*” nazionali, utilizzando dati scientificamente validi riferiti alla realtà regionale;

CONSIDERATO, inoltre, che la Guida interpretativa, al paragrafo 2.7.10, poiché consta l'evidenza che varie regioni di un singolo stato membro siano poste su latitudini differenti e abbiano quindi correlate difformità climatiche in grado di determinare oscillazioni temporali nell'inizio della migrazione prenuziale, consente alle Regioni degli stati membri di discostarsi, nella fissazione delle stagioni di caccia, dai Key concepts nazionali, utilizzando dati scientificamente validi riferiti alla realtà regionale;

CONSIDERATO che nel corso del processo italiano di revisione del documento Key concepts, iniziato nel maggio 2018, il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (MATTM), non ha consentito un confronto tecnico approfondito con le Regioni Italiane, limitandosi a due riunioni in cui non è stato possibile confrontarsi a livello tecnico con ISPRA, e lo stesso Ministero non ha accolto alcuna proposta formulata dalle Regioni e dal Ministero delle Politiche Agricole, in ordine alle date d'inizio della migrazione per le specie trattate. La proposta italiana, pertanto, rispecchia il solo parere di ISPRA, pedissequamente seguito dal MATTM, che ha anche evitato di informare la Commissione Europea dell'assenza di concertazione e condivisione, sebbene la Commissione avesse raccomandato questa procedura;

VISTO il documento “Sintesi dello stato di conservazione delle specie oggetto di prelievo venatorio ai sensi della legge 11 febbraio 1992 n. 157 e successive modificazioni”, prodotto dall'ISPRA nel gennaio 2009;

RILEVATO che le indicazioni dell'ISPRA sullo stato di conservazione delle specie di uccelli migratori, contenute nella Guida ai Calendari venatori..., (categorie SPEC) sono direttamente le conclusioni solo dell'ente BirdLife International e non rappresentano la posizione ufficiale della Commissione Ambiente UE, che infatti analizza tutti i dati scientifici disponibili prima di definire lo stato di conservazione delle diverse specie e sottoporle successivamente ai Piani di Gestione Internazionali;

RITENUTO, pertanto, che la situazione demografica delle diverse specie di uccelli migratori vada stabilita sulla base di tutte le fonti di letteratura internazionale, nazionale e regionale più aggiornate e non solo sui dati di BirdLife International;

VISTA la nota del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare prot. n. U0006947 del 4 aprile 2017 avente ad oggetto "Determinazione delle date d'inizio della migrazione primaverile ai fini della definizione dei calendari venatori regionali";

VISTO il documento "Piano di gestione nazionale per l'Allodola" approvato dalla Conferenza Stato-Regioni il 15 febbraio 2018;

VISTA la nota prot. n. 0105406 del 03/02/2021 della Direzione Regionale Agricoltura, Promozione della Filiera e della Cultura del Cibo, Caccia e Pesca inviata alle Aree Decentrate Agricoltura con la quale viene richiesto di formulare delle proposte integrative al calendario venatorio della precedente stagione;

VISTA la nota prot. n. 0105529 del 03/02/2020 della Direzione Regionale Agricoltura, Promozione della Filiera e della Cultura del Cibo, Caccia e Pesca inviata a mezzo PEC agli Ambiti Territoriali di Caccia laziali con la quale viene richiesto di formulare delle proposte integrative al calendario venatorio della precedente stagione;

PRESO ATTO delle indicazioni fornite dalle Aree Decentrate Agricoltura e dagli Ambiti Territoriali di Caccia per la formulazione del calendario venatorio;

VISTE le indicazioni tecniche fornite per la formulazione del calendario venatorio annuale dal Comitato Tecnico Faunistico Venatorio Regionale (CTFVR);

VISTA la nota prot. n. 0391584 del 03/05/2021 con la quale la Direzione Regionale Agricoltura, Promozione della Filiera e della Cultura del Cibo, Caccia e Pesca, Foreste ha provveduto a trasmettere all'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale il progetto di calendario venatorio 2021/2022 per l'acquisizione del previsto parere consultivo;

VISTO il parere consultivo sul progetto di calendario venatorio 2021/2022 sottoposto a valutazione, rilasciato dall'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale e inviato con nota n. 26324 del 21/05/2021;

CONSIDERATO che il progetto del calendario venatorio è stato formulato dalla Regione Lazio nel rispetto di quanto stabilito dai commi 1, 2 e 3 dell'art. 18 della L. n. 157/92 così come previsto dall'art. 18 comma 4 della medesima legge;

DATO ATTO che con il proprio parere l'ISPRA non ha rilevato alcuna violazione del comma 1 dell'art. 18 L. 157/1992 nel progetto del calendario venatorio della Regione Lazio stagione 2021/2022;

CONSIDERATO necessario, prima dell'approvazione del calendario venatorio regionale per la stagione 2021/2022, parte integrante del provvedimento quale Allegato 1, procedere ad una disamina dettagliata del contenuto del parere consultivo e degli orientamenti assunti dall'Amministrazione regionale;

DATO ATTO che nell'ambito di detto parere l'ISPRA ha rappresentato una sostanziale condivisione in ordine all'impostazione del calendario prospettata dall'Amministrazione regionale, fatte salve una serie di valutazioni articolate su alcuni temi inerenti il progetto di calendario venatorio, che a parere dello stesso Istituto non appaiono condivisibili sotto il profilo tecnico-scientifico. Per ciascun tema considerato l'Istituto evidenzia le motivazioni che danno adito a perplessità e suggerisce le modifiche ritenute opportune. L'ISPRA aggiunge che l'espressione di un parere favorevole è subordinata al recepimento delle indicazioni fornite nel parere.

DATO ATTO della iniziale genericità riscontrata nel parere formulato dall'ISPRA (da interpretarsi evidentemente sulla base dei contenuti della Guida per la stesura dei calendari venatori) si osserva preliminarmente quanto segue.

La parte di osservazioni critiche che si possono "dedurre" a carico di specie stanziali quali lepre, fagiano, ecc. non risultano in alcuna misura rapportate (proprio perché l'ISPRA si limita a richiamare la Guida messa a disposizione delle Amministrazioni regionali) alle realtà territoriali ed ambientali della Regione Lazio. L'ISPRA non tiene conto, tra l'altro, delle strategie di pianificazione faunistico-venatoria assunte dall'Amministrazione regionale e le strategie gestionali assunte dagli Ambiti Territoriali di Caccia. Premesso che è la stessa legge quadro nazionale (art. 18, comma 2 della Legge n. 157/1992) a prevedere, in particolare, la valutazione dell'adeguatezza dei Piani faunistico-venatori nell'ambito delle istruttorie sottese all'approvazione dei calendari venatori, con particolare riferimento proprio alle ipotesi di "scostamento" dagli archi temporali fissati dalla legge quadro nazionale. Per le specie stanziali l'ISPRA, nel suggerire archi temporali diversi da quelli stabiliti dall'art. 18, comma 1 della Legge n. 157/1992, dovrebbe produrre indicazioni motivatamente rapportate alle singole realtà provinciali e regionali, a tal fine ricorrendo anche a monitoraggi di supporto, e ciò in quanto per le specie stanziali la valutazione dei fondamentali parametri biologici ed ambientali (aree di rifugio; produttività delle zone di ripopolamento; tipologia di agricoltura; disponibilità di fonti alimentari; velocità di accrescimento e maturazione dei soggetti giovanili; esistenza o meno di popolazioni che si riproducono in natura; attività di ripopolamento, ecc.) consentono di formulare indirizzi gestionali basati su più solide istruttorie tecnico-scientifiche e quindi di pervenire ad una ottimizzazione, sotto i profili biologici, delle date di apertura e chiusura della stagione venatoria, e ciò soprattutto nel momento in cui si ritenga di suggerire uno scostamento dagli archi temporali fissati dal più volte richiamato art. 18, comma 1 della Legge n. 157/1992.

Le indicazioni gestionali nel caso delle specie stanziali devono derivare da una verifica "in loco" del dispiegarsi temporale dei cicli biologici, in modo da risultare maggiormente "fruibili" in sede di istruttoria condotta a livello regionale ai fini dell'approvazione del calendario venatorio. Sempre con riferimento alle specie stanziali, si evidenzia come il parere dell'ISPRA purtroppo non riferisca in ordine a quali specifici studi condotti a livello territoriale viene fatto riferimento, impedendo anche per tale via all'Amministrazione regionale di "cogliere", del parere acquisito, il grado di applicabilità alla realtà della Regione Lazio;

TENUTO CONTO che i dati sull'avifauna acquatica svernante nel Lazio raccolti nel volume “*Brunelli M., Corbi F., Sarrocco S., Sorace A. (A Cura Di), 2009. L'avifauna Acquatica Svernante Nelle Zone Umide Del Lazio. Edizioni Arp (Agenzia Regionale Parchi), Roma - Edizioni Belvedere, Latina*”, rilevano un incremento numerico per tutte le specie cacciabili della famiglia Anatidae ad eccezione del Codone (*Anas Acuta*), per il quale comunque il leggero decremento non è imputabile, secondo la letteratura scientifica, al prelievo venatorio ma probabilmente a modifiche dell'habitat e a cattura nei luoghi di svernamento africani. (*Hagemeijer, EJM and Blair MJ (eds), The EBCC Atlas of European Breeding Birds: their distribution and abundance, 1997 T and AD Poyser, London*);

CONSIDERATO che la chiusura della caccia per le specie di uccelli acquatici è stata uniformata al 31 gennaio, non è quindi previsto alcuno scaglionamento delle chiusure in funzione delle diverse specie di questo gruppo. Si evidenzia inoltre che su 11 specie legate agli ambienti d'acqua cacciabili nel Lazio, ben 7 cominciano la migrazione pre-nuziale, secondo il documento europeo Key Concepts, dopo la fine del mese di gennaio (fischione, mestolone, marzaiola, beccaccino, frullino, gallinella d'acqua, porciglione), mentre solo 4 (alzavola, codone, canapiglia, folaga) cominciano la migrazione nella terza decade di gennaio. Per questo la caccia fino al 31 gennaio per 7 specie è completamente al di fuori della migrazione pre-nuziale, mentre per 4 specie viene utilizzata la decade di sovrapposizione prevista dalla guida interpretativa e definita dallo stesso ISPRA come facoltà delle regioni. Fa eccezione il germano reale, per cui la guida interpretativa chiede esplicitamente di uniformare la chiusura di questa specie a quella delle altre anatre, viste le caratteristiche biologiche e demografiche della specie in Europa.

ATTESO che la quasi totalità delle zone umide laziali, di maggior interesse per lo svernamento ed il transito di specie cacciabili della famiglia Anatidae, ricadono all'interno di aree protette di interesse nazionale, regionale o provinciale interdette all'attività venatoria. Circostanza quest'ultima che rende praticamente ininfluenza il “disturbo” arrecato nelle aree residue dalla stessa attività venatoria alle specie di cui trattasi;

PRESO ATTO che l'ISPRA nell'ambito del suddetto parere in particolare evidenzia:

- “La **Tortora selvatica** (*Streptopelia turtur*) è indicata come in precario stato di conservazione (SPEC 1 in BirdLife International, 2017) e anche recenti valutazioni per la popolazione nidificante nazionale indicano che la Tortora selvatica ha registrato un moderato decremento (Rete rurale e LIPU 2020). Nelle more del completamento del piano d'azione europeo sulla specie [Fisher, Ashpole, Scallan, Carboneras, e Proud (compilers). 2018 - International Single Species Action Plan for the conservation of the European Turtle-dove *Streptopelia turtur* (2018 to 2028) European Commission Technical Report xxx-2018], che potrà fornire indicazioni più dettagliate circa le necessarie misure di conservazione da considerare, e del completamento dell'iter di approvazione del piano nazionale di gestione della specie predisposto da ISPRA e prodotto al Ministero competente, questo Istituto, anche in considerazione della nota Ministeriale citata in premessa, ritiene che debba essere prevista la sospensione del prelievo della specie per la stagione venatoria in esame.

- “In merito alla prevista apertura della caccia alla terza domenica di settembre (19 settembre 2021) per le **specie Quaglia, Fagiano, Alzavola, Beccaccino, Canapiglia, Codone, Fischione, Folaga, Frullino, Gallinella d’acqua, Germano reale, Marzaiola, Mestolone, Porciglione**, questo Istituto ritiene idonea un’apertura generale della caccia programmata a tutte le specie ornitiche e di piccola selvaggina al 2 ottobre. Ciò ha la finalità di favorire un più completo sviluppo degli ultimi nati per diverse specie sottoposte a prelievo venatorio, di evitare il rischio di confusione con altre specie non cacciabili e di ridurre il disturbo generato dalla presenza di un numero elevato di cacciatori sul territorio in una fase ancora delicata del ciclo biologico per diverse specie non sottoposte a prelievo venatorio. Inoltre in tal modo si favorirebbe un più efficace svolgimento della vigilanza sull’attività venatoria”.
- “In considerazione della forte pressione venatoria a cui è sottoposta la **Beccaccia** e della maggiore vulnerabilità che contraddistingue nella seconda metà dell’inverno, in particolare in presenza di avverse condizioni climatiche, ISPRA ritiene idonea per la conservazione e la razionale gestione della specie la chiusura della caccia al 31 dicembre. Un’eventuale estensione del periodo cacciabile sino al 10 gennaio, periodo di inizio migrazione prenuziale secondo il documento “Key Concepts”, andrebbe subordinata ad una corretta gestione della specie basata su principi di sostenibilità e quindi una pianificazione del prelievo a partire da un’analisi dei dati dei capi abbattuti e dal monitoraggio della specie durante la fase di svernamento e di migrazione prenuziale, attraverso l’impiego di personale qualificato.
Si vuole inoltre evidenziare la necessità di introdurre un automatico sistema di sospensione del prelievo alla Beccaccia in presenza di eventi climatici sfavorevoli nel periodo di svernamento (ondate di gelo). A tal fine si allega il “Protocollo per la salvaguardia delle popolazioni svernanti della beccaccia in occasione di eventi climatici avversi” messo a punto da questo Istituto a supporto delle Amministrazioni competenti”.
- “La chiusura generalizzata della stagione venatoria per l’avifauna acquatica (**Alzavola, Beccaccino, Canapiglia, Codone, Fischione, Folaga, Frullino, Gallinella d’acqua, Germano reale, Marzaiola, Mestolone, Porciglione**), a giudizio di questo Istituto dovrebbe avvenire al 20 di gennaio non solo per le specie per le quali la migrazione prenuziale inizia alla III decade di gennaio ma per tutta la comunità ornitica delle zone umide al fine di evitare rischi di confusione e/o perturbazione per altre specie, anche non oggetto di attività venatoria, come indicato nella “Guida alla disciplina della caccia nell’ambito della direttiva 79/409/CEE sulla conservazione degli uccelli selvatici” (par. 2.6). Le zone umide sono infatti generalmente frequentate da un numero piuttosto elevato di specie e la caccia provoca inevitabilmente un disturbo anche alle specie non oggetto di attività venatoria, con il rischio di determinare l’abbandono temporaneo dell’area da parte di tali specie. Tale fenomeno ha una maggiore incidenza quando avviene nei confronti di specie in migrazione, per le quali le zone umide rappresentano aree chiave per la sosta ed il foraggiamento durante la migrazione. Il principio che sancisce la tutela delle popolazioni europee, con una maggiore attenzione ai periodi di migrazione

prenuziale, implica in Italia la necessità di uniformare le date di chiusura della caccia per tale gruppo di specie particolarmente sensibile al disturbo causato dall'attività venatoria e l'interruzione della stessa presso le zone umide dalla III decade di gennaio, periodo durante il quale tali aree iniziano ad essere interessate dal passaggio di migratori".

- "Per quanto concerne il prelievo di **Tordo bottaccio, Tordo sassello e Cesena** i periodi di apertura della caccia indicati all'art. 18, comma 1 della legge 157/92 non risultano compatibili con i limiti temporali indicati nel documento "*Key Concepts*", secondo il quale la data di inizio migrazione prenuziale corrisponde alla II decade di gennaio per le prime due specie e alla III decade per il Tordo sassello. Si evidenzia tuttavia che recenti valutazioni tecniche condotte da ISPRA indicano che la data di inizio migrazione per Tordo bottaccio e Cesena può risultare posticipata di una decade rispetto ai limiti indicati dal "*Key Concepts*" (nota ISPRA prot. n. 12006 del 13.3.2017). Lo scrivente Istituto ritiene pertanto idonea l'adozione di un'unica data di chiusura per Tordo bottaccio, Tordo sassello e Cesena, coincidente con il 20 gennaio 2021".
- "Per il **Fagiano** si ritiene che il prelievo venatorio non debba protrarsi oltre il 30 novembre 2021. La caccia al Fagiano oltre tale data va subordinata alla verifica dello status delle popolazioni naturali mediante monitoraggi standardizzati, alla stima dell'incremento utile annuo e, in caso favorevole, alla predisposizione di specifici piani di prelievo conservativi articolati per singoli istituti di gestione o porzioni di questi".
- "Per la **Starna**, il prelievo dovrebbe essere autorizzato solo a seguito dell'istituzione di specifici distretti di gestione e qualora venga accertata la consistenza ed il successo riproduttivo delle popolazioni seguendo i metodi riportati nell'appendice I del "*Piano d'azione nazionale per la Coturnice*", reperibile sul sito istituzionale dell'ISPRA".
- "La caccia in gennaio in forma vagante fino al 20 gennaio è consentita a **Beccaccino, Frullino, Gallinella d'acqua, Folaga, Porciglione, Germano reale, Alzavola, Codone, Fischione, Mestolone, Marzaiola e Canapiglia** limitatamente a corsi d'acqua, canali, fossi, risaie, aree umide ed entro 50 m di distanza da questi".
- "Per quanto concerne il posticipo della chiusura della caccia a **Colombaccio e Ghiandaia** al 10 febbraio 2022 si osserva che la data non coincide con il periodo riproduttivo delle specie indicato nel documento "*Key Concepts*". Inoltre entrambi le specie risultano ampiamente diffusi sul territorio nazionale e presentano uno stato generale di conservazione definito sicuro. Il rischio di confusione con altre specie non cacciabili nel medesimo periodo può essere considerato trascurabile e la modalità di caccia consentita (appostamento fisso o temporaneo) e gli ambienti generalmente frequentati riducono sostanzialmente il rischio di disturbo per altre specie sensibili. L'estensione del periodo di caccia al 10 febbraio appare misura tecnicamente accettabile e non risulta in contrasto né con le indicazioni contenute nel documento "*Guida alla disciplina della caccia nell'ambito della direttiva 79/409/CEE sulla conservazione degli uccelli selvatici*" (§§ 2.6.3-2.6.13; §§ 2.6.1 e 2.6.2) prodotto dalla Commissione Europea, né con le indicazioni di cui l'art. 18, comma 2, della L. 157/92 relative all'arco temporale massimo di prelievo venatorio. Tuttavia, nel caso di condizioni climatiche e ambientali

estreme che si verificano a fine inverno, si invita codesta Amministrazione a considerare la possibilità della sospensione del prelievo venatorio in particolare per il Colombaccio”.

- “Una gestione venatoria basata su principi di sostenibilità comporterebbe la definizione di carnieri che tengano conto della dinamica di popolazione e basati su informazioni attendibili circa consistenza e incremento utile annuo delle diverse specie venabili. Purtroppo questi dati risultano scarsamente disponibili per buona parte delle specie migratrici. L’indicazione di carnieri massimi prudenziali, soprattutto per specie in cattivo stato di conservazione, risulta essenziale per evitare un peggioramento della situazione. Per ciò si rinnova l’invito a codesta Amministrazione affinché corredi le prossime richieste di parere in ordine al calendario venatorio regionale con le statistiche inerenti lo spoglio dei tesserini venatori degli anni precedenti suddivise per specie e per decadi di prelievo.

Si ritiene inoltre di evidenziare che il **Tordo sassello** presenta uno stato di conservazione sfavorevole a livello mondiale con popolazioni in decremento (SPEC 1, BirdLife International 2017). Si ritiene necessario che codesta Amministrazione realizzi un attento monitoraggio dei prelievi effettuati, anche al fine di valutare l’adozione di più stringenti misure di tutela della specie.

- “Per un più efficace svolgimento della vigilanza sull’attività venatoria e un minor disturbo diffuso per la fauna selvatica, questo Istituto ritiene opportuno prevedere un’unica data di apertura della caccia in forma vagante al 1° ottobre per tutte le specie, quindi anche per i Lagomorfi. Ciò consentirebbe peraltro un più completo sviluppo degli ultimi nati ed il completamento della stagione riproduttiva della **Lepre comune**: è noto infatti che alla terza domenica di settembre molte femmine sono ancora gravide e/o in allattamento e che le ultime nascite si verificano nella prima decade di ottobre. Oltre a ciò va considerato che i giovani restano dipendenti dalla madre per non meno di 20 giorni dopo la nascita. Per la specie inoltre andrebbero inoltre introdotte forme di prelievo sostenibile, basate su censimenti o stime d’abbondanza, pianificazione del prelievo ed analisi dei carnieri in ogni ATC.

Si ritiene che la data di apertura della caccia al 1° ottobre, nonché l’introduzione di forme di prelievo sostenibile, andrebbero previste anche per le popolazioni di **Coniglio selvatico** naturalizzate nel passato, prevenendo comunque un’ulteriore espansione di tale specie para-autoctona per l’Italia.

- Nel caso della Volpe si forniscono le seguenti indicazioni:
 - prelievo in forma vagante da parte del singolo cacciatore: i periodi concessi per la piccola selvaggina stanziale, prevedendo comunque l’apertura al 2 ottobre;
 - caccia in squadre organizzate con l’ausilio dei cani da seguita: 2 ottobre – 31 gennaio;
 - prelievo da appostamento con arma a canna rigata dotata di ottica di mira nei periodi consentiti per la specie”.
- “La scelta effettuata da codesta Amministrazione di consentire un’ampia mobilità dei cacciatori per l’esercizio della caccia alla migratoria contrasta con l’esigenza di realizzare un più saldo legame del cacciatore al territorio e di fatto vanifica in gran parte le

innovazioni introdotte dalla legge n. 157/92 in materia di disciplina dell'attività venatoria. Anche nel caso della caccia all'avifauna migratrice, infatti, il coinvolgimento del cacciatore nella gestione dell'ambiente e del patrimonio faunistico deve essere considerato un obiettivo primario e deve essere perseguito attraverso forme di programmazione della mobilità del cacciatore sul territorio, analogamente a quanto previsto per la gestione della fauna stanziale”.

- “L’inizio dell’attività di addestramento cani al 15 agosto 2021 appare prematuro in quanto alcune specie non hanno ancora completato la fase riproduttiva o di dipendenza dei giovani. Si ritiene che una soluzione di compromesso accettabile sia quella di posticipare ai primi giorni di settembre l’epoca di addestramento degli ausiliari, prevedendo al contempo una limitazione negli orari consentiti (in particolare appare utile evitare la suddetta attività nel tardo pomeriggio dopo le ore 18)”.
- “Per quanto riguarda le Aziende Agri-Turistico-Venatorie, si evidenzia che l’immissione di *taxa* alloctoni o ibridati con forme domestiche o alloctone (pernice rossa, starna, quaglia e ceppo domestico del germano reale), dovrebbe essere consentita solo in presenza di recinzioni idonee ad impedire la fuoriuscita in natura degli individui.”;

RITENUTO di non dover aderire rigorosamente alla posizione dell’ISPRA in quanto, per la realtà della Regione Lazio, non è dimostrata da studi scientifici l’inadeguatezza degli archi temporali definiti dall’art. 18 della Legge n. 157/1992;

RILEVATO come l’Istituto abbia carattere nazionale, cosicché può verificarsi la necessità di valutare le specifiche realtà regionali, tale necessità appare indifferibile per il territorio italiano ove, per la sua conformazione, sono ben marcate le diversità territoriali, ambientali e climatiche delle varie Regioni tanto che l’articolo 7, comma 2, L. n. 157/1992 ha previsto che l’ISPRA debba dotarsi di una efficace organizzazione su base territoriale costituendo apposite Unità Operative Tecniche Consultive, che al contrario, non sono mai state istituite con la conseguenza che l’Istituto non appare in grado di supportare adeguatamente le singole calendarizzazioni regionali dell’attività venatoria; ne è riprova il fatto che il sopra citato parere dell’ISPRA è privo di specifici riferimenti alla realtà territoriale, ambientale e climatica del territorio laziale e risulta sostanzialmente identico per tutte le Regioni italiane;

PRESO ATTO che il parere dell’ISPRA prot. n. 26324 del 21/05/2021 è privo di specifici riferimenti alla realtà territoriale, ambientale e climatica del territorio laziale e risulta sostanzialmente equivalente per tutte le Regioni italiane come se le problematiche afferenti la Sicilia possano essere ritenute equiparabili al Veneto, quelle della Puglia al Lazio, quelle della Calabria alla Lombardia e così via;

PRESO ATTO che l’ISPRA nel proprio parere per la **Tortora selvatica** (*Streptopelia turtur*) nelle more del completamento del piano d’azione europeo sulla specie [Fisher, Ashpole, Scallan, Carboneras, e Proud (compilers). 2018 - International Single Species Action Plan for the conservation of the European Turtle-dove *Streptopelia turtur* (2018 to 2028) European Commission Technical Report xxx-2018], che potrà fornire indicazioni più dettagliate circa le necessarie misure di conservazione da considerare, e del completamento dell’iter di approvazione del piano nazionale di gestione della specie predisposto da ISPRA e prodotto al Ministero competente, anche in considerazione della nota prot. n. 0029730 del 22/03/2021 del Ministero della transizione ecologica,

ritiene che debba essere prevista la sospensione del prelievo della specie per la stagione venatoria in esame.

RITENUTO di non dover aderire al suggerimento dell'ISPRA di prevedere la sospensione del prelievo della specie tortora per la stagione venatoria 2021/2022, in quanto per la specie la Commissione Ambiente ed energia ha espresso all'unanimità dei presenti, nella seduta del 23 aprile scorso, parere favorevole sul Piano di gestione nazionale, a condizione che sia prevista la preapertura per un massimo di tre giornate, ed inoltre l'ultima versione di gennaio 2021 del Piano stesso prevede la riduzione del periodo di prelievo, rispetto a quanto previsto dalla legge 157/1992, ai mesi di settembre e ottobre, con un carniere giornaliero di 5 capi e un carniere stagionale di 20 capi;

RITENUTO, in via prudenziale, nelle more dell'approvazione del "Piano di Gestione Nazionale della Tortora Selvatica", consentire per la stagione 2021/2022 il prelievo soltanto dal 19 settembre 2021 al 30 settembre 2021 (che si traduce in un massimo sei giornate di attività venatoria possibili);

PRESO ATTO che l'ISPRA nel proprio parere suggerisce una apertura della caccia al 1 ottobre anziché il 19 settembre, ma non fornisce studi né dati sperimentali a sostegno della proposta che dimostrino un effetto negativo dell'apertura della caccia alle specie citate alla terza domenica di settembre; inoltre nel parere ISPRA mancano i riferimenti alla realtà territoriale del Lazio, e non sono individuate le specie non cacciabili sulle quali si verificherebbe il disturbo paventato.

RITENUTO di non dover aderire al suggerimento dell'ISPRA di posticipare l'apertura della caccia al 1° ottobre in quanto non sussistono i presupposti per l'attuazione dei suggerimenti formulati per i motivi di seguito riportati:

- il parere ISPRA non fornisce studi né dati sperimentali a sostegno della proposta che dimostrino un effetto negativo dell'apertura della caccia alle specie citate alla terza domenica di settembre;
- mancano nel parere ISPRA anche riferimenti alla realtà territoriale della Regione Lazio e non sono individuate le specie non cacciabili sulle quali si verificherebbe il disturbo paventato;
- in riferimento al più completo sviluppo degli ultimi nati: le specie oggetto di caccia che nidificano nel Lazio sono tutte al di fuori del periodo riproduttivo, (che include anche le cure parentali), tranne Starna, Fagiano e Quaglia, per le quali il 19 settembre è l'ultimo giorno della decade finale di riproduzione. Quindi solo queste tre specie sarebbero oggetto di caccia per una sola giornata (l'ultima), rispetto a una decade intera consentita dalla Guida alla Disciplina della Caccia UE, e ritenuta facoltà delle regioni da ISPRA e MATTM. La previsione ISPRA non è dunque ritenuta fondata.
- in riferimento al rischio di confusione con specie non cacciabili: non esiste una differenza nel rischio di confusione fra periodo 19 settembre - 1 ottobre rispetto al periodo successivo al 1 ottobre, poiché i piumaggi nuziali delle specie oggetto di caccia e protette sono assunti nel corso dell'autunno e non nel mese di settembre, quindi per tutto il mese di ottobre e parte di novembre le specie hanno la medesima livrea;
- in riferimento al disturbo per presenza di numero elevato di cacciatori: non si condivide quest'argomentazione per due motivi. Da una parte a ISPRA sembra sfuggire che ritardando l'apertura della caccia alla maggior parte delle specie i cacciatori si concentrerebbero sulle poche cacciabili, esercitando una pressione elevatissima su queste poche specie e un disturbo elevato nelle zone idonee alla caccia a questi selvatici. L'azione di disturbo sarebbe quindi anche superiore a quella prevista con l'apertura al 19 settembre. Dall'altra il problema del

disturbo è affrontato dalla Regione Lazio con l'istituzione di numerose aree protette, e che dimostra una situazione soddisfacente per molte specie di avifauna sia cacciabile, sia protetta, a parte le specie soggette a declino da molti anni in tutta Italia per effetto delle pratiche agricole intensive (Rete Rurale Nazionale & Lipu, 2018);

- in riferimento all'efficacia della vigilanza: non si comprende perché, e sulla base di quali dati, prima del 1 ottobre ISPRA debba considerare di scarsa efficacia l'azione della vigilanza della Regione Lazio;
- inoltre i documenti europei KC e Guida alla disciplina della caccia, consentirebbero l'apertura della caccia a numerose specie già dalla fine di agosto, come effettivamente avviene in altri Stati membri e che pertanto la data di apertura dalla terza domenica di settembre è già prudenziale di diverse settimane rispetto a quanto la Direttiva 2009/147/CE consentirebbe.

PRESO ATTO che l'ISPRA nel proprio parere suggerisce una chiusura generalizzata della stagione venatoria per l'avifauna acquatica (**Alzavola, Beccaccino Canapiglia, Codone, Fischione, Folaga, Frullino, Gallinella d'acqua, Germano reale, Marzaiola, Mestolone, Porciglione**), al 20 di gennaio 2021 *“al fine di evitare rischi di confusione e/o perturbazione per altre specie, anche non oggetto di attività venatoria.” in considerazione anche del fatto che “Le zone umide sono generalmente frequentate da un numero elevato di specie e la caccia provoca inevitabilmente un disturbo anche alle specie non oggetto di attività venatoria”;*

RITENUTO di non dover aderire al suggerimento dell'ISPRA di prevedere una chiusura generalizzata della stagione venatoria per l'avifauna acquatica al 20 di gennaio in quanto la quasi totalità delle zone umide naturali laziali o sono poste a divieto di caccia o ricadono all'interno di Zone di Protezione Speciale per gli uccelli (ZPS) e pertanto sono soggette ai criteri minimi di protezione previsti dal Decreto Ministero Ambiente del 17/10/2007 che consente la caccia a gennaio in tali zone solo per due giorni a settimana così che in totale a gennaio tali specie sono cacciate per un massimo di nove giorni, cioè meno di quanto sarebbe consentito applicando le indicazioni dell'ISPRA. Fra le specie elencate l'alzavola, la canapiglia, il codone e la folaga, sono le uniche che risultano dai Key Concepts in migrazione prenuziale a gennaio (dal 20 di gennaio); in virtù della già citata decade di sovrapposizione la chiusura al 31 gennaio è in linea col dettato normativo. Argomentazioni generali prodotte dall'ISPRA sulla confusione tra specie simili e disturbo venatorio, come già precedentemente scritto, sono di competenza del legislatore nazionale, che peraltro per tutte le specie elencate, pur modificando l'art. 18, non ha inteso ridurre i periodi precedentemente indicati per ogni singola specie;

PRESO ATTO che in relazione ai periodi di caccia agli uccelli acquatici si fa presente che il Ministero dell'Ambiente, nell'ambito della Procedura EU PILOT 6955/ENVI/2014, nulla ha eccepito alle regioni italiane in relazione alla data di apertura alla terza domenica di settembre né alla data di chiusura al 31 gennaio, in quanto del tutto compatibili con la Direttiva 147/2009/CE e i documenti interpretativi di questa “Key Concepts” e “Guida alla disciplina della Caccia” ritenendo quindi la decade di sovrapposizione un legittimo passaggio per l'armonizzazione delle stagioni venatorie al fine di uniformare le date di apertura e chiusura per gruppi di specie;

PRESO ATTO che l'ISPRA nel proprio parere suggerisce di consentire: la caccia in gennaio in forma vagante fino al 20 gennaio a Beccaccino, Frullino, Gallinella d'acqua, Folaga, Porciglione, Germano reale, Alzavola, Codone, Fischione, Mestolone, Marzaiola e Canapiglia limitatamente a corsi d'acqua, canali, fossi, risaie, aree umide ed entro 50 m di distanza da questi;

RITENUTO di non dover aderire al suddetto suggerimento dell'ISPRA relativo alla caccia a fauna acquatica in forma vagante in gennaio in quanto:

- il comma 1 dell'art. 18 della L. 157/92, norma al cui rispetto è tenuta la Regione in sede di pubblicazione del Calendario Venatorio regionale, consente la caccia in forma vagante nel mese di gennaio alle specie Beccaccino, Frullino, Gallinella d'acqua, Folaga, Porciglione, Germano reale, Alzavola, Codone, Fischione, Mestolone, Marzaiola e Canapiglia senza alcuna limitazione a corsi d'acqua, canali, fossi, risaie, aree umide e tanto meno entro 50 metri di distanza da questi;
- tale limitazione è introdotta da ISPRA con il proprio parere omettendo tuttavia di motivare le ragioni scientifiche a supporto di tale suggerimento;

RITENUTO necessario fornire indicazioni ed esplicitare il supporto motivazionale sotto il profilo normativo e tecnico-scientifico alle scelte che hanno indotto l'Amministrazione Regionale a fissare le date di apertura e chiusura dell'attività venatoria, ed in particolare esplicitarle per ogni singola specie come di seguito riportato:

Tortora (*Streptopelia turtur*):

la Regione Lazio intende consentire il prelievo dal 19 settembre 2021 al 30 settembre 2021, in quanto:

- la normativa vigente (legge 157/1992 e L. R. 17/1995), prevede l'arco temporale terza domenica di settembre-31 dicembre;
- la popolazione europea è stimata in 3.150.000-5.940.000 coppie, il che equivale a 6.310.000-11.900.000 individui maturi (BirdLife International 2015). L'Europa costituisce il 25-49% dell'intervallo globale, quindi una stima molto preliminare della dimensione globale della popolazione è di 19.300.000-71.400.000 individui, anche se è necessaria un'ulteriore convalida di questa stima;
- la popolazione italiana stimata in 150.000-300.000 coppie (BirdLife International 2004, Brichetti & Fracasso 2006). L'areale della popolazione italiana risulta essere maggiore di 20000 km² (Boitani et al. 2002) e la specie è abbondante (il numero di individui maturi è maggiore di 100000, BirdLife International 2004, Brichetti & Fracasso 2006). Sebbene a livello locale risulti essere in declino in diversi settori (Brichetti e Massa com. pers.), sulla base delle circa 4700 coppie in media contattate ogni anno la popolazione risulta in generale incremento nel periodo 2000-2010 (LIPU & Rete Rurale Nazionale 2011, www.mito2000.it);
- questa specie è elencata come vulnerabile (VU). Ha subito cali rapidi in gran parte della sua gamma europea, mentre in Russia e in Asia centrale si è pensato che abbia registrato ulteriori forti cali. Si ritiene che i declini siano guidati da una serie di fattori, tra cui la perdita di siti di foraggiamento e nidificazione, nonché la malattia e la caccia lungo le sue rotte migratorie. BirdLife International 2016, IUCN Red List of Threatened Species, Versione 2017.3, IUCN, 2017;
- l'ISPRA nel documento "Sintesi dello stato di conservazione delle specie oggetto di prelievo venatorio ai sensi della legge 11 febbraio 1992 n. 157 e successive modificazioni", relativamente alla specie nel paragrafo, Problemi di conservazione connessi all'attività venatoria, riporta che: "*Il periodo di caccia attualmente previsto dalla normativa nazionale (terza domenica di settembre-31 dicembre) è coincidente con le indicazioni contenute nel documento ORNIS della Commissione Europea e risulta accettabile sotto il profilo biologico e tecnico. Anche il prelievo anticipato al primo di settembre, nella modalità da appostamento fisso o temporaneo, ai sensi dell'art.18, comma 2 della Legge n. 157/1992, può essere ritenuto accettabile*";

Si evidenzia che la Guida non riferisce in ordine ad una diversa data di chiusura della caccia che possa essere suggerita per la specie tortora in termini restrittivi rispetto a quanto stabilito dall'art. 18 della Legge n. 157/1992. Ciò precisato, in ossequio al principio di precauzione, nelle more dell'approvazione del "Piano di Gestione Nazionale della Tortora Selvatica" si dispone la chiusura prudenziale al 30 settembre anziché al 31 dicembre.

Inoltre viene recepita l'indicazione dell'ISPRA nel parere stagione 2018/2019 di prevedere, nelle more della definizione di un piano nazionale di gestione della specie, un carniere massimo giornaliero e stagionale rispettivamente pari a 5 e 20 capi per cacciatore.

Quaglia (*Coturnix coturnix*):

la Regione Lazio intende consentire il prelievo dal 19 settembre 2021 al 31 ottobre 2021, in quanto:

- la normativa vigente (legge 157/1992 e L. R. 17/1995), prevede l'arco temporale terza domenica di settembre-31 dicembre;
- complessivamente stimate 5.000-20.000 coppie (BirdLife International 2004) ma la popolazione autoctona è gravemente soggetta a inquinamento genetico dovuto alle continue immissioni a scopo venatorio effettuate con stock alloctoni o di allevamento. Lo status della popolazione autoctona è difficilmente valutabile in assenza di specifici studi a scala nazionale. Per queste ragioni viene valutata Carente di Dati (DD) della lista rossa italiana IUCN;
- la specie è valutata in incremento come popolazione nidificante in Italia secondo il documento "Rete Rurale Nazionale e LIPU (2011). Gli andamenti di popolazione degli uccelli comuni in Italia 2000-2010 MiPAAF", realizzato dal Ministero per le politiche agricole alimentari e forestali nell'ambito delle attività della Rete Rurale Nazionale;
- l'ISPRA nel documento: "Sintesi dello stato di conservazione delle specie oggetto di prelievo venatorio ai sensi della legge 11 febbraio 1992 n. 157 e successive modificazioni", relativamente alla specie nel paragrafo, Problemi di conservazione connessi all'attività venatoria, riporta che: *"il periodo di caccia attualmente previsto dalla normativa nazionale (dalla terza domenica di settembre al 31 dicembre) risulta accettabile sotto il profilo biologico e tecnico"*;
- la Commissione U.E. in data 15 ottobre 2013, rispondendo ad una interrogazione parlamentare relativa alla caccia agli uccelli in Italia e alla non conformità con la Direttiva 2009/147/CE, ha affermato che: stando alle informazioni disponibili e ai dati sui concetti fondamentali, non risulta esserci sovrapposizione tra i periodi di caccia e i periodi di riproduzione e di migrazione prenuziale, soprattutto se si considerano la possibilità di una sovrapposizione parziale teorica di una decade (punto 2.7.2 della Guida alla disciplina della caccia);
- ha limitato come suggerito dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali (nota prot. n. 0008600 del 17/04/2012 e nota prot. n. 0008783 del 20/04/2015), nelle more dell'adozione di uno specifico piano di gestione nazionale il carniere giornaliero a non più di cinque capi e il carniere stagionale a non più di venticinque capi;
- la data di fine periodo di riproduzione e dipendenza indicata nel documento "Key concepts" (20 settembre), è compatibile con la data di apertura della caccia a tale specie;
- L'ISPRA, a pag. 26 della Guida, così si esprime: "Un periodo di caccia compreso tra il 20 settembre ed il 31 dicembre risulta teoricamente compatibile con il periodo di fine riproduzione e dipendenza definito dal documento "Key Concepts". Tuttavia l'ISPRA considera opportuno il posticipo dell'apertura della caccia al 1° ottobre, poiché questa specie dovrebbe essere cacciata in forma vagante con il cane, pratica da evitarsi per ragioni connesse al disturbo arrecabile alla restante fauna non oggetto di prelievo nello stesso periodo per la presenza di giovani ancora alle dipendenze dai genitori";

Si evidenzia che la Guida nulla riferisce in ordine ad una diversa data di chiusura della caccia che possa essere suggerita per la specie quaglia in termini restrittivi rispetto a quanto stabilito dall'art. 18 della Legge n. 157/1992. Ciò precisato, in ossequio al principio di precauzione si dispone la chiusura al 31 ottobre in recepimento del parere ISPRA stagione 2013/2014.

Inoltre per evitare l'inquinamento genetico su tutto il territorio regionale è stato vietato il rilascio o l'immissione di specie di galliformi alloctone, a scopo di allenamento e addestramento cani o per altri scopi, con specifico riferimento alla coturnice orientale o chukar (*Alectoris chukar*) e alla quaglia giapponese (*Coturnix japonica*).

Lepre europea (*Lepus europaeus*):

la Regione Lazio intende consentire il prelievo dal 19 settembre 2021 al 09 dicembre 2021, in quanto:

- la normativa vigente (legge 157/1992 e L. R. 17/1995), prevede l'arco temporale terza domenica di settembre-31 dicembre;
- sebbene la popolazione sia declinata in modo consistente in passato, la popolazione ora è stabile o localmente in aumento e pertanto viene valutata a Minor Preoccupazione (LC) della lista rossa italiana IUCN;
- lo stato di conservazione della Lepre europea (*Lepus europaeus*) sul territorio regionale risente anche degli effetti della prassi gestionale che è basata principalmente sullo stato delle popolazioni locali e sul ripopolamento artificiale effettuato dalle province e dagli ATC anche attraverso le Zone di ripopolamento e cattura esistenti; comunque, la Direzione Regionale Agricoltura, Promozione della Filiera e della Cultura del Cibo, Caccia e Pesca, Foreste sentiti i Comitati di gestione degli A.T.C. interessati, in relazione a valutazioni sulle consistenze faunistiche o a particolari condizioni locali, può anticipare, sul territorio degli A.T.C., la chiusura della caccia a tale specie;
- a maggior tutela della specie ha previsto una chiusura anticipata al 9 dicembre, ha limitato il carniere giornaliero a non più di un capo e il carniere stagionale a non più di cinque capi, quindi verosimilmente una buona parte dei cacciatori termina l'attività venatoria per il raggiungimento del limite di prelievo prima della prevista data di chiusura;
- la posticipazione dell'apertura del prelievo venatorio alla specie Lepre europea (*Lepus europaeus*) come suggerito dall'ISPRA ai primi di ottobre per favorire il completamento del ciclo riproduttivo, ha scarsissimo impatto su tale completamento in considerazione del fatto che nel bimestre settembre-ottobre (come si rileva dal grafico "Fenologia delle nascite nella lepre europea" incluso nel parere ISPRA 2013) si verificano meno del 5 per cento delle nascite;
- unificare l'inizio del prelievo alle due specie classiche di selvaggina stanziale, lepre e fagiano, con l'inizio della stagione venatoria consente una differenziazione dell'attività venatoria con conseguente ripartizione della stessa pressione su più specie;
- non è da sottacere che le regioni limitrofe, con le quali tradizionalmente esiste un mercato interscambio dei cacciatori, prevedono per tale specie la data di apertura alla terza domenica di settembre, coincidente con l'apertura generale della caccia. Nella gestione pratica qualora si prevedesse una apertura posticipata della caccia alla lepre nel territorio della Regione Lazio si verificherebbe una maggiore pressione venatoria su detta specie dovuta allo spostamento dei cacciatori residenti nelle regioni limitrofe che avrebbero l'opportunità di effettuare, di fatto, una seconda apertura alla lepre (prima apertura sul proprio territorio, seconda sul territorio della Regione Lazio);
- Gli ATC escludono il ripopolamento artificiale della lepre europea (*Lepus europaeus*) nelle aree occupate dalla lepre italiana (*Lepus corsicanus*) di cui vi è prova scientifica, validata da parte dell'ISPRA.

Coniglio selvatico (*Oryctolagus cuniculus*):

la Regione Lazio intende consentire il prelievo dal 19 settembre 2021 al 30 dicembre 2021, in quanto:

- la normativa vigente (legge 157/1992 e L. R. 17/1995), prevede l'arco temporale terza domenica di settembre-31 dicembre;
- le popolazioni italiane di Coniglio selvatico, soprattutto quelle che per il loro antico insediamento in alcune regioni possono ormai considerarsi autoctone, pur subendo una notevole pressione venatoria e venendo periodicamente colpite dalla mixomatosi, sono numericamente abbastanza stabili. Non vi è dubbio comunque che la mixomatosi è all'origine di fluttuazioni numeriche anche rilevanti a livello locale; tale malattia in ogni caso ha effetti temporanei e più sensibili ove è alta la densità della popolazione (M. Spagnesi in Spagnesi & Toso 1999);
- è stata considerata anche opportunità di uniformare l'avvio del prelievo venatorio con le altre specie di piccola selvaggina stanziale per evitare che si verificino eccessive pressioni utilizzando aperture differenziate su singole specie;
- l'ISPRA nel documento "Sintesi dello stato di conservazione delle specie oggetto di prelievo venatorio ai sensi della legge 11 febbraio 1992 n. 157 e successive modificazioni", relativamente alla specie nel paragrafo: Problemi di conservazione connessi all'attività venatoria, riporta che: *"il periodo di caccia attualmente previsto dalla normativa nazionale (dalla terza domenica di settembre al 31 dicembre) risulta accettabile sotto il profilo biologico e tecnico per quanto concerne le popolazioni dell'Italia peninsulare e della Sardegna"*.

Fagiano (*Phasianus colchicus*):

la Regione Lazio intende consentire il prelievo dal 19 settembre 2021 al 30 dicembre 2021, in quanto:

- la normativa vigente (legge 157/1992 e L. R. 17/1995), prevede l'arco temporale terza domenica di settembre-31 gennaio;
- la popolazione italiana è stimata in 1000-10000 individui maturi (BirdLife International 2004), trend fortemente influenzato dalle operazioni di ripopolamento a scopo venatorio (Bricchetti & Fracasso 2004). La specie in Italia è stata introdotta in tempi antichi, per questo motivo la valutazione è Non Applicabile (NA) della lista rossa italiana IUCN;
- unificare l'inizio del prelievo alle due specie classiche di selvaggina stanziale, lepre e fagiano, con l'inizio della stagione venatoria consente una differenziazione dell'attività venatoria con conseguente ripartizione della stessa pressione su più specie;
- il prelievo venatorio di questa specie, nel mese di dicembre, risulta compatibile con il periodo di riproduzione indicato nel documento "Key Concepts";
- sulla base di raccomandazioni e pareri forniti dall'ISPRA, ha limitato il carniere stagionale a numero dieci capi, quindi verosimilmente una buona parte dei cacciatori termina l'attività venatoria per il raggiungimento del limite di prelievo prima della prevista data di chiusura;
- il prelievo nel mese di gennaio è consentito soltanto nelle aziende faunistiche venatorie, secondo le previsioni contenute nei piani di prelievo annuali approvati dalla Direzione Regionale Agricoltura, Promozione della Filiera e della Cultura del Cibo, Caccia e Pesca, Foreste nelle aziende agri-turistiche venatorie e nelle aree oggetto di interventi di gestione secondo le previsioni di piani di prelievo proposti dagli ATC e approvati dalla Direzione Regionale Agricoltura, Promozione della Filiera e della Cultura del Cibo, Caccia e Pesca, Foreste condizionati dall'esistenza e consistenza, in ciascuna area o distretto, di popolazioni in grado di garantire il prelievo stesso;

- nelle Linee guida ISPRA per la stesura dei calendari venatori si evidenzia che il periodo di caccia compreso tra il 20 settembre ed il 30 novembre risulta teoricamente compatibile con il periodo di fine della riproduzione e dipendenza definito dal documento Key concepts (2° decade di settembre), inoltre nel parere ISPRA del 28 maggio 2013 (prot. 21930/T-A 11) viene riportato che non è condivisibile la caccia alla specie fagiano nel mese di dicembre “in assenza delle condizioni indicate per ciò che concerne lo status locale delle popolazioni e la predisposizione di piani di prelievo” in netto contrasto con quanto invece riportato nella Guida per la stesura dei calendari dove si afferma che: “L’eventuale prolungamento della caccia al mese di gennaio risulta accettabile solo nelle unità territoriali di gestione (Aziende faunistico-venatorie, eventuali distretti nell’ambito degli ATC) che attuano il monitoraggio standardizzato della popolazione, la stima dell’incremento utile annuo, la stesura di un piano di prelievo commisurato alla dinamica della popolazione e l’adozione di meccanismi di controllo del prelievo che consentano il rispetto del piano programmato.”, accettando implicitamente la possibilità di prelievo nel mese di dicembre, considerato anche il fatto che non viene esplicitata la motivazione per la quale dovrebbe essere sospesa la caccia nel mese di dicembre;
- la sovrapposizione di una decade con il periodo di riproduzione, indicato nel documento Key concepts è permessa dal paragrafo 2.7.2 della guida interpretativa e pertanto l’inizio del prelievo può avvenire sin dalla seconda decade di settembre;
- il Presidente della Regione, su proposta dell’Assessore all’Agricoltura, Foreste, Promozione della filiera e della cultura del cibo, Pari Opportunità, sentiti i Comitati di gestione degli A.T.C. interessati, in relazione a valutazioni sulle consistenze faunistiche o a particolari condizioni locali, può anticipare, sul territorio degli A.T.C., la chiusura a tale specie;
- la posticipazione dell’apertura al 1° ottobre, suggerita dall’ISPRA, comporterebbe una sorta di “doppia apertura generale” della stagione venatoria con concentrazione dei prelievi (nell’arco temporale compreso tra la terza domenica di settembre ed il 1° ottobre) a carico delle specie per le quali l’Istituto non suggerisce l’apertura posticipata, fatto questo che può comportare effetti anche assai negativi a carico della fauna selvatica.

Merlo (*Turdus merula*):

la Regione Lazio intende consentire il prelievo dal 19 settembre 2021 al 30 dicembre 2021, in quanto:

- la normativa vigente (legge 157/1992 e L. R. 17/1995), prevede l’arco temporale terza domenica di settembre-31 dicembre;
- l’areale della popolazione italiana risulta essere vasto (maggiore di 20000 km², Boitani et al. 2002), il numero di individui maturi è stimato in 4-10 milioni (BirdLife International 2004, Bricchetti & Fracasso 2008) e risulta in generale aumento nell’arco temporale 2000-2010 (LIPU & Rete Rurale Nazionale 2011, www.mito2000.it). Dunque la popolazione italiana non raggiunge le condizioni per essere classificata entro una delle categorie di minaccia (declino della popolazione del 30% in tre generazioni, ridotto numero di individui maturi e areale ristretto) e viene pertanto classificata a Minore Preoccupazione (LC) della lista rossa italiana IUCN;
- la specie è classificata “Least concern” dall’International Union for Conservation of Nature, ovvero la categoria di specie animali a più basso rischio, a cui appartengono le specie abbondanti e diffuse;
- la popolazione italiana stimata in 2-5 milioni coppie ed è considerata stabile o in aumento (BirdLife International 2004, Bricchetti & Fracasso 2008).
- la specie è valutata in incremento come popolazione nidificante e con uno stato di conservazione favorevole in Italia secondo il documento “Rete Rurale Nazionale e LIPU

(2015). Gli andamenti di popolazione degli uccelli comuni in Italia 2000-2014. MiPAAF”, realizzato dal Ministero per le politiche agricole alimentari e forestali nell’ambito delle attività della Rete Rurale Nazionale;

- la data di fine periodo di riproduzione e dipendenza indicata nel documento “Key concepts” (31 agosto) è precedente rispetto alla data di apertura della caccia a tale specie;
- la data di inizio della migrazione prenuziale indicata nel documento “Key Concepts” (seconda decade di gennaio) è posteriore rispetto alla data di chiusura della caccia a tale specie.

Alzavola (*Anas crecca*):

la Regione Lazio intende consentire il prelievo dal 19 settembre 2021 al 31 gennaio 2022, in quanto:

- la normativa vigente (legge 157/1992 e L. R. 17/1995), prevede l’arco temporale terza domenica di settembre-31 gennaio;
- l’areale della popolazione italiana nidificante risulta essere minore di 20000 km² (10.307 Km², Boitani et al. 2002), sebbene la specie sia presente in più di 10 località. Il numero di individui maturi è stimato in 40-100 ed è probabilmente stabile (BirdLife International 2004), sebbene la situazione reale sia poco conosciuta (Brichetti & Fracasso 2003). La popolazione italiana viene dunque classificata come in Pericolo (EN) della lista rossa italiana IUCN a causa delle dimensioni estremamente ridotte (criterio D). In Europa la specie si trova in uno stato di conservazione definito sicuro (BirdLife International 2004), ma al momento non vi è alcuna evidenza di immigrazione di nuovi individui da fuori regione, pertanto la valutazione della popolazione italiana rimane invariata;
- la data di fine periodo di riproduzione e dipendenza indicata nel documento “Key concepts” (1 decade di settembre) è precedente rispetto alla data di apertura della caccia a tale specie;
- la sovrapposizione di una decade tra la stagione della caccia e il periodo di migrazione prenuziale indicato nel documento “Key Concepts” è consentita dal documento “Guida alla disciplina della caccia nell’ambito della direttiva 79/409/CEE sulla conservazione degli uccelli selvatici - Direttiva Uccelli selvatici” (paragrafo 2.7.2) poiché è considerata una sovrapposizione “teorica” (in quanto è possibile che durante questo periodo non vi sia effettivamente alcuna sovrapposizione);
- la quasi totalità delle zone umide laziali di maggior interesse per lo svernamento ed il transito di specie cacciabili della famiglia Anatidae ricadono all’interno di aree protette di interesse nazionale, regionale o provinciale interdette all’attività venatoria, circostanza quest’ultima che rende praticamente ininfluenza il “disturbo” arrecato nelle aree residue dalla stessa attività venatoria alle specie di cui trattasi;
- la presenza delle suddette aree protette è confacente con quanto previsto nelle linee guida della comunità europea che suggeriscono l’istituzione di “aree di rifugio” a completo silenzio venatorio per ridurre al minimo il potenziale impatto delle perturbazioni antropiche sulle popolazioni di uccelli (2.6.22);
- ha scelto per omogeneità di unificare la data di chiusura della caccia delle specie appartenenti alla famiglia degli anatidi;
- ha limitato il carniere giornaliero a non più di dieci capi.
- la problematica evidenziata dall’ISPRA nella Guida relativa al disturbo derivante dall’attività venatoria nelle zone umide nel mese di settembre è affrontata e risolta nei termini di cui al Decreto 17 ottobre 2007 del Ministero dell’Ambiente, che impone nei territori ricadenti in Zone di Protezione Speciale (ZPS) caratterizzate dalla presenza di zone umide il divieto di caccia a tale specie in data antecedente al 1° ottobre; imposizione recepita nell’Allegato C della DGR 612 del 16 dicembre 2011 e riportata nel calendario venatorio;

- l'esercizio dell'attività venatoria nel mese di gennaio, nei territori ricadenti in tutte le ZPS della Regione Lazio, è consentita solo nei giorni di giovedì e domenica.

Beccaccino (*Gallinago gallinago*):

la Regione Lazio intende consentire il prelievo dal 19 settembre 2021 al 31 gennaio 2022, in quanto:

- la normativa vigente (legge 157/1992 e L. R. 17/1995), prevede l'arco temporale terza domenica di settembre-31 gennaio;
- sebbene la specie sverni regolarmente in Italia, la valutazione è Non Applicabile (NA) della lista rossa italiana IUCN in quanto la nidificazione della specie è irregolare (Brichetti & Fracasso 2004);
- un periodo di caccia compreso tra la terza decade di settembre e il 31 gennaio risulta teoricamente compatibile con il periodo di fine riproduzione e dipendenza definito dal documento "Key Concepts";
- la data di inizio della migrazione prenuziale indicata nel documento "Key Concepts" (1 decade di febbraio) è compatibile con la data di chiusura della caccia a tale specie;
- ha limitato come suggerito dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali (nota prot. n. 0008600 del 17/04/2012 e nota prot. n. 0008783 del 20/04/2015), nelle more dell'adozione di uno specifico piano di gestione nazionale, il carniere giornaliero a non più di cinque capi e il carniere stagionale a non più di venticinque capi.
- la problematica evidenziata dall'ISPRA nella Guida relativa al disturbo derivante dall'attività venatoria nelle zone umide nel mese di settembre è affrontata e risolta nei termini di cui al Decreto 17 ottobre 2007 del Ministero dell'Ambiente, che impone nei territori ricadenti in Zone di Protezione Speciale (ZPS) caratterizzate dalla presenza di zone umide il divieto di caccia a tale specie in data antecedente al 1° ottobre; imposizione recepita nell'Allegato C della DGR 612 del 16 dicembre 2011 e riportata nel calendario venatorio;
- l'esercizio dell'attività venatoria nel mese di gennaio, nei territori ricadenti in tutte le ZPS della Regione Lazio, è consentita solo nei giorni di giovedì e domenica.

Canapiglia (*Anas strepera*):

la Regione Lazio intende consentire il prelievo dal 19 settembre 2021 al 31 gennaio 2022, in quanto:

- la normativa vigente (legge 157/1992 e L. R. 17/1995), prevede l'arco temporale terza domenica di settembre-31 gennaio;
- l'areale della popolazione italiana è di piccole dimensioni (4735 km², Boitani et al. 2002), il numero di individui maturi è stimato in 100-200 e risulta in lieve decremento dopo una fase di aumento dovuto probabilmente alla recente colonizzazione (Brichetti & Fracasso 2003, BirdLife International 2004). La popolazione italiana verrebbe dunque classificata in Pericolo (EN) a causa delle sue ridotte dimensioni. Tuttavia bisogna considerare che la specie in Italia è di recente colonizzazione. Inoltre, è generalmente stabile in buona parte del suo areale europeo (BirdLife International 2004) per cui è probabile che l'immigrazione di nuovi individui da fuori regione possa continuare anche nel prossimo futuro. Per questi motivi nella valutazione finale la specie è stata declassata a Vulnerabile (VU) della lista rossa italiana IUCN;
- la data di fine periodo di riproduzione e dipendenza indicata nel documento "Key concepts" (3 decade di luglio) è precedente rispetto alla data di apertura della caccia a tale specie;
- la sovrapposizione di una decade tra la stagione della caccia e il periodo di migrazione prenuziale indicato nel documento "Key Concepts" è consentita dal documento "Guida alla disciplina della caccia nell'ambito della direttiva 79/409/CEE sulla conservazione degli uccelli

selvatici - Direttiva Uccelli selvatici” (paragrafo 2.7.2) poiché è considerata una sovrapposizione “teorica” (in quanto è possibile che durante questo periodo non vi sia effettivamente alcuna sovrapposizione);

- la quasi totalità delle zone umide laziali di maggior interesse per lo svernamento ed il transito di specie cacciabili della famiglia Anatidae ricadono all'interno di aree protette di interesse nazionale, regionale o provinciale interdette all'attività venatoria, circostanza quest'ultima che rende praticamente ininfluyente il “disturbo” arrecato nelle aree residue dalla stessa attività venatoria alle specie di cui trattasi;
- la presenza delle suddette aree protette è confacente con quanto previsto nelle linee guida della Comunità europea che suggeriscono l'istituzione di “aree di rifugio” a completo silenzio venatorio per ridurre al minimo il potenziale impatto delle perturbazioni antropiche sulle popolazioni di uccelli (2.6.22);
- ha scelto per omogeneità di unificare la data di chiusura della caccia delle specie appartenenti alla famiglia degli anatidi;
- ha limitato come suggerito dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali (nota prot. n. 0008600 del 17/04/2012 e nota prot. n. 0008783 del 20/04/2015), nelle more dell'adozione di uno specifico piano di gestione nazionale, il carniere giornaliero a non più di cinque capi e il carniere stagionale a non più di venticinque capi;
- la problematica evidenziata dall'ISPRA nella Guida relativa al disturbo derivante dall'attività venatoria nelle zone umide nel mese di settembre è affrontata e risolta nei termini di cui al Decreto 17 ottobre 2007 del Ministero dell'Ambiente, che impone nei territori ricadenti in Zone di Protezione Speciale (ZPS) caratterizzate dalla presenza di zone umide il divieto di caccia a tale specie in data antecedente al 1° ottobre; imposizione recepita nell'Allegato C della DGR 612 del 16 dicembre 2011 e riportata nel calendario venatorio;
- l'esercizio dell'attività venatoria nel mese di gennaio, nei territori ricadenti in tutte le ZPS della Regione Lazio, è consentita solo nei giorni di giovedì e domenica.

Codone (*Anas acuta*):

la Regione Lazio intende consentire il prelievo dal 19 settembre 2021 al 31 gennaio 2022, in quanto:

- la normativa vigente (legge 157/1992 e L. R. 17/1995), prevede l'arco temporale terza domenica di settembre-31 gennaio;
- la valutazione è Non Applicabile (NA) della lista rossa italiana IUCN in quanto la nidificazione della specie in Italia è irregolare (Brichetti & Fracasso 2003);
- un periodo di caccia compreso tra la terza decade di settembre e il 31 gennaio risulta teoricamente compatibile con il periodo di fine riproduzione e dipendenza definito dal documento “Key Concepts”;
- la quasi totalità delle zone umide laziali di maggior interesse per lo svernamento ed il transito di specie cacciabili della famiglia Anatidae ricadono all'interno di aree protette di interesse nazionale, regionale o provinciale interdette all'attività venatoria, circostanza quest'ultima che rende praticamente ininfluyente il “disturbo” arrecato nelle aree residue dalla stessa attività venatoria alle specie di cui trattasi;
- la presenza delle suddette aree protette è confacente con quanto previsto nelle linee guida della comunità europea che suggeriscono l'istituzione di “aree di rifugio” a completo silenzio venatorio per ridurre al minimo il potenziale impatto delle perturbazioni antropiche sulle popolazioni di uccelli (2.6.22);
- ha scelto per omogeneità di unificare la data di chiusura della caccia delle specie appartenenti alla famiglia degli anatidi;

- il Codone non nidifica in Italia se non eccezionalmente e con un numero di coppie del tutto trascurabile (pag. 18 della Guida);
- ha limitato come suggerito dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali (nota prot. n. 0008600 del 17/04/2012 e nota prot. n. 0008783 del 20/04/2015), nelle more dell'adozione di uno specifico piano di gestione nazionale, il carniere giornaliero a non più di cinque capi e il carniere stagionale a non più di venticinque capi;
- la problematica evidenziata dall'ISPRA nella Guida relativa al disturbo derivante dall'attività venatoria nelle zone umide nel mese di settembre è affrontata e risolta nei termini di cui al Decreto 17 ottobre 2007 del Ministero dell'Ambiente, che impone nei territori ricadenti in Zone di Protezione Speciale (ZPS) caratterizzate dalla presenza di zone umide il divieto di caccia a tale specie in data antecedente al 1° ottobre; imposizione recepita nell'Allegato C della DGR 612 del 16 dicembre 2011 e riportata nel calendario venatorio;
- l'esercizio dell'attività venatoria nel mese di gennaio nei territori ricadenti in tutte le ZPS della Regione Lazio è consentita solo nei giorni di giovedì e domenica.

Fischione (*Anas penelope*):

la Regione Lazio intende consentire il prelievo dal 19 settembre 2021 al 31 gennaio 2022, in quanto:

- la normativa vigente (legge 157/1992 e L. R. 17/1995), prevede l'arco temporale terza domenica di settembre-31 gennaio;
- la valutazione è Non Applicabile (NA) della lista rossa italiana IUCN in quanto la nidificazione della specie in Italia è irregolare (Brichetti & Fracasso 2003);
- un periodo di caccia compreso tra la terza decade di settembre e il 10 febbraio risulta teoricamente compatibile con il periodo di fine riproduzione e dipendenza definito dal documento "Key Concepts";
- la quasi totalità delle zone umide laziali di maggior interesse per lo svernamento ed il transito di specie cacciabili della famiglia Anatidae insiste all'interno di aree protette di interesse nazionale, regionale o provinciale interdette all'attività venatoria, circostanza quest'ultima che rende praticamente ininfluenza il "disturbo" arrecato nelle aree residue dalla stessa attività venatoria alle specie di cui trattasi;
- la presenza delle suddette aree protette è confacente con quanto previsto nelle linee guida della comunità europea che suggeriscono l'istituzione di "aree di rifugio" a completo silenzio venatorio per ridurre al minimo il potenziale impatto delle perturbazioni antropiche sulle popolazioni di uccelli (2.6.22);
- ha scelto per omogeneità di unificare la data di chiusura della caccia delle specie appartenenti alla famiglia degli anatidi;
- ha limitato il carniere giornaliero a non più di dieci capi;
- la problematica evidenziata dall'ISPRA nella Guida relativa al disturbo derivante dall'attività venatoria nelle zone umide nel mese di settembre è affrontata e risolta nei termini di cui al Decreto 17 ottobre 2007 del Ministero dell'Ambiente, che impone nei territori ricadenti in Zone di Protezione Speciale (ZPS) caratterizzate dalla presenza di zone umide il divieto di caccia a tale specie in data antecedente al 1° ottobre; imposizione recepita nell'Allegato C della DGR 612 del 16 dicembre 2011 e riportata nel calendario venatorio;
- l'esercizio dell'attività venatoria nel mese di gennaio, nei territori ricadenti in tutte le ZPS della Regione Lazio, è consentita solo nei giorni di giovedì e domenica.

Folaga (*Fulica atra*):

la Regione Lazio intende consentire il prelievo dal 19 settembre 2021 al 31 gennaio 2022, in quanto:

- la normativa vigente (legge 157/1992 e L. R. 17/1995), prevede l'arco temporale terza domenica di settembre-31 gennaio;
- l'areale della popolazione italiana risulta essere vasto (maggiore di 20000 km², Boitani et al. 2002). Il numero di individui maturi è stimato in 16000-24000 e risulta stabile (BirdLife International 2004, Bricchetti & Fracasso 2004). Dunque la popolazione italiana non raggiunge le condizioni per essere classificata entro una delle categorie di minaccia (declino della popolazione del 30% in tre generazioni, ridotto numero di individui maturi e areale ristretto) e viene pertanto classificata a Minore Preoccupazione (LC) della lista rossa italiana IUCN;
- la data di fine periodo di riproduzione e dipendenza indicata nel documento "Key concepts" (3 decade di luglio) è precedente rispetto alla data di apertura della caccia a tale specie;
- la sovrapposizione di una decade tra la stagione della caccia e il periodo di migrazione prenuziale indicato nel documento "Key Concepts" è consentita dal documento "Guida alla disciplina della caccia nell'ambito della direttiva 79/409/CEE sulla conservazione degli uccelli selvatici - Direttiva Uccelli selvatici" (paragrafo 2.7.2) poiché è considerata una sovrapposizione "teorica" (in quanto è possibile che durante questo periodo non vi sia effettivamente alcuna sovrapposizione);
- ha scelto per omogeneità di unificare la data di chiusura della caccia delle specie appartenenti alla famiglia dei rallidi;
- ha limitato il carniere giornaliero a non più di dieci capi;
- la problematica evidenziata dall'ISPRA nella Guida relativa al disturbo derivante dall'attività venatoria nelle zone umide nel mese di settembre è affrontata e risolta nei termini di cui al Decreto 17 ottobre 2007 del Ministero dell'Ambiente, che impone nei territori ricadenti in Zone di Protezione Speciale (ZPS) caratterizzate dalla presenza di zone umide il divieto di caccia a tale specie in data antecedente al 1° ottobre; imposizione recepita nell'Allegato C della DGR 612 del 16 dicembre 2011 e riportata nel calendario venatorio;
- l'esercizio dell'attività venatoria nel mese di gennaio, nei territori ricadenti in tutte le ZPS della Regione Lazio, è consentita solo nei giorni di giovedì e domenica.

Frullino (*Lymnocyptes minimus*):

la Regione Lazio intende consentire il prelievo dal 19 settembre 2021 al 31 gennaio 2022, in quanto:

- la normativa vigente (legge 157/1992 e L. R. 17/1995), prevede l'arco temporale terza domenica di settembre-31 gennaio;
- un periodo di caccia compreso tra la terza decade di settembre e il 31 gennaio risulta teoricamente compatibile con il periodo di fine riproduzione e dipendenza definito dal documento "Key Concepts";
- la data di inizio della migrazione prenuziale indicata nel documento "Key Concepts" coincide con la data di chiusura della caccia a tale specie;
- ha limitato come suggerito dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali (nota prot. n. 0008600 del 17/04/2012 e nota prot. n. 0008783 del 20/04/2015), nelle more dell'adozione di uno specifico piano di gestione nazionale, il carniere giornaliero a non più di cinque capi e il carniere stagionale a non più di venticinque capi;
- la problematica evidenziata dall'ISPRA nella Guida relativa al disturbo derivante dall'attività venatoria nelle zone umide nel mese di settembre è affrontata e risolta nei termini di cui al Decreto 17 ottobre 2007 del Ministero dell'Ambiente, che impone nei territori ricadenti in Zone di Protezione Speciale (ZPS) caratterizzate dalla presenza di zone umide il divieto di caccia a

tale specie in data antecedente al 1° ottobre; imposizione recepita nell'Allegato C della DGR 612 del 16 dicembre 2011 e riportata nel calendario venatorio;

- l'esercizio dell'attività venatoria nel mese di gennaio, nei territori ricadenti in tutte le ZPS della Regione Lazio, è consentita solo nei giorni di giovedì e domenica.

Gallinella d'acqua (*Gallinula chloropus*):

la Regione Lazio intende consentire il prelievo dal 19 settembre 2021 al 31 gennaio 2022, in quanto:

- la normativa vigente (legge 157/1992 e L. R. 17/1995), prevede l'arco temporale terza domenica di settembre-31 gennaio;
- l'areale della popolazione italiana risulta essere vasto (maggiore di 20000 km², Boitani et al. 2002). Il numero di individui maturi è stimato in 200000-300000 e risulta stabile (Brichetti & Fracasso 2004). Pertanto, la popolazione italiana non raggiunge le condizioni per essere classificata entro una delle categorie di minaccia (declino della popolazione del 30% in tre generazioni, ridotto numero di individui maturi e areale ristretto) e viene quindi classificata a Minore Preoccupazione (LC) della lista rossa italiana IUCN;
- la data di fine periodo di riproduzione e dipendenza indicata nel documento "Key concepts" (3 decade di luglio) è precedente rispetto alla data di apertura della caccia a tale specie;
- la data di inizio della migrazione prenuziale indicata nel documento "Key Concepts" coincide con l'inizio della terza decade di febbraio;
- la gallinella d'acqua è una specie per la quale può essere richiesto il posticipo della chiusura della caccia al 10 febbraio;
- ha scelto, a maggior tutela degli altri rallidi, di unificare la data di chiusura della caccia delle specie appartenenti alla famiglia dei rallidi;
- la problematica evidenziata dall'ISPRA nella Guida relativa al disturbo derivante dall'attività venatoria nelle zone umide nel mese di settembre è affrontata e risolta nei termini di cui al Decreto 17 ottobre 2007 del Ministero dell'Ambiente, che impone nei territori ricadenti in Zone di Protezione Speciale (ZPS) caratterizzate dalla presenza di zone umide il divieto di caccia a tale specie in data antecedente al 1° ottobre; imposizione recepita nell'Allegato C della DGR 612 del 16 dicembre 2011 e riportata nel calendario venatorio;
- l'esercizio dell'attività venatoria nel mese di gennaio, nei territori ricadenti in tutte le ZPS della Regione Lazio, è consentita solo nei giorni di giovedì e domenica.

Germano reale (*Anas platyrhynchos*):

la Regione Lazio intende consentire il prelievo dal 19 settembre 2021 al 31 gennaio 2022, in quanto:

- la normativa vigente (legge 157/1992 e L. R. 17/1995), prevede l'arco temporale terza domenica di settembre-31 gennaio;
- l'areale della specie in Italia risulta essere maggiore di 20000 km² (Boitani et al. 2002). Il numero di individui maturi è stimato in 20000-40000 e risulta essere in aumento (Brichetti & Fracasso 2003). Dunque, la specie in Italia non raggiunge le condizioni per essere classificata entro una delle categorie di minaccia e viene pertanto ritenuta a Minore Preoccupazione (LC) della lista rossa italiana IUCN. Tuttavia, a causa dell'immissione quasi generalizzata nel Paese di individui domestici o semi-domestici a scopo venatorio, oltre che ornamentale, in Italia risulta oggi difficile stabilire lo status della popolazione autoctona della specie che, se ancora presente, è con elevata probabilità minacciata in maniera critica dall'inquinamento genetico dovuto alle numerose immissioni;

- la data di fine periodo di riproduzione e dipendenza indicata nel documento “Key concepts” (31 agosto) è precedente rispetto alla data di apertura della caccia a tale specie;
- l’elevata consistenza della popolazione svernante in Italia, nonché al fatto che una parte rilevante degli effettivi presenti in Italia è da considerarsi stanziale e tendenzialmente in incremento;
- nella “Guida alla disciplina della caccia nell’ambito della direttiva 79/409/CEE sulla conservazione degli uccelli selvatici - Direttiva Uccelli selvatici” al paragrafo 2.7.12, si prevede quale valore aggiunto, l’uniformità delle date di chiusura tra le specie cacciabili appartenenti alla famiglia Anatidae, consisterebbe nella riduzione, durante tale periodo, della pressione venatoria sulle altre specie che sono meno abbondanti del germano reale;
- le conclusioni riportate nel paragrafo dedicato alla specie nella “Guida per la stesura dei calendari venatori ai sensi della legge n. 157/1992, così come modificata dall’art. 42 della legge comunitaria 2009, evidenziano come “La scelta migliore consiste dunque nell’uniformare la data di chiusura della caccia al germano reale con quella di altri anatidi, con il vantaggio di ridurre la pressione venatoria su queste ultime, che sono meno abbondanti.” senza che la prosecuzione dell’attività di prelievo possa verosimilmente incidere in maniera significativa sullo status della specie;
- l’ISPRA nel documento “Sintesi dello stato di conservazione delle specie oggetto di prelievo venatorio ai sensi della legge 11 febbraio 1992 n. 157 e successive modificazioni” relativamente alla specie nel paragrafo, Problemi di conservazione connessi all’attività venatoria, riporta che: *“Il periodo di caccia attualmente previsto dalla normativa nazionale (terza domenica di settembre-31 gennaio) non è coincidente con le indicazioni contenute nel documento ORNIS della Commissione Europea che prevedrebbero una chiusura anticipata al 31 dicembre. Và tuttavia osservato che il buono stato di conservazione della specie in Europa e l’elevata consistenza della popolazione svernante in Italia permettono la prosecuzione dell’attività di prelievo fino al termine previsto, senza che questo possa verosimilmente incidere in maniera significativa sullo status della popolazione stessa”;*
- la quasi totalità delle zone umide laziali di maggior interesse per lo svernamento ed il transito di specie cacciabili della famiglia Anatidae ricadono all’interno di aree protette di interesse nazionale, regionale o provinciale interdette all’attività venatoria, circostanza quest’ultima che rende praticamente ininfluenza il “disturbo” arrecato nelle aree residue dalla stessa attività venatoria alle specie di cui trattasi;
- la presenza delle suddette aree protette è confacente con quanto previsto nelle linee guida della comunità europea che suggeriscono l’istituzione di “aree di rifugio” a completo silenzio venatorio per ridurre al minimo il potenziale impatto delle perturbazioni antropiche sulle popolazioni di uccelli (2.6.22);
- ha scelto per omogeneità di unificare la data di chiusura della caccia delle specie appartenenti alla famiglia degli anatidi;
- ha limitato il carniere giornaliero a non più di dieci capi.
- il Decreto ministeriale 17 ottobre 2007, relativo alle misure limitative da adottarsi nelle ZPS, non prevede per il Germano reale l’apertura posticipata al 1° ottobre imposta invece per le altre specie di anatidi.
- l’esercizio dell’attività venatoria nel mese di gennaio, nei territori che fanno parte di Rete Natura 2000, è consentito solo nei giorni di giovedì e domenica.

Marzaiola (*Anas querquedula*):

la Regione Lazio intende consentire il prelievo dal 19 settembre 2021 al 31 gennaio 2022, in quanto:

- la normativa vigente (legge 157/1992 e L. R. 17/1995), prevede l'arco temporale terza domenica di settembre-31 gennaio;
- l'areale della specie in Italia risulta essere vasto (maggiore di 20000 km², Boitani et al. 2002) ma la popolazione italiana è di ridotte dimensioni (stimata in 700-1000 individui maturi, Bricchetti & Fracasso 2003) ed è in decremento (Bricchetti & Fracasso 2003, BirdLife International 2004). Essa viene pertanto classificata come Vulnerabile (VU) della lista rossa italiana IUCN. La specie risulta in declino in gran parte dell'Europa, non è pertanto ipotizzabile una immigrazione da fuori regione che arresti il decremento nazionale (BirdLife International 2004), la valutazione rimane pertanto invariata;
- la data di fine periodo di riproduzione e dipendenza indicata nel documento "Key concepts" (2 decade di agosto) è precedente rispetto alla data di apertura della caccia a tale specie;
- la data di inizio della migrazione prenuziale indicata nel documento "Key Concepts" (1 decade di febbraio) è compatibile con la data di chiusura della caccia a tale specie;
- la quasi totalità delle zone umide laziali di maggior interesse per lo svernamento ed il transito di specie cacciabili della famiglia Anatidae ricadono all'interno di aree protette di interesse nazionale, regionale o provinciale interdette all'attività venatoria, circostanza quest'ultima che rende praticamente ininfluenza il "disturbo" arrecato nelle aree residue dalla stessa attività venatoria alle specie di cui trattasi;
- la presenza delle suddette aree protette è confacente con quanto previsto nelle linee guida della comunità europea che suggeriscono l'istituzione di "aree di rifugio" a completo silenzio venatorio per ridurre al minimo il potenziale impatto delle perturbazioni antropiche sulle popolazioni di uccelli (2.6.22);
- ha scelto per omogeneità di unificare la data di chiusura della caccia delle specie appartenenti alla famiglia degli anatidi;
- ha limitato come suggerito dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali (nota prot. n. 0008600 del 17/04/2012 e nota prot. n. 0008783 del 20/04/2015), nelle more dell'adozione di uno specifico piano di gestione nazionale, il carniere giornaliero a non più di cinque capi e il carniere stagionale a non più di venticinque capi;
- la problematica evidenziata dall'ISPRA nella Guida relativa al disturbo derivante dall'attività venatoria nelle zone umide nel mese di settembre è affrontata e risolta nei termini di cui al Decreto 17 ottobre 2007 del Ministero dell'Ambiente, che impone nei territori ricadenti in Zone di Protezione Speciale (ZPS) caratterizzate dalla presenza di zone umide il divieto di caccia a tale specie in data antecedente al 1° ottobre; imposizione recepita nell'Allegato C della DGR 612 del 16 dicembre 2011 e riportata nel calendario venatorio;
- l'esercizio dell'attività venatoria nel mese di gennaio, nei territori ricadenti in tutte le ZPS della Regione Lazio, è consentita solo nei giorni di giovedì e domenica.

Mestolone (*Anas clypeata*):

- la Regione Lazio intende consentire il prelievo dal 19 settembre 2021 al 31 gennaio 2022, in quanto:
- la normativa vigente (legge 157/1992 e L. R. 17/1995), prevede l'arco temporale terza domenica di settembre-31 gennaio;
- l'areale della popolazione italiana è di piccole dimensioni (7766 km², Boitani et al. 2002), il numero di individui maturi è stimato in 300-400 e risulta in incremento anche a causa della recente colonizzazione (Bricchetti & Fracasso 2003, BirdLife International 2004). La popolazione italiana viene classificata Vulnerabile (VU) della lista rossa italiana IUCN a causa delle sue piccole dimensioni. Sebbene la specie in Italia sia in fase di colonizzazione, essa è considerata in declino in Europa (BirdLife International 2004), per cui è probabile che

l'immigrazione di individui da fuori regione possa diminuire nel prossimo futuro e pertanto, la valutazione finale resta invariata;

- la data di fine periodo di riproduzione e dipendenza indicata nel documento "Key concepts" (31 agosto) è precedente rispetto alla data di apertura della caccia a tale specie;
- la data di inizio della migrazione prenuziale indicata nel documento "Key Concepts" coincide con la data di chiusura della caccia a tale specie;
- la quasi totalità delle zone umide laziali di maggior interesse per lo svernamento ed il transito di specie cacciabili della famiglia Anatidae ricadono all'interno di aree protette di interesse nazionale, regionale o provinciale interdette all'attività venatoria, circostanza quest'ultima che rende praticamente ininfluenza il "disturbo" arrecato nelle aree residue dalla stessa attività venatoria alle specie di cui trattasi;
- la presenza delle suddette aree protette è confacente con quanto previsto nelle linee guida della comunità europea che suggeriscono l'istituzione di "aree di rifugio" a completo silenzio venatorio per ridurre al minimo il potenziale impatto delle perturbazioni antropiche sulle popolazioni di uccelli (2.6.22);
- ha scelto per omogeneità di unificare la data di chiusura della caccia delle specie appartenenti alla famiglia degli anatidi;
- ha limitato come suggerito dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali (nota prot. n. 0008600 del 17/04/2012 e nota prot. n. 0008783 del 20/04/2015), nelle more dell'adozione di uno specifico piano di gestione nazionale, il carniere giornaliero a non più di cinque capi e il carniere stagionale a non più di venticinque capi;
- la problematica evidenziata dall'ISPRA nella Guida relativa al disturbo derivante dall'attività venatoria nelle zone umide nel mese di settembre è affrontata e risolta nei termini di cui al Decreto 17 ottobre 2007 del Ministero dell'Ambiente, che impone nei territori ricadenti in Zone di Protezione Speciale (ZPS) caratterizzate dalla presenza di zone umide il divieto di caccia a tale specie in data antecedente al 1° ottobre; imposizione recepita nell'Allegato C della DGR 612 del 16 dicembre 2011 e riportata nel calendario venatorio;
- l'esercizio dell'attività venatoria nel mese di gennaio, nei territori ricadenti in tutte le ZPS della Regione Lazio, è consentita solo nei giorni di giovedì e domenica.

Porciglione (*Rallus aquaticus*):

la Regione Lazio intende consentire il prelievo dal 19 settembre 2021 al 31 gennaio 2022, in quanto:

- la normativa vigente (legge 157/1992 e L. R. 17/1995), prevede l'arco temporale terza domenica di settembre-31 gennaio;
- l'areale della popolazione italiana risulta essere vasto (maggiore di 20000 km², Boitani et al. 2002). Il numero di individui maturi è stimato in 6000-12000 e risulta stabile (BirdLife International 2004, Bricchetti & Fracasso 2004). Dunque la popolazione italiana non raggiunge le condizioni per essere classificata entro una delle categorie di minaccia (declino della popolazione del 30% in tre generazioni, ridotto numero di individui maturi e areale ristretto) e viene pertanto classificata a Minore Preoccupazione (LC) della lista rossa italiana IUCN;
- un periodo di caccia compreso tra la terza decade di settembre e il 31 gennaio risulta teoricamente compatibile con il periodo di fine riproduzione e dipendenza definito dal documento "Key Concepts";
- la data di inizio della migrazione prenuziale indicata nel documento "Key Concepts" coincide con l'inizio della terza decade di febbraio;
- il porciglione è una specie per la quale può essere richiesto il posticipo della chiusura della caccia al 10 febbraio;

- ha scelto, a maggior tutela degli altri rallidi, di unificare la data di chiusura della caccia delle specie appartenenti alla famiglia dei rallidi.
- la problematica evidenziata dall'ISPRA nella Guida relativa al disturbo derivante dall'attività venatoria nelle zone umide nel mese di settembre è affrontata e risolta nei termini di cui al Decreto 17 ottobre 2007 del Ministero dell'Ambiente, che impone nei territori ricadenti in Zone di Protezione Speciale (ZPS) caratterizzate dalla presenza di zone umide il divieto di caccia a tale specie in data antecedente al 1° ottobre, imposizione recepita nell'Allegato C della DGR 612 del 16 dicembre 2011 e riportata nel calendario venatorio;
- l'esercizio dell'attività venatoria nel mese di gennaio, nei territori ricadenti in tutte le ZPS della Regione Lazio, è consentita solo nei giorni di giovedì e domenica.

Volpe (*Vulpes vulpes*):

la Regione Lazio intende consentire il prelievo dal 19 settembre 2021 al 31 gennaio 2022, in quanto:

- la normativa vigente (legge 157/1992 e L. R. 17/1995), prevede l'arco temporale terza domenica di settembre-31 gennaio;
- valutata specie a Minor Preoccupazione (LC) della lista rossa italiana IUCN, per la sua ampia distribuzione, per la popolazione abbondante, per la tolleranza a una vasta varietà di habitat e perché è poco probabile che sia in declino abbastanza rapido per rientrare in una categoria di minaccia;
- l'ISPRA nel documento "Sintesi dello stato di conservazione delle specie oggetto di prelievo venatorio ai sensi della legge 11 febbraio 1992 n. 157 e successive modificazioni", relativamente alla specie nel paragrafo Problemi di conservazione connessi all'attività venatoria, riporta che "I metodi di stima delle popolazioni sono ben conosciuti e standardizzabili, ma vengono applicati solo in relativamente poche realtà locali e sono finalizzati a modulare le attività di controllo numerico piuttosto che il prelievo venatorio. Il periodo di caccia attualmente previsto dalla normativa nazionale risulta accettabile sotto il profilo biologico e tecnico. Il prelievo venatorio risulta complessivamente modesto ed in generale non sembra in grado di incidere sulla dinamica delle popolazioni. Le attività di controllo della Volpe, condotte dagli enti gestori ai sensi dell'art. 19 della Legge n. 157/1992, sono in grado di condizionare la consistenza e la dinamica delle popolazioni solo in casi limitati, ove si concentrano in maniera intensa e su aree di piccole dimensioni";
- per limitare il disturbo alle altre specie, nel mese di gennaio l'uso dei cani da seguita, per la caccia alla volpe, è consentito soltanto a squadre autorizzate dal Presidente della Regione Lazio esclusivamente nei territori ove è consentita la caccia in forma programmata o a gestione privata e non interessati dalle azioni di immissione di fauna selvatica a scopo di ripopolamento.
- è opportuno uniformare l'avvio del prelievo venatorio con le altre specie di piccola selvaggina stanziale.

Allodola (*Alauda arvensis*):

la Regione Lazio intende consentire il prelievo dal 02 ottobre 2021 al 30 dicembre 2021, in quanto:

- la normativa vigente (legge 157/1992 e L. R. 17/1995), prevede l'arco temporale terza domenica di settembre-31 dicembre;
- la popolazione italiana è stimata in 500.000-1.000.000 coppie ed è pari a circa il 3% di quella dell'Unione Europea (UE) e all'1.25% di quella continentale complessiva (BirdLife International 2004). Per l'UE i risultati del report Art.12 (<http://bd.eionet.europa.eu/article12/summary?period=1&subject=A247>) stimano la popolazione italiana in 350.000-500.000 coppie e quella UE in 24100000 – 36900000 coppie

(calcolando la media dei due valori del range sia per l'Italia che per la UE, la popolazione italiana ammonterebbe all'1,39% della popolazione UE).

Lo stato di conservazione dell'Allodola in Europa è allarmante in quanto la specie ha mostrato un marcato decremento di popolazione a livello europeo, stimato in circa un 55% nel periodo 1980-2014, e di un 20% nel periodo 2005-2014 (fonte: www.ebcc.info/index.php?ID=612). Esisterebbero però delle differenze tra le diverse popolazioni europee con quelle più orientali che risulterebbero più stabili (Figg. 1 e 2; Supplementary material in: BirdLife International 2015).

Anche in Italia la popolazione nidificante mostra un importante decremento, stimato nel 25-35% per il periodo 2000-2012 (Nardelli et al. 2015). Il decremento medio annuo per il nostro Paese è stato stimato nel 3.9 % (± 0.3) nel periodo 2000-2014 (Rete Rurale Nazionale LIPU 2015).

- La specie occupa, in periodo riproduttivo, tutto il territorio nazionale eccetto la Puglia meridionale e gran parte della Sicilia (Brichetti e Fracasso 2007). Più abbondante nella Pianura Padana e in alcuni settori dell'Italia centrale mentre al Sud (ad eccezione di alcune aree in Campania, Puglia e Basilicata) e nelle Isole le densità sono generalmente più basse (dati Progetto MITO2000; Sorace 2010); la distribuzione altitudinale è quasi bimodale (legata alla presenza degli ambienti aperti), con un picco nella fascia 0-200 m corrispondente alle abbondanti popolazioni della Pianura Padana e valori elevati anche oltre il 1200 m s.l.m., corrispondenti invece alle popolazioni montane, soprattutto appenniniche (Sorace 2010).
- nel documento “Key Concepts” la fine del periodo di riproduzione e dipendenza per questa specie nel nostro Paese non è segnalato. L'inizio della migrazione prenuziale previsto dal documento “Key Concepts” corrisponde al 20 febbraio (3° decade di febbraio).
- nel piano di gestione europeo dedicato a questa specie il prelievo venatorio è considerato un fattore di rischio di importanza medio-bassa, ma viene sottolineata la necessità che venga assicurata un'efficiente raccolta ed analisi dei dati relativi ai carnieri realizzati. Tale condizione non è ancora attuata in Italia e pertanto, seguendo il principio di precauzione, si rende opportuno stabilire un carnieri prudenziale, in attesa di poter formulare limiti di prelievo supportati dalle suddette statistiche.
- la fenologia e lo stato di conservazione di questa specie consigliano di evitare un prelievo venatorio a carico della popolazione nidificate in Italia prima dell'arrivo dei contingenti in migrazione, oltre che protratto durante l'inverno pertanto ha recepito l'indicazione espressa nelle Linee guida per la stesura dei calendari venatori dall'ISPRA, che: *“considera idoneo per la conservazione e la razionale gestione della specie un periodo di caccia esteso al massimo tra il 1° ottobre e il 31 dicembre”*.
- considerando altresì che il prelievo venatorio posticipato al 1° ottobre incide in massima parte sulle popolazioni migratrici provenienti dai contingenti dell'est Europa considerati stabili (Sceba S., G.I.L. Napoli - Progetto Alauda 2000-Indagine sulla migrazione autunnale sulla piana del Volturno (Caserta) in base all'attività di inanellamento: autunno 1998-2007);
- i dati riportati nella pubblicazione S. De Vita, M. Biondi: L'allodola alauda arvensis: migrazione post riproduttiva in un'area campione del centro Italia (1985-2010) – Uccelli d'Italia - U.D.I. XXXVIII: 82-84 (2013);
- in ossequio al principio di precauzione ha inserito un limite di prelievo giornaliero pari a 10 capi ed un limite di prelievo stagionale pari a 50 capi come previsto dal Piano di gestione nazionale approvato dalla Conferenza Stato-Regioni in data 15 febbraio 2018.

Beccaccia (*Scolopax rusticola*):

la Regione Lazio intende consentire il prelievo dal 02 ottobre 2021 al 20 gennaio 2022, in quanto:

- la normativa vigente (legge 157/1992 e L. R. 17/1995), prevede l'arco temporale terza domenica di settembre-31 gennaio;
- dei dati riportati nel "Monitoraggio della presenza della beccaccia nella tenuta di San Rossore (anni 2010-2013)" del Centro Interuniversitario di Ricerca sulla Selvaggina e sui Miglioramenti Ambientali ai fini Faunistico dell'Università di Pisa, laddove "...un intenso periodo di variabilità è stato registrato per le tre stagioni di monitoraggio, ad iniziare dalla fine del mese di gennaio e specialmente in febbraio-marzo. Questo periodo si può far corrispondere a quello di migrazione prenuziale, di ritorno alle aree di nidificazione della specie" con la conseguenza che "gli attuali periodi indicati dall'art.18 della L.157/92 per la beccaccia paiono compatibili con le esigenze di salvaguardia del periodo migratorio prenuziale di detta specie.";
- dei dati riportati in "Satellite telemetry of Woodcock wintering in Italy: first data" di Sorrenti et al. Svolto attraverso la telemetria satellitare e presentato al Congresso dell'International Union of Game Biologists a Bruxelles nell'agosto 2013, ove è dimostrato che le partenze per la migrazione prenuziale degli otto esemplari monitorati è avvenuta dall'Italia a partire dalla prima decade di marzo;
- dello studio recente sulla migrazione della beccaccia, eseguito con la tecnologia della telemetria satellitare, presentato al Congresso Internazionale del Gruppo di Lavoro su Beccaccia e Beccaccini di Wetlands International "Migration and movements of Eurasian Woodcock Scolopax rusticola wintering in Italy: results of a five - year project based on satellite tracking" (Tedeschi et al., 2017), che ha dimostrato che la migrazione pre nuziale della specie in Italia si verifica a partire dalla prima decade di marzo;
- dello studio pubblicato nel 2019 sulla rivista Current Zoology dal titolo "Interindividual variation and consistency of migratory behavior in the Eurasian woodcock", che riassume tutti i risultati della ricerca compiuta con la telemetria satellitare, dimostrando e confermando che le partenze per la migrazione pre-nuziale non avvengono prima dell'ultima decade di febbraio; la continuazione di questo studio ha portato ai primi risultati di 6 beccacce marcate con radiotrasmittitore satellitare in Liguria nel dicembre 2019, che confermano che non vi sono partenze per la migrazione prima della prima decade di marzo;
- nel 2015 è stata inserita nella categoria *Least concern* (di minima preoccupazione) a livello europeo sulla base dei criteri di classificazione delle Liste rosse IUCN applicati alle popolazioni nidificanti;
- la data di inizio della migrazione prenuziale indicata nel documento "Key Concepts" è individuata nella seconda decade di gennaio;
- la sovrapposizione di una decade tra la stagione della caccia e il periodo di migrazione prenuziale indicato nel documento "Key Concepts" è consentita dal documento "Guida alla disciplina della caccia nell'ambito della direttiva 79/409/CEE sulla conservazione degli uccelli selvatici - Direttiva Uccelli selvatici" (paragrafo 2.7.2) poiché è considerata una sovrapposizione "teorica" (in quanto è possibile che durante questo periodo non vi sia effettivamente alcuna sovrapposizione);
- ha inserito un limite di prelievo giornaliero pari a 2 capi ed un limite di prelievo stagionale pari a 20 capi, inferiore al limite suggerito dall'ISPRA rispettivamente di 3 e 20 capi;
- la caccia inizia alle ore 8.00 e termina mezzora prima rispetto agli orari previsti dal calendario per le altre specie, al fine di contrastare in modo ancor più efficace la pratica, peraltro vietata, della "posta" mattutina e serale;
- l'ISPRA nel documento "Sintesi dello stato di conservazione delle specie oggetto di prelievo venatorio ai sensi della legge 11 febbraio 1992 n. 157 e successive modificazioni", per questa specie rileva che "la migrazione post-riproduttiva ha inizio alla fine di agosto e termina in

novembre, con lo sviluppo massimo da metà ottobre a tutto novembre; la migrazione di ritorno ai quartieri riproduttivi ha luogo tra febbraio e la metà di aprile”;

- i dati riportati nella pubblicazione La Beccaccia Scolopax rusticola a Castel Fusano (RSNLR – RM) – Movimenti giornalieri e controllo del volo crepuscolare tra zone di riposo diurno e aree trofiche notturne. U.D.I. 42: 97-99 (2017) – S. De Vita;
- Sulla base dei più recenti approfondimenti della conoscenza sulla specie a livello nazionale regionale, che non trova nel parere ISPRA controargomentazioni dettagliate, sono state adottate una serie decisioni gestionali atte comunque a contenere l’impatto sulla specie in esame dell’attività venatoria, come quelle sui limiti massimi di prelievo per singolo cacciatore ed altre previsioni limitative in ordine agli orari e alle modalità di caccia alla beccaccia, previsioni che devono ritenersi idonee a garantire un equilibrato contemperamento tra le esigenze venatorie e quelle di protezione della beccaccia, anche in considerazione del fatto che la specie è qualificata “Least Concern” dalla “Red List od European Birds 2015”.
- Il Direttore regionale competente in materia, per la salvaguardia delle popolazioni svernanti di beccaccia, in occasione di eventi climatici avversi (ondate di gelo che si prolunghino per più di tre giorni consecutivi) può adottare un provvedimento di sospensione della caccia alla specie e relativa pubblicazione dello stesso sul sito regionale e sui principali mezzi di informazione.

Il Protocollo per la salvaguardia delle popolazioni svernanti della Beccaccia in occasione di eventi climatici avversi, elaborato dall’ISPRA, stabilisce i seguenti criteri per la definizione di “ondata di gelo”:

- brusco calo delle temperature minime (<10°C in 24 ore);
- temperature medie giornaliere inferiori a quelle della norma stagionale;
- temperature minime giornaliere molto basse;
- temperature massime sottozero (tali da impedire il disgelo);
- estensione minima del territorio interessato su base provinciale;
- durata dell’ondata di gelo stimata in 6-7 giorni.

Cesena (*Turdus pilaris*):

la Regione Lazio intende consentire il prelievo dal 02 ottobre 2021 al 31 gennaio 2022, in quanto:

- la normativa vigente (legge 157/1992 e L. R. 17/1995), prevede l’arco temporale terza domenica di settembre-31 gennaio;
- l’areale della popolazione italiana risulta essere vasto (maggiore di 20000 km², Boitani et al. 2002), il numero di individui maturi è stimato in 10000-20000 (BirdLife International 2004, Bricchetti & Fracasso 2008). Sulla base delle circa 280 coppie contattate in media annualmente nel corso del progetto MITO2000, la specie risulta in decremento del 53% nell’arco temporale 2000-2010 (LIPU & Rete Rurale Nazionale 2011, www.mito2000.it), mentre da altre indagini, non quantitative, non emerge un declino così marcato (BirdLife International 2004, Bricchetti & Fracasso 2008). Nonostante la situazione non sia dunque totalmente chiara, così come non lo sono le eventuali cause di diminuzione, sulla base dei dati MITO2000 è comunque possibile affermare un declino superiore al 30% in 10 anni (circa tre generazioni) e pertanto la specie viene classificata Vulnerabile (VU) secondo il criterio A. In Europa la specie versa in uno stato sicuro ed è in aumento in diversi Paesi limitrofi all’Italia (BirdLife International 2004), che è comunque situata al margine dell’areale. Per questa ragione, assieme al fatto che la specie è migratrice a corto raggio e svernante in Italia, non è possibile escludere immigrazione da fuori regione e la specie viene pertanto declassata a Quasi Minacciata (NT) della lista rossa italiana IUCN;

- ha recepito l'indicazione espressa nelle Linee guida per la stesura dei calendari venatori dall'ISPRA, che "considera idoneo per la conservazione e la razionale gestione della specie il posticipo *dell'apertura della caccia al 1° ottobre*".
- i dati riportati nella pubblicazione ISPRA Spina F. & Volponi S., 2008 - Atlante della Migrazione degli Uccelli in Italia. 2. Passeriformi. Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA). Tipografia SCR-Roma a pag. 222, nella tabella delle ricatture estere in Italia evidenziano che fra la prima e la seconda decade di gennaio non ci sono differenze nella percentuale di ricatture, mentre una leggera diminuzione si verifica nella terza decade e una ripresa si ha nella prima decade di febbraio, coincidente verosimilmente con l'inizio della migrazione prenuziale;
- nei dati contenuti nella pubblicazione Scebba S., 1987-I tordi in Italia, Editoriale Olimpia in base ad un'accurata analisi delle ricatture a livello nazionale suddivise per numero mensile e aree euring, si indica come il mese di febbraio sia il mese, di quelli interessati dalla migrazione prenuziale, con il più alto numero di ricatture coincidente presumibilmente con il picco massimo della migrazione che ha il suo inizio (come descritto dall'autore) per i suoi contingenti provenienti dalle aree nordiche in anticipo rispetto a quelli dell'Europa centrale, che si mantengono nei luoghi di svernamento più a lungo (tutto febbraio). Da ciò si può evincere che movimenti migratori iniziali possono essere ricondotti alla prima decade di febbraio (FEB 1), dato che per i due gruppi le presenze si mantengono costanti per tutto gennaio e da febbraio si registra un calo marcato a carico delle popolazioni nordiche;
- nei dati contenuti nella pubblicazione INFS (ora ISPRA) "Licheri D., Spina F., 2002 – Biodiversità dell'avifauna italiana: variabilità morfologica nei Passeriformi (parte II. Alaudidae – Sylviidae). Biol. Cons. Fauna", gli autori affermano a pag.108: "*A fronte di un calo marcato nelle catture tra dicembre e gennaio, un successivo aumento si osserva nella terza decade di gennaio, con totali che scendono progressivamente fino ad aprile*";
- l'ISPRA nel documento "Sintesi dello stato di conservazione delle specie oggetto di prelievo venatorio ai sensi della legge 11 febbraio 1992 n. 157 e successive modificazioni", per questa specie riporta (pag.146): che "la migrazione post-riproduttiva avviene tra ottobre e dicembre, con massima concentrazione tra novembre e metà dicembre; quella pre-riproduttiva si sviluppa tra la fine di gennaio e la metà di aprile, con picco a febbraio-metà marzo.";
- la bibliografia citata nella "Relazione tecnico-scientifica sull'individuazione delle decadi riferite all'Italia nel documento "Key concepts of article 7(4) of directive 79/409/EEC" a cura di Andreotti A., Serra L., Spina F. INFS 2004, in tutti gli otto lavori, citati alle pagg. 49-50, tratti dalla letteratura venatoria italiana, riporta che la migrazione prenuziale ha inizio a partire dal mese di febbraio;
- per quanto sopra riportato è evidente che l'inizio del periodo di migrazione prenuziale prevalentemente indicato per l'Italia ricade tra l'ultima decade di gennaio e le prime di febbraio. Pertanto pur volendo prendere, nella più conservativa delle ipotesi, a riferimento la terza decade di gennaio la sovrapposizione di una decade è consentita dal paragrafo 2.7.2 del documento "Guida alla disciplina della caccia nell'ambito della direttiva 79/409/CEE sulla conservazione degli uccelli selvatici - Direttiva Uccelli selvatici" e permette la chiusura del prelievo venatorio al 31 gennaio non pregiudicando lo stato di conservazione della specie;
- la nota trasmessa dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare a tutte le Regioni e Province autonome con PNM. Registro Ufficiale U0006947 del 4 aprile 2017 - avente ad oggetto "Determinazione delle date d'inizio della migrazione primaverile ai fini della definizione dei calendari venatori regionali" che richiama la nota ISPRA prot. 12006/A4C del 13 marzo 2017, allegata al parere ISPRA, la quale evidenzia che, sulla base delle ultime valutazioni tecniche - ritenendo necessario determinare le date d'inizio della migrazione

primaverile secondo un approccio di *Flyway* - i periodi di chiusura della caccia a tordo bottaccio e cesena possono essere posticipati di una decade rispetto ai limiti attualmente indicati dai Key Concepts, nelle more di un nuovo atlante europeo delle migrazioni, proprio in relazione all'utilizzo condiviso dei dati raccolti nei vari paesi mediterranei, portando la data d'inizio della migrazione di ritorno alla terza decade di gennaio;

- che la Regione Lazio, anche per la stagione venatoria 2021/2022, intende stipulare accordi con le Regioni Toscana, Umbria e Marche per l'interscambio dei cacciatori come previsto dalla D.C.R. del 29 luglio 1998, n. 450 e che tali regioni prevedono la caccia alla cesena a fine gennaio.

Tecnicamente si può ritenere sostenibile per la specie cesena una chiusura della caccia a fine gennaio. Per omogeneità ha scelto di unificare la data di chiusura della caccia a fine gennaio delle specie appartenenti alla famiglia dei turdidi.

Ritenuto pertanto, per la cesena, di stabilire la data di chiusura al 31 gennaio in quanto teoricamente compatibile con il periodo di inizio della migrazione prenuziale, alla luce di quanto riportato al paragrafo 2.7.2 della "Guida alla disciplina della caccia nell'ambito della direttiva 79/409/CEE sulla conservazione degli uccelli selvatici" secondo cui la sovrapposizione di una decade tra la stagione della caccia e il periodo della migrazione prenuziale è considerata una sovrapposizione teorica in quanto è possibile che durante questo periodo non vi sia effettivamente alcuna sovrapposizione, ammettendo quindi un certo margine di flessibilità (paragrafo 2.7.9), confermato dall'interpretazione dell'ISPRA di cui alla nota con prot. n. 29844T-A 11 del 13 settembre 2010;

Tordo bottaccio (*Turdus philomelos*):

la Regione Lazio intende consentire il prelievo dal 02 ottobre 2021 al 31 gennaio 2022, in quanto:

- la normativa vigente (legge 157/1992 e L. R. 17/1995), prevede l'arco temporale terza domenica di settembre-31 gennaio;
- l'areale della popolazione italiana risulta essere vasto (maggiore di 20000 km², Boitani et al. 2002). Il numero di individui maturi è stimato in 400000-600000 (Brichetti & Fracasso 2008) ed è risultato in incremento nel periodo 2000-2010 (LIPU & Rete Rurale Nazionale 2011, www.mito2000.it). Pertanto, la popolazione italiana non raggiunge le condizioni per essere classificata entro una delle categorie di minaccia (declino della popolazione del 30% in tre generazioni, ridotto numero di individui maturi e areale ristretto) e viene quindi classificata a Minore Preoccupazione (LC) della lista rossa italiana IUCN;
- il Tordo bottaccio è specie nidificante (estiva) sulle Alpi, più scarsa e localizzata sugli Appennini, parzialmente sedentaria, con una popolazione complessiva stimata in 100.000-300.000 coppie e tendenza alla stabilità o ad incrementi locali. L'Italia viene raggiunta regolarmente da popolazioni migratrici e svernanti provenienti da altri Paesi europei.
- ha recepito l'indicazione espressa nelle Linee guida per la stesura dei calendari venatori dall'ISPRA, che: "*considera idoneo per la conservazione e la razionale gestione della specie il posticipo dell'apertura della caccia al 1° ottobre*".
- i dati riportati dalla pubblicazione "Il tordo bottaccio *Turdus philomelos* a Castel Fusano – RNSLR – (Roma) status e fenologia. (S. De Vita & M. Biondi). 15° Convegno Italiano di Ornitologi. Cervia 21-25 settembre 2011", previo monitoraggio di un'area campione (Castel Fusano) sul litorale laziale durato 11 anni, evidenziano che: "Localmente la fase di migrazione prenuziale avviene a partire dalla III decade di febbraio con numeri ancora modesti per arrivare ad un picco tra la I e la II decade di marzo (68.7 ind. medi DS = 12) con buone presenze fino alla I decade di aprile per affievolirsi fino alla II decade ed esaurirsi poi entro la fine di aprile (nessun individuo è stato avvistato durante la III decade di aprile). Rispetto all'andamento stagionale delle riprese italiane di soggetti inanellati all'estero (n 1.272) (Volponi e Spina,

2008), l'area, pur manifestando un andamento migratorio post-riproduttivo sostanzialmente sovrapponibile, sembrerebbe divergere dai dati nazionali specialmente durante la stagione invernale che evidenzia invece picchi invernali a partire dalla III decade di gennaio da noi localmente non riscontrati”;

- i dati del “*Programma di Studio Degli Uccelli di Interesse Venatorio Nel Lazio*” - Relazione Conclusiva a Cura Di Dott. M. Sacchi, Dott. S. Volponi, Dott. F. Spina INFS 2006, in base all'analisi delle catture in quattro punti della regione Lazio tra cui uno ubicato nell'isola di Ventotene (quindi frequentata quasi esclusivamente da esemplari in migrazione), confermano che, pur non essendo attivo l'inanellamento nelle prime 4 pentadi di gennaio, e dato lo scarso numero di soggetti inanellati nella pentade 5 (2 esemplari) e 0 nella pentade 6, un movimento di migrazione prenuziale seppur minimo si verifica a partire dalla pentade 7 (FEB 1) per poi scemare e iniziare a crescere nuovamente in modo rilevante dalla pentade 10 (probabile reale inizio della migrazione prenuziale), come confermato dalle affermazioni che gli stessi autori riportano nella scheda descrittiva del tordo bottaccio presente nello studio: “*Le popolazioni migratrici sono di passo da fine settembre a novembre e in febbraio-marzo*”;
- i dati forniti dall'INFS (ora ISPRA) nella pubblicazione “Atlante della distribuzione geografica e stagionale degli uccelli inanellati in Italia negli anni 1980-1994” Biologia e conservazione della fauna, volume 103, 1999, evidenziano, come riportato nel testo, che “il passo di ritorno ha luogo a partire dal mese di febbraio.” (pag. 183);
- nei dati contenuti nella pubblicazione INFS (ora ISPRA) “Licheri D., Spina F., 2002 – Biodiversità dell'avifauna italiana: variabilità morfologica nei Passeriformi (parte II. Alaudidae – Sylviidae). Biol. Cons. Fauna, 112: 1-208”; gli autori affermano a pag.111: “*I dati di inanellamento indicano quindi che la migrazione di ritorno va da febbraio ad aprile*”;
- nei dati forniti dall'ISPRA nella pubblicazione “Spina F. & Volponi S., 2008 - Atlante della Migrazione degli Uccelli in Italia. 2. Passeriformi. Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA). Tipografia SCR-Roma, a pag. 228 si afferma: “*La massima parte delle catture si riferisce alla migrazione autunnale, che ha luogo tra fine settembre e fine novembre, mentre il passo di ritorno, numericamente ben più modesto per quanto concerne i dati di inanellamento, ha luogo a partire da febbraio, come suggerito anche dall'andamento dell'indice d'abbondanza*”;
- nei dati riportati nella pubblicazione Scebba S., 1987-I tordi in Italia, *Migrazione e svernamento in Italia di alcune specie appartenenti al genere “TURDUS”*: sintesi ed analisi delle riprese; Editoriale Olimpia, in base ad un'accurata analisi delle ricatture a livello nazionale suddivise per numero mensile e zone Euring, si rileva come mese massimo di ricatture il mese di Febbraio (pag.73 fig. 7), il cui inizio coincide con l'inizio della migrazione prenuziale, come per altro ribadito dallo stesso autore a pag. 20 : “*In tutto il mese di Febbraio è presente una notevole attività migratoria che continua in Marzo seppur in tono minore*”;
- la bibliografia citata nella “Relazione tecnico-scientifica sull'individuazione delle decadi riferite all'Italia nel documento “Key concepts of article 7(4) of directive 79/409/EEC” a cura di Andreotti A., Serra L., Spina F. INFS 2004; nei sedici lavori citati alle pagg. 42-45, tratti dalla letteratura venatoria italiana, in tre lavori viene individuato l'inizio della migrazione prenuziale nella fine del mese di gennaio mentre in tredici lavori la migrazione prenuziale viene collocata a partire dal mese di febbraio;
- i dati riportati nella pubblicazione Scebba S., Soprano M., Sorrenti M. 2014. Timing of the spring migration of the Song Thrush *Turdus philomelos* through southern Italy. Ring 36: 23-31.
- nei dati riportati nella pubblicazione Brichetti P. & Fracasso G., 2008 Ornitologia italiana vol. 5 turdidae-cisticolidae oasi Alberto Perdisa editore Bologna, un'analisi delle catture e delle ricatture a livello nazionale (Macchio e al. 1999, Licheri e Spina 2002, 2005) porta gli autori ad

affermare: “*Movimenti tra metà settembre-novembre (max. fine settembre-inizio novembre picchi prima-seconda decade di ottobre), con anticipi da metà agosto e ritardi fino a metà dicembre, e tra metà febbraio-aprile (max. marzo-metà aprile), con anticipi da inizio febbraio e ritardi fino a inizio maggio*”.

- la nota trasmessa dal Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare a tutte le Regioni e Province autonome con PNM. Registro Ufficiale U0006947 del 4 aprile 2017 - avente ad oggetto “Determinazione delle date d’inizio della migrazione primaverile ai fini della definizione dei calendari venatori regionali” che richiama la nota ISPRA prot. 12006/A4C del 13 marzo 2017, allegata al parere ISPRA, la quale evidenzia che, sulla base delle ultime valutazioni tecniche - ritenendo necessario determinare le date d’inizio della migrazione primaverile secondo un approccio di *Flyway* - i periodi di chiusura della caccia a tordo bottaccio e cesena possono essere posticipati di una decade rispetto ai limiti attualmente indicati dai Key Concepts, nelle more di un nuovo atlante europeo delle migrazioni, proprio in relazione all’utilizzo condiviso dei dati raccolti nei vari paesi mediterranei, portando la data d’inizio della migrazione di ritorno alla terza decade di gennaio;
- che la Regione Lazio, anche per la stagione venatoria 2021/2022, intende stipulare accordi con le Regioni Toscana, Umbria e Marche per l’interscambio dei cacciatori come previsto dalla D.C.R. del 29 luglio 1998, n. 450 e che tali regioni prevedono la caccia al tordo bottaccio a fine gennaio.

Tecnicamente si può ritenere sostenibile per la specie tordo bottaccio una chiusura della caccia a fine gennaio. Per omogeneità ha scelto di unificare la data di chiusura della caccia a fine gennaio delle specie appartenenti alla famiglia dei turdidi.

Ritenuto pertanto, per il tordo bottaccio, di stabilire la data di chiusura al 31 gennaio in quanto teoricamente compatibile con il periodo di inizio della migrazione prenuziale, alla luce di quanto riportato al paragrafo 2.7.2 della “Guida alla disciplina della caccia nell’ambito della direttiva 79/409/CEE sulla conservazione degli uccelli selvatici” secondo cui la sovrapposizione di una decade tra la stagione della caccia e il periodo della migrazione prenuziale è considerata una sovrapposizione teorica in quanto è possibile che durante questo periodo non vi sia effettivamente alcuna sovrapposizione, ammettendo quindi un certo margine di flessibilità (paragrafo 2.7.9), confermato dall’interpretazione dell’ISPRA di cui alla nota con prot. n. 29844T-A 11 del 13 settembre 2010.

Tordo sassello (*Turdus iliacus*):

la Regione Lazio intende consentire il prelievo dal 02 ottobre 2021 al 31 gennaio 2022, in quanto:

- la normativa vigente (legge 157/1992 e L. R. 17/1995), prevede l’arco temporale terza domenica di settembre-31 gennaio;
- la valutazione è Non Applicabile (NA) della lista rossa italiana IUCN in quanto la nidificazione della specie in Italia è irregolare (Brichetti & Fracasso 2008);
- il Tordo sassello non nidifica nel nostro Paese se non in modo raro ed occasionale (area alpina). L’Italia viene raggiunta da popolazioni migratrici e svernanti provenienti da altri Paesi europei e dall’Asia occidentale;
- ha recepito l’indicazione espressa nelle Linee guida per la stesura dei calendari venatori dall’ISPRA, che: “*considera idoneo per la conservazione e la razionale gestione della specie il posticipo dell’apertura della caccia al 1° ottobre*”.
- i dati forniti dall’ISPRA nella pubblicazione “Spina F. & Volponi S., 2008 - Atlante della Migrazione degli Uccelli in Italia. 2. Passeriformi. Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA).

Tipografia SCR-Roma”, pag. 238, evidenziano nella terza decade di gennaio un aumento delle ricatture verosimilmente coincidente con l’inizio della migrazione prenuziale;

- nei dati riportati nella pubblicazione Scebba S., 1987-I tordi in Italia, Migrazione e svernamento in Italia di alcune specie appartenenti al genere “TURDUS”: sintesi ed analisi delle riprese; Editoriale Olimpia, in base ad un’accurata analisi delle ricatture a livello nazionale suddivise per numero mensile e zone Euring (Pag. 81 tab. 15), si rileva una sostanziale parità delle stesse nei mesi di Gennaio e Febbraio. In base ad un’analisi particolareggiata si afferma: “*Tra la seconda metà di Febbraio e la prima di Marzo sono concentrate le riprese primaverili che, in Aprile sono del tutto assenti*” (pag. 30);
- nei dati riportati nella pubblicazione Brichetti P. & Fracasso G., 2008 Ornitologia italiana vol. 5 turdidae-cisticolidae oasi Alberto Perdisa editore Bologna, un’analisi delle catture e delle ricatture a livello nazionale (Macchio e al. 1999, Licheri e Spina 2002, 2005) porta gli autori ad affermare (pag. 31): “*Movimenti tra fine settembre-inizio dicembre (max. fine ottobre-novembre), con anticipi da metà settembre e ritardi a metà dicembre, e tra febbraio-aprile (max febbraio-inizio marzo) con anticipi da fine gennaio*”;
- l’ISPRA nel documento: “Sintesi dello stato di conservazione delle specie oggetto di prelievo venatorio ai sensi della legge 11 febbraio 1992 n. 157 e successive modificazioni” per questa specie riporta (pag.158): “Fenologia della migrazione: la migrazione post-riproduttiva ha luogo tra la fine di settembre e gli inizi di dicembre, con un picco collocabile tra la fine di ottobre e novembre. La migrazione prenuziale inizia a febbraio e si protrae fino ad aprile.”;
- la bibliografia citata nella “Relazione tecnico-scientifica sull’individuazione delle decadi riferite all’Italia nel documento “Key concepts of article 7(4) of directive 79/409/EEC” a cura di Andreotti A., Serra L., Spina F. INFS 2004; in tutti i dieci lavori, citati alle pagg. 47-48, tratti dalla letteratura venatoria italiana, viene riportato che la migrazione prenuziale ha inizio a partire dal mese di febbraio;
- i dati riportati in "Andreotti A., Bendini L., Piacentini D. & Spina F., 2001 - *Redwing Turdus iliacus migration in Italy: an analysis of ringing recoveries*. Ringing and migration, 20", dove in riferimento all’inizio della migrazione prenuziale, in base ad un’analisi delle catture e delle ricatture, gli autori rilevano che la specie abbandona l’Italia dalla metà di febbraio fino a fine marzo (cfr. *Prato et al. 1980, Erard & Jarry 1991, Glutz von Blotzheim 1988, Handrinos & Akriotis 1997, Oliosio 1995, Santos Martinez 1982, Scebba 1987, Verheyen 1947, Zink 1981*)”;
- che la Regione Lazio, anche per la stagione venatoria 2021/2022, intende stipulare accordi con le Regioni Toscana, Umbria e Marche per l’interscambio dei cacciatori come previsto dalla D.C.R. del 29 luglio 1998, n. 450 e che tali regioni prevedono la caccia al tordo sassello a fine gennaio;
- ha limitato il carniere giornaliero a non più di dieci capi.

Per quanto sopra riportato è evidente che l’inizio del periodo di migrazione prenuziale prevalentemente indicato per l’Italia ricade tra l’ultima decade di gennaio e le prime di febbraio. Pertanto pur volendo prendere, nella più conservativa delle ipotesi, a riferimento la terza decade di gennaio la sovrapposizione di una decade è consentita dal paragrafo 2.7.2 del documento “Guida alla disciplina della caccia nell’ambito della direttiva 79/409/CEE sulla conservazione degli uccelli selvatici - Direttiva Uccelli selvatici” e permette la chiusura del prelievo venatorio al 31 gennaio non pregiudicando lo stato di conservazione della specie.

Tecnicamente si può ritenere sostenibile per la specie tordo sassello una chiusura della caccia a fine gennaio. Per omogeneità ha scelto di unificare la data di chiusura della caccia a fine gennaio delle specie appartenenti alla famiglia dei turdidi.

Ritenuto pertanto, per il tordo sassello, di stabilire la data di chiusura al 31 gennaio in quanto teoricamente compatibile con il periodo di inizio della migrazione prenuziale.

Colombaccio (*Columba palumbus*):

la Regione Lazio intende consentire il prelievo dal 02 ottobre 2021 al 10 febbraio 2022, in quanto:

- la normativa vigente (legge 157/1992 e L. R. 17/1995), prevede l'arco temporale terza domenica di settembre-31 gennaio e con le modifiche apportate dalla Legge 4 giugno 2010, n. 96 è previsto che le regioni possano posticipare la chiusura della caccia a specie determinate non oltre la prima decade di febbraio, dopo aver acquisito il parere dell'ISPRA al quale devono uniformarsi (art. 18, comma 2, l. 157/1992);
- il colombaccio è una specie per la quale può essere richiesto il posticipo della chiusura della caccia al 10 febbraio;
- l'areale della popolazione italiana risulta essere vasto (maggiore di 20000 km², Boitani et al. 2002). Il numero di individui maturi è stimato in 80000-160000 e risulta in aumento (BirdLife International 2004) in particolare nel periodo 2000-2010 (LIPU & Rete Rurale Nazionale 2011, www.mito2000.it). La popolazione italiana non raggiunge quindi le condizioni per essere classificata entro una delle categorie di minaccia (declino della popolazione, ridotto numero di individui maturi e areale ristretto) e viene quindi classificata a Minore Preoccupazione (LC) della lista rossa italiana IUCN;
- la specie è valutata in incremento come popolazione nidificante in Italia da uno studio recente (Rete Rurale Nazionale & LIPU (2011). Gli andamenti di popolazione degli uccelli comuni in Italia 2000-2010. MIPAAF);
- In Italia il Colombaccio nidifica ampiamente, a partire dal comparto alpino e quindi lungo tutta la penisola e nelle isole maggiori, ma con distribuzione frammentata. Si è verificata una recente espansione dell'areale ed un incremento della popolazione, più evidente nelle regioni settentrionali e centrali. Il colombaccio migra regolarmente attraverso l'Italia ed è presente anche come svernante;
- Il Colombaccio mostra un'estensione eccezionale del periodo riproduttivo, perciò la "Guida alla disciplina della caccia" giudica accettabile la sovrapposizione parziale del periodo di caccia con quello riproduttivo (si veda in particolare il § 3.4.31), anche in considerazione del buono stato di conservazione di cui la specie gode in Europa, confermata peraltro dai trend recenti osservati in Italia. Va inoltre osservato che la migrazione post-riproduttiva di questa specie nel nostro Paese inizia alla fine del mese di settembre e raggiunge il picco durante il mese di ottobre.
- la data di inizio della migrazione prenuziale indicata nel documento "Key Concepts" coincide con l'inizio della terza decade di febbraio;
- ha limitato il carniere giornaliero a non più di dieci capi nel periodo 1 ottobre - 31 gennaio, e non più di cinque capi nel periodo di febbraio.

ISPRA si è espresso favorevolmente al posticipo al 10 febbraio.

Cornacchia grigia (*Corvus corone cornix*):

la Regione Lazio intende consentire il prelievo dal 19 settembre 2021 al 13 gennaio 2022, in quanto:

- la normativa vigente (legge 157/1992 e L. R. 17/1995), prevede l'arco temporale terza domenica di settembre-31 gennaio e con le modifiche apportate dalla Legge 4 giugno 2010, n. 96 è previsto che le regioni possano posticipare la chiusura della caccia a specie determinate non oltre la prima decade di febbraio, dopo aver acquisito il parere dell'ISPRA al quale devono uniformarsi (art. 18, comma 2, l. 157/1992);
- l'areale della popolazione italiana risulta essere maggiore di 20000 km² e in espansione. Il numero di individui maturi è superiore ai 10000 e l'andamento è risultato in incremento nel periodo 2000-2010 (LIPU & Rete Rurale Nazionale 2011, www.mito2000.it). La specie è

numerosa e non sembra raggiungere le condizioni per essere classificata entro una delle categorie di minaccia (declino della popolazione del 30% in tre generazioni, ridotto numero di individui maturi e areale ristretto) e viene pertanto classificata a Minore Preoccupazione (LC) della lista rossa italiana IUCN;

l'ISPRA nel documento "Sintesi dello stato di conservazione delle specie oggetto di prelievo venatorio ai sensi della legge 11 febbraio 1992 n. 157 e successive modificazioni", relativamente alla specie nel paragrafo Problemi di conservazione connessi all'attività venatoria, riporta che: *"Il prelievo venatorio risulta complessivamente modesto ed in generale non sembra in grado di incidere sulla dinamica delle popolazioni. Il periodo di caccia attualmente previsto dalla normativa nazionale risulta accettabile sotto il profilo biologico e tecnico; il prelievo anticipato al primo di settembre, nella modalità da appostamento fisso o temporaneo, ai sensi art.18, comma 2 della Legge n. 157/1992 può essere ritenuto accettabile"*.

Gazza (*Pica pica*):

la Regione Lazio intende consentire il prelievo dal 19 settembre 2021 al 13 gennaio 2022, in quanto:

- la normativa vigente (legge 157/92 e L. R. 17/1995), prevede l'arco temporale terza domenica di settembre-31 gennaio e con le modifiche apportate dalla Legge 4 giugno 2010, n. 96 è previsto che le regioni possano posticipare la chiusura della caccia a specie determinate non oltre la prima decade di febbraio, dopo aver acquisito il parere dell'ISPRA al quale devono uniformarsi (art. 18, comma 2, l. 157/1992);
- l'areale della popolazione italiana risulta essere vasto (maggiore di 20000 km², Boitani et al. 2002). Il numero di individui maturi è stimato in 400000-1000000 (BirdLife International 2004) e risulta in incremento moderato nel periodo 2000-2010 (LIPU & Rete Rurale Nazionale 2011, www.mito2000.it). La specie in Italia pertanto non sembra raggiungere le condizioni per essere classificata entro una delle categorie di minaccia (declino della popolazione del 30% in tre generazioni, ridotto numero di individui maturi e areale ristretto) e viene pertanto classificata a Minore Preoccupazione (LC) della lista rossa italiana IUCN;

l'ISPRA nel documento "Sintesi dello stato di conservazione delle specie oggetto di prelievo venatorio ai sensi della legge 11 febbraio 1992 n. 157 e successive modificazioni", relativamente alla specie nel paragrafo Problemi di conservazione connessi all'attività venatoria, riporta che: *"Il prelievo venatorio risulta complessivamente modesto ed in generale non sembra in grado di incidere sulla dinamica delle popolazioni. Il periodo di caccia attualmente previsto dalla normativa nazionale risulta accettabile sotto il profilo biologico e tecnico; il prelievo anticipato al primo di settembre, nella modalità da appostamento fisso o temporaneo, ai sensi art.18, comma 2 della Legge n. 157/1992 può essere ritenuto accettabile"*.

Ghiandaia (*Garrulus glandarius*)

la Regione Lazio intende consentire il prelievo dal 02 ottobre 2021 al 10 febbraio 2022, in quanto:

- la normativa vigente (legge 157/1992 e L. R. 17/1995), prevede l'arco temporale terza domenica di settembre-31 gennaio e con le modifiche apportate dalla Legge 4 giugno 2010, n. 96 è previsto che le regioni possano posticipare la chiusura della caccia a specie determinate non oltre la prima decade di febbraio, dopo aver acquisito il parere dell'ISPRA al quale devono uniformarsi (art. 18, comma 2, l. 157/1992);
- l'areale della popolazione italiana risulta essere vasto (maggiore di 20000 km², Boitani et al. 2002). Il numero di individui maturi è stimato in 400000-800000 (BirdLife International 2004) e l'andamento è risultato in incremento moderato nel periodo 2000-2010 (LIPU & Rete Rurale Nazionale 2011, www.mito2000.it). La specie in Italia pertanto non sembra raggiungere le

condizioni per essere classificata entro una delle categorie di minaccia (declino della popolazione del 30% in tre generazioni, ridotto numero di individui maturi e areale ristretto) e viene pertanto classificata a Minore Preoccupazione (LC) della lista rossa italiana IUCN;

- la ghiandaia è una specie per la quale può essere richiesto il posticipo della chiusura della caccia al 10 febbraio;

l'ISPRA nel documento "Sintesi dello stato di conservazione delle specie oggetto di prelievo venatorio ai sensi della legge 11 febbraio 1992 n. 157 e successive modificazioni", relativamente alla specie nel paragrafo Problemi di conservazione connessi all'attività venatoria, riporta che: *"Il prelievo venatorio risulta complessivamente modesto ed in generale non sembra in grado di incidere sulla dinamica delle popolazioni. Il periodo di caccia attualmente previsto dalla normativa nazionale risulta accettabile sotto il profilo biologico e tecnico; il prelievo anticipato al primo di settembre, nella modalità da appostamento fisso o temporaneo, ai sensi art.18, comma 2 della Legge n. 157/1992 può essere ritenuto accettabile"*

ISPRA si è espresso favorevolmente al posticipo al 10 febbraio.

Starna (*Perdix perdix*):

la Regione Lazio intende consentire il prelievo dal 02 ottobre 2021 al 29 novembre 2021, in quanto:

- la normativa vigente (legge 157/1992 e L. R. 17/1995), prevede l'arco temporale terza domenica di settembre-31 dicembre;
- l'areale di distribuzione è maggiore di 20000 Km² (Boitani et al. 2002) e il numero di individui maturi è stato stimato in 4000-8000 (BirdLife International 2004); si tratta quasi unicamente di individui provenienti da allevamenti immessi a scopo venatorio, che in molti casi hanno formato popolazioni che si autosostengono. Da una recente indagine (ISPRA, dati inediti) non emerge con chiarezza se sul Gran Sasso sia ancora presente una popolazione naturale non contaminata geneticamente da individui immessi per ripopolamenti e neppure se quella che potrebbe essere stata l'ultima popolazione naturale italiana si sia mai estinta o meno. Il rischio di contaminazione per la popolazione abruzzese è da ritenersi comunque elevato (Randi 2008). A causa della scarsità di dati affidabili riguardanti la popolazione del Gran Sasso, è stato deciso, contrariamente a quanto pubblicato nella precedente lista rossa (LIPU & WWF 1999) di non trattare la specie a livello di sottospecie nella presente versione della Lista Rossa degli uccelli nidificanti in Italia. A livello specifico la popolazione italiana non rientra in nessuna categoria di minaccia (declino della popolazione del 30% in tre generazioni, ridotto numero di individui maturi e areale ristretto) e pertanto viene classificata a Minore preoccupazione (LC) della lista rossa italiana IUCN. Ciononostante, si auspica che quanto prima vengano approfondite indagini mirate a determinare lo status di eventuali popolazioni autoctone;
- la Regione Lazio ha recepito l'indicazione espressa nelle Linee guida per la stesura dei calendari venatori dall'ISPRA: *"Un periodo di caccia compreso tra il 1° ottobre ed il 30 novembre risulta accettabile sotto il profilo biologico e tecnico e compatibile con il periodo di fine della riproduzione e dipendenza definito dal documento Key Concepts" (3° decade di settembre)"*;
- ha limitato il carniere giornaliero a non più di un capo e il carniere stagionale a non più di cinque capi, quindi verosimilmente una buona parte dei cacciatori termina l'attività venatoria per il raggiungimento del limite di prelievo prima della prevista data di chiusura;
- a maggiore protezione della specie, recependo le indicazioni dell'ISPRA, ha limitato fortemente le aree dove è possibile il prelievo, infatti la caccia alla starna è possibile:
 - nelle aree ove gli Ambiti Territoriali di Caccia (ATC) accertano l'avvenuta stabilizzazione di popolazioni reintrodotte e, attraverso un costante monitoraggio, dimostrino la sostenibilità del prelievo venatorio, che comunque non deve superare il 15% della consistenza autunnale

stimata, anche in relazione con il successo riproduttivo annuale di ogni popolazione ed il relativo piano di conservazione;

- nelle aree oggetto di interventi di gestione attiva secondo le previsioni dei piani di prelievo proposti dagli Ambiti Territoriali di Caccia o dalle Aziende Faunistico Venatorie approvati dalla Direzione Regionale Agricoltura, Promozione della Filiera e della Cultura del Cibo, Caccia e Pesca, Foreste condizionati dall'esistenza e consistenza, in ciascuna area o distretto, di densità comunque in grado di garantire la sostenibilità del prelievo stesso,

Gli ATC propongono, prima dell'inizio della stagione venatoria, le aree di apertura della caccia alla starna (*Perdix perdix*) specificando la metodologia impiegata per la quantificazione della popolazione presente, la quota di prelievo stabilita e le modalità individuate per la verifica del raggiungimento di detta quota.

Cinghiale (*Sus scrofa*):

la Regione Lazio intende consentire il prelievo dal 01 novembre 2021 al 31 gennaio 2022, in quanto:

- l'articolo 18 commi 1 e 2 legge 157/1992, prevede il periodo 1 novembre-31 gennaio con la possibilità di anticipare al 1 ottobre nel rispetto dell'arco temporale;
- l'articolo 34 (*Specie cacciabili e periodi di attività venatoria*) della L.R. 17/1995 comma 1 lettera d) prevede il periodo 1 novembre-31 gennaio;
- specie molto abbondante e in espansione, dannosa per l'agricoltura a causa della sua alta densità di popolazione. Per queste ragioni la specie viene valutata A Minor Preoccupazione (LC) della lista rossa italiana IUCN;
- l'ISPRA nel documento: "Sintesi dello stato di conservazione delle specie oggetto di prelievo venatorio ai sensi della legge 11 febbraio 1992 n. 157 e successive modificazioni" relativamente alla specie nel paragrafo: Problemi di conservazione connessi all'attività venatoria, riporta che: "Il periodo di caccia previsto dalla normativa nazionale risulta accettabile sotto il profilo biologico e tecnico per questa specie, se la caccia viene praticata in battuta o braccata".

PRESO ATTO che il mantenimento dell'attuale data di chiusura della caccia (fine gennaio) appare accettabile in funzione della necessità di adottare tempi e modi di prelievo omogenei per le diverse specie, nell'ambito del gruppo degli anatidi, poiché il disturbo originato dall'attività venatoria rappresenta un elemento critico per questi animali che hanno abitudini fortemente gregarie, formano stormi polispecifici e frequentano ambienti aperti. Da ciò l'opportunità di concentrare l'attività venatoria in maniera uniforme, nel periodo di più elevata tollerabilità per la maggior parte delle specie ("Sintesi dello stato di conservazione delle specie oggetto di prelievo venatorio ai sensi della legge 11 febbraio 1992 n. 157 e successive modificazioni", a cura di Barbara Franzetti e Silvano Toso, gennaio 2009);

PRESO ATTO che le date sopra riportate non individuano chiusure differenziate per il gruppo dei turdidi per evitare il rischio di confusione e di abbattimenti involontari di specie simili, come auspicato dall'ISPRA e al paragrafo 2.6 della "Guida alla disciplina della caccia nell'ambito della direttiva 79/409/CEE sulla conservazione degli uccelli selvatici";

DATO ATTO che la L.R. 17/95 all'art. 34, comma 10 recita: "*L'addestramento e l'allenamento dei cani da caccia è consentito, senza possibilità di sparo, dalla terza domenica d'agosto con esclusione dei due giorni precedenti l'apertura stessa, nei soli giorni della settimana nei quali è consentita la caccia, nei terreni liberi da colture in atto o incolti, per i quali non sussista il divieto di caccia. L'addestramento non è comunque consentito a distanza inferiore a mt. 500 da zone di*

tutela faunistica. La stessa attività può essere sospesa con provvedimento della provincia per particolari ragioni di tutela e di incremento della fauna.”;

CONSIDERATO che l'attività di addestramento e allenamento dei cani viene tradizionalmente svolta alle prime ore del mattino in relazione alle temperature elevate tipiche del periodo estivo, in sintonia quindi con quanto raccomandato dall'ISPRA, e che tale inizio anticipato giova anche al benessere del cane consentendogli di riabituarsi gradualmente all'attività dopo mesi di riposo forzato; si accolgono le indicazioni fornite da ISPRA in merito all'orario, e si dispone consentire l'addestramento e l'allenamento dei cani, senza possibilità di sparo, ai sensi della L.R. 17/95 art. 34, comma 10:

- dal 15 agosto 2021 al 30 agosto 2021 compresi dal sorgere del sole alle ore 11.00;
- dal 01 settembre 2021 al 16 settembre 2021 compresi dal sorgere del sole alle ore 19.00;

lasciando così intercorrere quasi un mese tra l'inizio dell'attività di addestramento e l'apertura della caccia, per gli effetti positivi che la presenza del cane ha nell'abituare la fauna a comportamenti di fuga e di difesa prima dell'apertura della stagione venatoria, senza incidere peraltro sul prelievo della stessa, così stimolando il selvatico ad istintive reazioni di allontanamento verso un rifugio più sicuro;

VISTA la nota prot. n. 0008600 del 17/04/2012 del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, avente ad oggetto: “Stesura dei calendari venatori per la stagione 2012/2013 ...”, con la quale il Ministero, nelle more dell'adozione di piani di gestione nazionali per le specie aventi uno stato di conservazione insoddisfacente, suggerisce alle Regioni per la stesura dei calendari venatori per l'anno 2012/2013, in un'ottica di mediazione temporanea e seguendo il principio di precauzione, di adottare, per le specie con uno stato di conservazione non favorevole, carnieri prudenziali, a carattere giornaliero e stagionale;

VISTA la nota prot. n. 0008783 del 20/04/2015 del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, avente ad oggetto: “Stesura dei Piani di gestione per le specie di avifauna di interesse nazionale”, con la quale il Ministero invita nuovamente l'ISPRA a procedere nella realizzazione dei piani di gestione, e nel frattempo, in un'ottica conservazionistica e di mediazione temporanea, ritiene che anche per la prossima stagione venatoria potrebbero essere adottati, per le specie con uno stato di conservazione non favorevole, carnieri prudenziali, a carattere giornaliero e stagionale, sui quali l'ISPRA, ai sensi della normativa vigente, è tenuto ad esprimere il proprio parere;

RITENUTO opportuno di fissare, come suggerito dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali (nota prot. n. 0008600 del 17/04/2012 e nota prot. n. 0008783 del 20/04/2015) e dalla “guida per la stesura dei calendari venatori ai sensi della legge 157/1992, così come modificata dalla legge comunitaria 2009, art. 42”, nell'ottica di mediazione temporanea e seguendo il principio di precauzione idoneo alla conservazione di queste specie e la loro razionale gestione, un limite di carnieri giornaliero e stagionale prudenziale, per le specie:

- beccaccia, rispettivamente di 2 e 20 capi per cacciatore;
- tortora, rispettivamente di 5 e 20 capi per cacciatore (indicazione ISPRA calendario 2018/2019);
- beccaccino, canapiglia, codone, frullino, marzaiola, mestolone e quaglia, rispettivamente di 5 e 25 capi per cacciatore;
- tordo sassello carnieri giornaliero pari a 10 capi;

PRESO ATTO della nota prot. n. U0006947 del 4 aprile 2017 trasmessa dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare a tutte le Regioni e Province Autonome,

avente ad oggetto “Determinazione delle date d’inizio della migrazione primaverile ai fini della definizione dei calendari venatori regionali”, che richiama la nota ISPRA prot. 12006/A4C del 13 marzo 2017, la quale evidenzia che, sulla base delle ultime valutazioni tecniche – ritenendo necessario determinare le date d’inizio della migrazione primaverile secondo un approccio di *Flyway* – i periodi di chiusura della caccia a tordo bottaccio e cesena possono essere posticipati di una decade rispetto ai limiti attualmente indicati dai Key Concept, nelle more di un nuovo atlante europeo delle migrazioni, proprio in relazione all’utilizzo condiviso dei dati raccolti nei vari paesi mediterranei, portando la data d’inizio della migrazione di ritorno alla terza decade di gennaio;

PRESO ATTO che l’ISPRA con la nota prot. n. 12006/A4 C del 13.03.2017 recante ad oggetto “Nuovo approccio per la determinazione delle date di migrazione e sua applicazione nell’ambito dei pareri sui calendari venatori regionali”, ha comunicato al Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare che: *“esclusivamente nelle more della disponibilità dei risultati delle prime analisi di fenologia collegate all’atlante per queste due specie di Turdidi (cesena e tordo bottaccio) e prevedendo il contributo innovativo delle indicazioni derivanti dalla definizione di isocrone di movimento nell’ambito dell’intero bacino del Mediterraneo, con conseguente possibilità di una nuova determinazione degli attuali contenuti dei KC, ISPRA è del parere che la data di inizio della migrazione di ritorno possa essere posticipata, per tali specie, di una decade rispetto all’attuale, portandola alla terza decade del mese di gennaio, con possibilità di prelievo fino al 20 gennaio.”*;

VISTA la nota prot. n. 0039696 del 28/05/2020 del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, avente ad oggetto: “prelievo venatorio e gestione delle specie Pavoncella e Moriglione”, con la quale il Ministero ha comunicato a tutte le Regioni e Province Autonome che: *“...risulta massimamente urgente per le specie moriglione e pavoncella, già oggetto di esplicito richiamo a seguito dell’iscrizione negli allegati dell’Accordo AEWA, sospenderne la caccia. La caccia delle due specie sopra richiamate appare in contrasto con le prescrizioni di cui all’articolo 7 della “Direttiva Uccelli” e il rischio dell’avvio di una procedura di infrazione da parte della Commissione europea, con conseguenti danni a carico dell’erario, deve con ogni mezzo essere scongiurato”*.

RITENUTO opportuno, nelle more dell’adozione di piani di gestione nazionali per le specie Pavoncella e Moriglione e di una più attenta valutazione in coordinamento con le altre Regioni ed in sede di Conferenza Stato-Regioni, per il principio di precauzione, procedere alla sospensione temporanea per la stagione 2021-2022 del prelievo delle specie Pavoncella e Moriglione;

VISTA la nota prot. n. 0029730 del 22/03/2021 del Ministero della transizione ecologica avente ad oggetto: “Accordo, ai sensi dell’articolo 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997 n. 281, su proposta del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, sul Piano di gestione nazionale per la tortora selvatica. Nota Presidenza del Consiglio dei Ministri – DAR- n. prot. 1787 P-4.37.2.14 del 28 gennaio 2021”.

PRESO ATTO che per la specie tortora la Commissione Ambiente ed energia ha espresso all’unanimità dei presenti nella seduta del 23 aprile scorso parere favorevole sul Piano di gestione nazionale, a condizione che sia prevista la preapertura per un massimo di tre giornate;

PRESO ATTO che l’ultima versione del Piano di gestione nazionale per la tortora selvatica di gennaio 2021 prevede la riduzione del periodo di prelievo rispetto a quanto previsto dalla legge 157/1992 ai mesi di settembre e ottobre, un carniere giornaliero di 5 capi e un carniere stagionale di

20 capi;

CONSIDERATO che, in conformità con la procedura di cui all'articolo 34, comma 3 della legge regionale n. 17 del 1995, per addivenire alla formulazione dell'allegato "Calendario Venatorio 2021-2022", sono stati sentiti:

- gli Ambiti Territoriali di Caccia;
- le Aree Decentrate Agricoltura della Direzione Regionale Agricoltura, Promozione della Filiera e della Cultura del Cibo, Caccia e Pesca, Foreste;
- il Comitato tecnico faunistico venatorio regionale;
- l'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA);

PRESO ATTO che la Regione Lazio con deliberazione della Giunta regionale 16 dicembre 2011, n. 612, avente ad oggetto "Rete Europea Natura 2000: misure di conservazione da applicarsi nelle Zone di protezione Speciale (ZPS) e nelle Zone Speciali di Conservazione (ZSC). Sostituzione integrale della Deliberazione della Giunta Regionale 16 maggio 2008, n. 363, come modificata dalla Deliberazione della Giunta regionale 7 dicembre 2008, n. 928", ha mantenuto il divieto di utilizzo di munizionamento a pallini di piombo all'interno delle zone umide;

RITENUTO opportuno, a maggior tutela delle specie di uccelli acquatici, estendere il divieto di utilizzo di munizionamento a pallini di piombo all'interno di tutte le zone umide del territorio della Regione Lazio, quali laghi naturali e artificiali, stagni, paludi, acquitrini, lanche e lagune d'acqua dolce, salata, salmastra, nonché nel raggio di 150 metri dalle rive più esterne;

CONSIDERATO che il Calendario venatorio regionale 2021-2022 recepisce totalmente le prescrizioni ed i divieti di cui Deliberazione della Giunta regionale 16 dicembre 2011, n. 612, avente ad oggetto "Rete Europea Natura 2000: misure di conservazione da applicarsi nelle Zone di protezione Speciale (ZPS) e nelle Zone Speciali di Conservazione (ZSC). Sostituzione integrale della Deliberazione della Giunta Regionale 16 maggio 2008, n. 363, come modificata dalla Deliberazione della Giunta regionale 7 dicembre 2008, n. 928";

PRESO ATTO che la Sentenza del TAR Lazio, Sez. I Ter, n. 01845/2014, sul ricorso al Calendario venatorio e regolamento per la stagione venatoria 2013/2014, in merito alla caccia in aree Rete Europea Natura 2000 così si esprimeva: "*..... si desume che il calendario impugnato subordina l'attività venatoria nelle ZPS a specifiche e più stringenti disposizioni, garantendone la compatibilità con gli obiettivi di conservazione dei relativi habitat.*";

RITENUTO opportuno recepire anche nel calendario venatorio e regolamento per la stagione venatoria 2021/2022 le seguenti indicazioni della Direzione Regionale Infrastrutture, Ambiente e Politiche Abitative:

- Gli ATC devono comunicare alla struttura regionale competente, prima dell'inizio della stagione venatoria, le aree di apertura della caccia alla starna (*Perdix perdix*) specificando la metodologia impiegata per la quantificazione della popolazione presente, la quota di prelievo stabilita e le modalità individuate per la verifica del raggiungimento di detta quota;
- necessità di ribadire il divieto di rilascio di specie di galliformi alloctone sul territorio regionale, a scopo di allenamento e addestramento cani o per altri scopi, con specifico riferimento alla coturnice orientale o chukar (*Alectoris chukar*) e alla quaglia giapponese (*Coturnix japonica*);

VISTE le modifiche ed integrazioni apportate alla Legge 157/1992 dalla Legge 4 giugno 2010, n. 96 “Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - Legge comunitaria 2009” (pubblicata sul SO n. 138 alla GURI 25 giugno 2010 n. 146) che, tra l'altro, prevedono che le regioni possano posticipare la chiusura della caccia a specie determinate non oltre la prima decade di febbraio, dopo aver acquisito il parere dell'ISPRA al quale devono uniformarsi (art. 18, comma 2, l. 157/1992);

PRESO ATTO, altresì, che in sede di Comitato Tecnico Faunistico Venatorio Regionale (CTFVR) è emersa, ai sensi della sopra richiamata previsione normativa, la richiesta di prevedere ad un posticipo della chiusura della caccia alla prima decade di febbraio 2022 per le specie: colombaccio (*Columba palumbus*) e ghiandaia (*Garrulus glandarius*);

ATTESO che, in relazione alle caratteristiche di fenologia, distribuzione e consistenza nel Lazio oltre che di status di conservazione, a supporto motivazionale delle scelte in termini di prelievo venatorio a carico delle sopra indicate specie rileva che:

Colombaccio (*Columba palumbus*)

- A livello europeo la specie presenta uno stato generale di conservazione definito sicuro (*BirdLife International, 2004*) e le popolazioni risultano in incremento annuo significativo, maggiore del 5% (*Rete Rurale Nazionale & Lipu, 2014*);
- nel Lazio la specie mostra una distribuzione piuttosto uniforme nei settori collinari ed interni della Regione con un ampliamento dell'area di distribuzione regionale accompagnato da un netto aumento di densità. Anche nel Lazio, come in altre regioni centrali e settentrionali, la specie è interessata da un processo dinamico di ampliamento dell'areale di nidificazione e di consistente aumento degli effettivi nidificanti;
- la data di inizio della migrazione prenuziale indicata nel documento “Key Concepts” coincide con l'inizio della terza decade di febbraio;
- ai sensi del Documento ISPRA “*Sintesi dello stato di conservazione delle specie oggetto di prelievo venatorio ai sensi della legge 11 febbraio 1992 n. 157 e successive modificazioni*” è una specie per la quale può essere richiesto il posticipo della chiusura dell'attività venatoria, esclusivamente in modalità da appostamento, alla prima decade di febbraio;

Ghiandaia (*Garrulus glandarius*):

- A livello europeo la specie è attualmente considerata in buono stato di conservazione (*BirdLife International, 2004*);
- l'ISPRA nel documento “*Sintesi dello stato di conservazione delle specie oggetto di prelievo venatorio ai sensi della legge 11 febbraio 1992 n. 157 e successive modificazioni*” relativamente alla specie nel paragrafo, Problemi di conservazione connessi all'attività venatoria, riporta che: “Il prelievo venatorio risulta complessivamente modesto ed in generale non sembra in grado di incidere sulla dinamica delle popolazioni”;
- la Ghiandaia è una specie stanziale ampiamente diffusa sul territorio laziale e per la quale può essere richiesto il posticipo della chiusura della caccia al 10 febbraio in quanto non coincidente con il periodo riproduttivo.

VISTA la nota della Direzione Regionale Agricoltura, Promozione della Filiera e della Cultura del Cibo, Caccia e Pesca, Foreste prot. n. 0391584 del 03/05/2021 con la quale è stata inviata

all'ISPRA la proposta dell'Amministrazione regionale di consentire dal giorno 02 febbraio al giorno 10 febbraio 2021 l'esercizio venatorio alle seguenti specie:

- colombaccio (*Columba palumbus*);
- ghiandaia (*Garrulus glandarius*).

VISTO il parere dell'ISPRA, trasmesso con nota protocollo n. 26324 del 21/05/2021, che evidenzia la compatibilità del provvedimento in oggetto con lo stato di conservazione delle specie che di seguito si riporta:

- "Per quanto concerne il posticipo della chiusura della caccia a **Colombaccio** e **Ghiandaia** al 10 febbraio 2022 si osserva che la data non coincide con il periodo riproduttivo delle specie indicato nel documento "Key Concepts". Inoltre entrambi le specie risultano ampiamente diffusi sul territorio nazionale e presentano uno stato generale di conservazione definito sicuro. Il rischio di confusione con altre specie non cacciabili nel medesimo periodo può essere considerato trascurabile e la modalità di caccia consentita (appostamento fisso o temporaneo) e gli ambienti generalmente frequentati riducono sostanzialmente il rischio di disturbo per altre specie sensibili. L'estensione del periodo di caccia al 10 febbraio appare misura tecnicamente accettabile e non risulta in contrasto né con le indicazioni contenute nel documento "Guida alla disciplina della caccia nell'ambito della direttiva 79/409/CEE sulla conservazione degli uccelli selvatici" (§§ 2.6.3-2.6.13; §§ 2.6.1 e 2.6.2) prodotto dalla Commissione Europea, né con le indicazioni di cui all'art. 18, comma 2, della L. 157/92 relative all'arco temporale massimo di prelievo venatorio. Tuttavia, nel caso di condizioni climatiche e ambientali estreme che si verificano a fine inverno, si invita codesta Amministrazione a considerare la possibilità della sospensione del prelievo venatorio in particolare per il Colombaccio.";

PRESO ATTO che il vincolo del non superamento dell'arco temporale massimo, come previsto dall'art. 18, comma 2, della legge n. 157/1992, risulta rispettato in quanto la Regione Lazio ha previsto, per le specie colombaccio (*Columba palumbus*) e ghiandaia (*Garrulus glandarius*), di non autorizzare la preapertura ed una apertura dell'attività venatoria posticipata al 2 ottobre 2021 rispetto alla data 19/09/2021 potenzialmente prevista ai sensi dell'art. 18, comma 1, legge 157/1992;

CONSIDERATO che nelle Zone di Protezione Speciale (ZPS) nel mese di gennaio, ai sensi della Deliberazione della Giunta Regionale del 16 dicembre 2011 n. 612 Allegato B, la caccia è consentita per soli due giorni, fissati dal calendario venatorio 2021-2022 nei giorni di giovedì e domenica;

RITENUTO opportuno nelle Zone di Protezione Speciale (ZPS) prevedere anche nel periodo dal 02 al 10 febbraio 2021, compresi, l'esercizio dell'attività venatoria nei soli giorni di giovedì e domenica;

RITENUTO opportuno, ai sensi dell'art. 18, comma 2, della l. 157/1992, disporre, nel territorio della Regione Lazio, il posticipo della chiusura dell'attività venatoria alle seguenti specie:

- colombaccio (*Columba palumbus*);

– ghiandaia (*Garrulus glandarius*);
al giorno 10 febbraio 2022, compresa tale data;

RITENUTO opportuno rinviare a successivo provvedimento:

- l'approvazione di specifiche misure a tutela dell'orso bruno marsicano;
- la regolamentazione dell'attività venatoria nel territorio dell'Isola di Ponza;
- la disciplina della caccia al cinghiale in braccata e in girata per la stagione venatoria 2021-2022.

VISTI i documenti tecnici:

- *“CALENDARIO VENATORIO REGIONALE E REGOLAMENTO PER LA STAGIONE VENATORIA 2021-2022 NEL LAZIO”*, allegato al presente decreto, di cui costituisce parte integrante e sostanziale, (Allegato 1), redatto tenuto conto delle indicazioni e prescrizioni richiamate;
- *“POSTICIPO AL GIORNO 10 FEBBRAIO 2022 DELLA CHIUSURA DELLA CACCIA ALLE SPECIE: COLOMBACCIO E GHIANDAIA. STAGIONE VENATORIA 2021/2022”*, allegato al presente decreto, di cui costituisce parte integrante e sostanziale, (Allegato 2), redatto tenuto conto delle indicazioni e prescrizioni richiamate;

RITENUTO di dover adottare e pubblicare:

- il *“CALENDARIO VENATORIO REGIONALE E REGOLAMENTO PER LA STAGIONE VENATORIA 2021/2022 NEL LAZIO”*, allegato come parte integrante e sostanziale al presente decreto (Allegato 1);
- il *“POSTICIPO AL GIORNO 10 FEBBRAIO 2021 DELLA CHIUSURA DELLA CACCIA ALLE SPECIE: COLOMBACCIO E GHIANDAIA. STAGIONE VENATORIA 2021/2022”*, allegato come parte integrante e sostanziale al presente decreto (Allegato 2);

DECRETA

In conformità con le premesse che qui si intendono integralmente richiamate,

1. Di adottare il *“CALENDARIO VENATORIO REGIONALE E REGOLAMENTO PER LA STAGIONE VENATORIA 2021/2022 NEL LAZIO”*, allegato come parte integrante e sostanziale al presente decreto (Allegato 1).
2. Di adottare il *“POSTICIPO AL GIORNO 10 FEBBRAIO 2022 DELLA CHIUSURA DELLA CACCIA ALLE SPECIE: COLOMBACCIO E GHIANDAIA. STAGIONE VENATORIA 2021/2022”*, allegato come parte integrante e sostanziale al presente decreto (Allegato 2).

Avverso il presente Decreto è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di giorni centoventi.

Il presente Decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio.

Il Presidente
Nicola Zingaretti



Allegato 1

***ASSESSORATO AGRICOLTURA, FORESTE,
PROMOZIONE DELLA FILIERA E DELLA
CULTURA DEL CIBO, PARI OPPORTUNITA'***

**DIREZIONE REGIONALE AGRICOLTURA,
PROMOZIONE DELLA FILIERA E DELLA
CULTURA DEL CIBO, CACCIA E PESCA,
FORESTE**

AREA POLITICHE DI PREVENZIONE E CONSERVAZIONE
DELLA FAUNA SELVATICA E GESTIONE DELLE RISORSE DELLA
PESCA E DELL'ACQUACOLTURA

*Legge Regionale 2 maggio 1995, n. 17
NORME PER LA TUTELA DELLA FAUNA SELVATICA E LA
GESTIONE PROGRAMMATA DELL'ESERCIZIO VENATORIO*

**CALENDARIO VENATORIO REGIONALE
E REGOLAMENTO PER LA STAGIONE
2021-2022 NEL LAZIO**

Titolo I – Stagione venatoria

Articolo 1

(Stagione venatoria e giornate di caccia)

1. La stagione venatoria ha inizio il 19 settembre 2021 e termina il 31 gennaio 2022 compresi, fatto salvo quanto previsto dal presente calendario venatorio.
2. Per l'intera stagione venatoria la caccia è consentita tre giorni per ogni settimana, che il titolare della licenza può scegliere fra quelli di lunedì, mercoledì, giovedì, sabato e domenica.
3. Ai sensi dell'Allegato B della DGR 612 del 16 dicembre 2011 in tutte le Zone di Protezione Speciale (ZPS) della Regione Lazio, vigono i seguenti divieti, applicabili a tutte le tipologie di habitat:

nelle aree in cui l'attività venatoria è consentita:

- è vietato l'esercizio dell'attività venatoria nel mese di gennaio, con l'eccezione della caccia da appostamento fisso e temporaneo e in forma vagante nei giorni di giovedì e domenica, nonché con l'eccezione della caccia agli ungulati per i quali valgono le disposizioni contenute nel presente calendario venatorio;
- è vietato l'utilizzo di munizionamento a pallini di piombo all'interno delle zone umide, quali laghi, stagni, paludi, acquitrini, lanche e lagune d'acqua dolce, salata e salmastra, nonché nel raggio di 150 metri dalle rive più esterne;
- è vietata l'attività venatoria relativamente alla Moretta (*Aythya fuligula*);
- è vietato lo svolgimento dell'attività di addestramento di cani da caccia prima dell'1 settembre e dopo la chiusura della stagione venatoria, ad esclusione delle Zone per l'allenamento e l'addestramento dei cani e per le gare cinofile sottoposte a procedura di valutazione positiva ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. 357/1997 e successive modificazioni;

Ai sensi dell'Allegato C della DGR 612 del 16 dicembre 2011:

nelle aree in cui l'attività venatoria è consentita:

- nelle ZPS caratterizzate da presenza di corridoi di migrazione e nelle ZPS caratterizzate dalla presenza di valichi montani, isole e penisole rilevanti per la migrazione dei passeriformi e di altre specie ornitiche è vietata l'attività venatoria in data antecedente al 1° ottobre, con l'eccezione della caccia agli ungulati;
- nelle ZPS caratterizzate dalla presenza di zone umide è vietata in data antecedente al 1° ottobre l'apertura dell'attività venatoria relativamente alle specie codone (*Anas acuta*), marzaiola (*Anas querquedula*), mestolone (*Anas clypeata*), alzavola (*Anas crecca*), canapiglia (*Anas strepera*), fischione (*Anas penelope*), moriglione (*Aythya ferina*), folaga (*Fulica atra*), gallinella d'acqua (*Gallinula chloropus*), porciglione (*Rallus aquaticus*), beccaccino (*Gallinago gallinago*), beccaccia (*Scolopax rusticola*), frullino (*Lymnocyptes minimus*), pavoncella (*Vanellus vanellus*).

4. Ai fini della previsione contenuta nel Piano Faunistico Venatorio Regionale approvato dal Consiglio Regionale con deliberazione n. 450/98, a partire dal 02 ottobre 2021, ad ogni cacciatore che ha la residenza anagrafica nel Lazio è consentito l'esercizio venatorio alla fauna selvatica migratoria, negli altri Ambiti Territoriali di Caccia (A.T.C.) ricompresi nel territorio regionale, per un numero complessivo di venti giornate, senza pagamento della quota d'iscrizione.

5. Il divieto di utilizzo di munizionamento a pallini di piombo è esteso all'interno di tutte le zone umide del territorio della Regione Lazio, quali laghi naturali e artificiali, stagni, paludi, acquitrini, lanche e lagune d'acqua dolce, salata, salmastra, nonché nel raggio di 150 metri dalle rive più esterne.
6. Gli Ambiti Territoriali di Caccia (ATC) provvedono al monitoraggio degli abbattimenti selettivi e inviano all'Area Politiche di Prevenzione e Conservazione della Fauna Selvatica e Gestione delle Risorse della Pesca e dell'Acquacoltura i relativi dati.

Articolo 2
(Giornata venatoria)

1. L'esercizio venatorio è consentito da un'ora prima del sorgere del sole fino al tramonto secondo gli orari definiti per periodi quindicinali, sulla base dell'orario ufficiale dell'osservatorio astronomico di Roma e di seguito indicati, che tengono già conto del periodo in cui vige l'ora legale:

dal 19 settembre 2021	al 30 settembre 2021	dalle ore 6.00	alle ore 19.00	(ora legale)
dal 02 ottobre 2021	al 14 ottobre 2021	dalle ore 6.10	alle ore 18.35	(ora legale)
dal 16 ottobre 2021	al 30 ottobre 2021	dalle ore 6.30	alle ore 18.15	(ora legale)
dal 31 ottobre 2021	al 15 novembre 2021	dalle ore 5.50	alle ore 16.55	(ora solare)
dal 17 novembre 2021	al 29 novembre 2021	dalle ore 6.05	alle ore 16.40	(ora solare)
dal 01 dicembre 2021	al 15 dicembre 2021	dalle ore 6.20	alle ore 16.35	(ora solare)
dal 16 dicembre 2021	al 30 dicembre 2021	dalle ore 6.30	alle ore 16.40	(ora solare)
dal 01 gennaio 2022	al 15 gennaio 2022	dalle ore 6.35	alle ore 16.50	(ora solare)
dal 16 gennaio 2022	al 31 gennaio 2022	dalle ore 6.30	alle ore 17.10	(ora solare)

(Gli orari indicati sono arrotondati ai 5 minuti)

2. Fanno eccezione:
 - la caccia alla specie beccaccia (*Scolopax rusticola*) che inizia alle ore 8.00 e termina mezz'ora prima degli orari di cui al comma 1;
 - la caccia di selezione agli ungulati che segue gli orari previsti dai piani di abbattimento selettivi approvati.

Titolo II – Esercizio della caccia

Articolo 3
(Modalità e forme di caccia)

1. L'esercizio venatorio è consentito, dal 19 settembre 2021 al 31 gennaio 2022 compresi, nelle forme previste dalla legge regionale n. 17/95, art. 30 comma 1. L'esercizio venatorio in forma vagante è consentito anche con l'ausilio del cane. Dal 01 gennaio 2022 al 31 gennaio 2022, l'uso del cane da seguita è consentito esclusivamente nei casi previsti nei seguenti comma 2 e 3.
2. Il Presidente della Regione ha facoltà di autorizzare, stabilendone le modalità, l'uso dei cani da seguita a squadre autorizzate per la caccia alla volpe nel periodo dal 01 gennaio 2022 al 31

gennaio 2022, esclusivamente nei territori ove è consentita la caccia in forma programmata o a gestione privata e non interessati dalle azioni di immissione di fauna selvatica a scopo di ripopolamento.

3. L'esercizio venatorio con l'ausilio del cane da seguita è consentito dal 01 gennaio 2022 al 31 gennaio 2022 compresi, limitatamente alla caccia alla specie cinghiale (*Sus scrofa*).
4. La preparazione degli appostamenti temporanei di caccia non deve essere effettuata mediante taglio di piante da frutto o, comunque, d'interesse economico, salvo che non si tratti di residui della potatura, né con l'impiego di parti di piante appartenenti alla flora spontanea protetta, di cui alla Legge Regionale 19 settembre 1974, n. 61.
5. Gli appostamenti temporanei non possono essere installati prima di tre ore dall'inizio dell'orario di caccia stabilito al precedente articolo 2, comma 1, il sito dell'appostamento temporaneo, al termine dell'azione di caccia, deve essere liberato del materiale usato a cura di colui che ne ha fruito.
6. Il cacciatore è tenuto alla raccolta dei bossoli delle cartucce sparate. È altresì tenuto, prima di lasciare l'appostamento, alla raccolta dei bossoli intorno al sito usato.
7. Non è consentito l'esercizio venatorio in forma vagante a meno di 200 metri da ogni appostamento temporaneo di caccia, quando il medesimo sia in effettivo servizio.
8. Non è consentito installare un appostamento temporaneo di caccia a meno di 100 metri da un altro appostamento temporaneo di caccia.
9. Non è consentita la posta serale e mattutina alla beccaccia (*Scolopax rusticola*), la posta serale alla lepre europea (*Lepus europaeus*), né la caccia da appostamento sotto qualsiasi forma al beccaccino (*Gallinago gallinago*).
10. Ai sensi dell'art. 5, comma 5 bis della L.R. n. 17/1995 è consentito l'uso come richiami vivi dei derivati domestici del germano reale e del piccione selvatico (*Colomba livia*) provenienti da allevamento.
11. Al fine di tutelare la sicurezza della pratica venatoria, è fatto obbligo a tutti i cacciatori che esercitano la caccia al cinghiale su tutto il territorio destinato a caccia programmata e nelle aziende Faunistico venatorie di indossare giubbini ad alta visibilità di colore giallo o arancione, è consigliato anche l'uso del cappello ad alta visibilità; è altresì consigliato a tutti i cacciatori che praticano la caccia vagante di indossare almeno un capo di abbigliamento (cappello, copricapo, giubbino, ecc.) ad alta visibilità.

Articolo 4 (Carniere)

1. Per ogni giornata di caccia consentita, ciascun cacciatore non potrà abbattere complessivamente più di tre capi fra quelli appartenenti alle sottoelencate specie di fauna selvatica, e comunque con i limiti indicati a fianco di ciascuna specie:

lepre europea (<i>Lepus europaeus</i>)	1 capo
starna (<i>Perdix perdix</i>)	1 capo

beccaccia (<i>Scolopax rusticola</i>)	2 capi
coniglio selvatico (<i>Oryctolagus cuniculus</i>)	2 capi
fagiano (<i>Phasianus colchicus</i>)	2 capi

2. Per le specie consentite a norma del presente calendario, per ogni giornata di caccia, il carniere di ciascun titolare di licenza di caccia non può superare, compresi quelli di cui al comma 1, il **limite complessivo di venti capi**, e comunque con i limiti di seguito indicati:
- non più di cinque capi per ogni specie di: beccaccino (*Gallinago gallinago*), canapiglia (*Anas strepera*), codone (*Anas acuta*), frullino (*Lymnocyptes minimus*), marzaiola (*Anas querquedula*), mestolone (*Anas clypeata*), quaglia (*Coturnix coturnix*) e tortora (*Streptopelia turtur*);
 - non più di dieci capi per ogni specie di: allodola (*Alauda arvensis*), alzavola (*Anas crecca*), colombaccio (*Columba palumbus*), fischione (*Anas penelope*), folaga (*Fulica atra*), germano reale (*Anas platyrhynchos*), tordo sassello (*Turdus iliacus*).
3. Per l'intera stagione venatoria 2021/2022, a ciascun cacciatore è consentito abbattere complessivamente:
- non più di cinque capi per ogni specie di: lepre europea (*Lepus europaeus*) e starna (*Perdix perdix*);
 - non più di quindici capi della specie fagiano (*Phasianus colchicus*) e tortora (*Streptopelia turtur*);
 - non più di venti capi della specie beccaccia (*Scolopax rusticola*);
 - non più di venticinque capi per ogni specie di: beccaccino (*Gallinago gallinago*), canapiglia (*Anas strepera*), codone (*Anas acuta*), frullino (*Lymnocyptes minimus*), marzaiola (*Anas querquedula*), mestolone (*Anas clypeata*) e quaglia (*Coturnix coturnix*);
 - non più di cinquanta capi della specie allodola (*Alauda arvensis*).

Tabella riassuntiva art. 4 commi 1, 2 e 3

SPECIE	limite giornaliero	limite stagionale
lepre europea (<i>Lepus europaeus</i>)	1 capo	5 capi
starna (<i>Perdix perdix</i>)	1 capo	5 capi
beccaccia (<i>Scolopax rusticola</i>)	2 capi	20 capi
coniglio selvatico (<i>Oryctolagus cuniculus</i>)	2 capi	non previsto
fagiano (<i>Phasianus colchicus</i>)	2 capi	15 capi
tortora (<i>Streptopelia turtur</i>)	5 capi	15 capi
beccaccino (<i>Gallinago gallinago</i>)	5 capi	25 capi
canapiglia (<i>Anas strepera</i>)	5 capi	25 capi
codone (<i>Anas acuta</i>)	5 capi	25 capi
frullino (<i>Lymnocyptes minimus</i>)	5 capi	25 capi
marzaiola (<i>Anas querquedula</i>)	5 capi	25 capi
mestolone (<i>Anas clypeata</i>)	5 capi	25 capi
quaglia (<i>Coturnix coturnix</i>)	5 capi	25 capi
allodola (<i>Alauda arvensis</i>),	10 capi	50 capi
alzavola (<i>Anas crecca</i>)	10 capi	non previsto
colombaccio (<i>Columba palumbus</i>)	10 capi	non previsto
fischione (<i>Anas penelope</i>)	10 capi	non previsto
folaga (<i>Fulica atra</i>)	10 capi	non previsto
germano reale (<i>Anas platyrhynchos</i>)	10 capi	non previsto
tordo sassello (<i>Turdus iliacus</i>)	10 capi	non previsto
cesena (<i>Turdus pilaris</i>)	20 capi	non previsto

cinghiale (<i>Sus scrofa</i>)	20 capi	non previsto
cornacchia grigia (<i>Corvus corone cornix</i>)	20 capi	non previsto
gallinella d'acqua (<i>Gallinula chloropus</i>)	20 capi	non previsto
gazza (<i>Pica pica</i>)	20 capi	non previsto
ghiandaia (<i>Garrulus glandarius</i>)	20 capi	non previsto
merlo (<i>Turdus merula</i>)	20 capi	non previsto
porciglione (<i>Rallus aquaticus</i>)	20 capi	non previsto
tordo bottaccio (<i>Turdus philomelos</i>)	20 capi	non previsto
volpe (<i>Vulpes vulpes</i>)	20 capi	non previsto

4. Nelle Aziende Faunistico Venatorie (AFV), il prelievo venatorio, per le specie determinanti il proprio indirizzo faunistico e comunque ricomprese negli elenchi di cui al successivo articolo 7, comma 1, fatto salvo quanto disposto al successivo comma 6 del medesimo articolo, è attuato secondo le previsioni contenute nei piani di prelievo annuali approvati dalle competenti Aree Decentrate Agricoltura della Direzione Regionale Agricoltura Promozione della Filiera e della Cultura del Cibo, Caccia e Pesca, Foreste, senza limite di carniere giornaliero. Per le specie non determinanti l'indirizzo faunistico, il prelievo venatorio è attuato secondo le limitazioni previste dal presente Calendario Venatorio.
5. Nelle Aziende Agri-Turistico-Venatorie (AATV) sono consentiti l'immissione e l'abbattimento, per tutta la stagione venatoria, di fauna selvatica delle specie riprodotte in allevamento artificiale, ricomprese nell'elenco di cui all'art. 34, comma 1, della L. R. 17/95, senza limiti di carniere.

Articolo 5

(Addestramento e allenamento dei cani)

1. L'addestramento e l'allenamento dei cani, senza possibilità di sparo, ai sensi della L.R. 17/95 art. 34, comma 10, è consentito:
- dal 15 agosto 2021 al 30 agosto 2021 compresi dal sorgere del sole alle ore 11.00;
 - dal 01 settembre 2021 al 16 settembre 2021 compresi dal sorgere del sole alle ore 19.00, con l'esclusione dei giorni di eventuale apertura anticipata della caccia;
- fatto salvo quanto previsto dalla legge regionale n. 17/95, art. 17, commi 3 e 7-bis, nei giorni di lunedì, mercoledì, giovedì, sabato e domenica, nei terreni liberi da colture in atto o incolti, per i quali non sussista il divieto di caccia. L'addestramento non è comunque consentito a distanza inferiore a mt. 500 da zone di tutela faunistica. La stessa attività può essere sospesa con provvedimento della Direzione Regionale Agricoltura Promozione della Filiera e della Cultura del Cibo, Caccia e Pesca, Foreste per particolari ragioni di tutela e di incremento della fauna selvatica.
2. Nelle Zone di Protezione Speciale (ZPS), fermo restando le modalità di cui al comma 1, l'addestramento ed allenamento dei cani è consentito dal 1 settembre 2021 al 16 settembre 2021 compresi dal sorgere del sole alle ore 19.00, con l'esclusione dei giorni di eventuale apertura anticipata della caccia.
3. Ai sensi della L.R. 17 art. 17, comma 7 bis e della DGR n. 942/2017 art. 33, comma 3 nelle Aziende Agri-Turistico-Venatorie (AATV) nel periodo 1 febbraio - 31 agosto è consentito l'addestramento e l'allenamento dei cani, in regola con l'iscrizione all'anagrafe canina, con facoltà di sparo limitatamente alle seguenti specie riprodotte in allevamento artificiale od in

cattività appositamente liberate: fagiano, starna, pernice, quaglia, lepre, cinghiale (solo in aree opportunamente recintate), germano reale ceppo domestico.

4. Dal 19 settembre 2021 al 31 gennaio 2022 è vietato l'addestramento o comunque l'uso del cane, nelle giornate in cui il conduttore non è in esercizio venatorio. L'attività è invece consentita qualora il conduttore annoti la giornata di caccia sul tesserino venatorio. L'attività è comunque vietata nelle giornate di martedì e venerdì di ciascuna settimana.
5. A tutela dell'Orso bruno marsicano è vietato l'addestramento e allenamento dei cani nelle aree critiche "Monti Ernici" e "Area adiacente al Parco Nazionale d'Abruzzo, Lazio e Molise" e nelle aree ove è consentita l'attività venatoria all'interno delle Zone Speciali di Conservazione (ZSC) con presenza di Orso bruno marsicano di seguito elencati:

Area	Zone Speciali di Conservazione (ZSC)	Aree interessate ricadenti nei Comuni
Monti del Cicolano (RI)	IT6020007 "Gruppo Monte Terminillo"	Cantalice, Micigliano, Leonessa, Posta, Rieti
Monti del Cicolano (RI)	IT6020013 "Gole del Velino"	Micigliano, Antrodoco
Monti del Cicolano (RI)	IT6020014 "Piana di Rascino"	Fiamignano
Monti del Cicolano (RI)	IT6020015 "Complesso del Monte Nuria"	Borgo Velino, Antrodoco, Petrella Salto, Fiamignano
Monti Ernici (FR)	IT6050010 "Valle dell'Inferno" limitatamente alla porzione di circa 7,3 ettari esterna all'Oasi Bosco di Trisulti-Inferno (nell'Oasi la caccia è vietata)	Vico nel Lazio, Alatri
Monti Ernici (FR)	IT6050011 "Monte Passeggio e Pizzo Deta (versante sud)"	Colleparado, Veroli, Alatri
Monti Ernici (FR)	IT6050012 "Monte Passeggio e Pizzo Deta (area sommitale)"	Alatri, Veroli
Monti Ernici (FR)	IT6050014 "Vallone Lacerno (fondovalle)"	Pescosolido, Campoli Appennino
Monti Ernici (FR)	IT6050016 "Monte Ortara e Monte La Monna" limitatamente alla porzione esterna all'Oasi Bosco di Trisulti-Inferno (nell'Oasi la caccia è vietata)	Vico nel Lazio
Area adiacente al PNALM (FR)	IT6050017 "Pendici di Colle Nero"	San Donato Val di Comino, Settefrati

Articolo 6 (Tesserino venatorio regionale)

1. Per esercitare la caccia, il cacciatore deve essere munito del tesserino venatorio, valido su tutto il territorio nazionale. Per il prelievo di selezione è previsto uno specifico tesserino.
2. Ai sensi dell'articolo 20, della L. R. n. 17/95, il tesserino venatorio viene rilasciato dalla sede provinciale della Direzione Regionale Agricoltura Promozione della Filiera e della Cultura del Cibo, Caccia e Pesca, Foreste - Area Decentrata Agricoltura di residenza del cacciatore, la quale nell'operazione di rilascio si avvale dei comuni.
3. È cura del titolare del tesserino che, all'inizio della stagione venatoria, vengano registrate sullo stesso la forma di caccia prescelta in via esclusiva, gli Ambiti Territoriali di Caccia (ATC)

attribuiti, sia regionali che extraregionali e l'eventuale appartenenza a squadra di caccia al cinghiale sia in girata che in braccata.

4. Il cacciatore, giornalmente, all'inizio dell'esercizio della propria attività venatoria, come definito ai commi 2 e 3 dell'art. 12 della Legge 157/92, dovrà marcare, la giornata di caccia, utilizzando penna ad inchiostro indelebile, negli appositi spazi del tesserino venatorio, l'Ambito Territoriale di Caccia (ATC) o l'Istituto faunistico privato o la fruizione del pacchetto delle giornate consentite ai sensi dell'articolo 1, comma 4.
5. Ai sensi della legge 157/92, art. 12, comma 12bis la fauna selvatica stanziale e migratoria abbattuta deve essere annotata sul tesserino venatorio subito dopo l'abbattimento. A tal proposito sul tesserino venatorio deve essere altresì indicato il prelievo con le seguenti modalità:
 - subito dopo l'abbattimento di un capo di selvaggina, sia migratoria che stanziale, è necessario apporre un pallino con penna indelebile (•) nella casella relativa all'abbattimento della specie interessata;
 - esempio:
 - dopo l'abbattimento di un capo della specie tordo bottaccio va apposto un pallino (•) nella casella "1" corrispondente alla specie interessata. Se successivamente si abbatte un altro capo della stessa specie deve essere apposto un altro pallino (•) nella casella "2" e così via per i successivi abbattimenti.
6. Il deposito dei capi deve essere indicato sul tesserino venatorio mediante l'apposizione di un cerchio intorno al pallino (•) che contrassegna l'abbattimento del capo, senza sconfinare nelle caselle adiacenti, così come indicato nel tesserino venatorio.
7. Il tesserino venatorio è mezzo di controllo delle quantità e delle specie prelevate.
8. Ai sensi della L. R. 17/95, art. 20 comma 6, il tesserino venatorio deve essere restituito al Comune, tramite il quale è stato rilasciato, entro e non oltre il 31 marzo di ogni anno. La mancata o tardiva riconsegna del tesserino venatorio comporta l'applicazione della sanzione di cui alla L. R. 17/95, art. 47 comma 2.
9. Per consentire il controllo delle giornate di caccia, nel periodo 19 settembre – 10 febbraio, il cacciatore autorizzato alla caccia di selezione a richiesta degli organi di vigilanza venatoria deve esibire sia il tesserino venatorio che il tesserino per il prelievo di selezione.

Titolo III – Calendario venatorio

Articolo 7

(Periodi di caccia e specie cacciabili)

1. Durante la stagione venatoria di cui al precedente articolo 1, comma 1, l'esercizio venatorio è consentito nei periodi e per le specie di selvaggina di seguito indicati:
 - a) Specie cacciabili dal 19 settembre 2021 al 30 settembre 2021:

- tortora (*Streptopelia turtur*).
- b) Specie cacciabili dal 19 settembre 2021 al 31 ottobre 2021:
quaglia (*Coturnix coturnix*).
- c) Specie cacciabili dal 19 settembre 2021 al 09 dicembre 2021:
lepre europea (*Lepus europaeus*).
- d) Specie cacciabili dal 19 settembre 2021 al 30 dicembre 2021:
coniglio selvatico (*Oryctolagus cuniculus*), fagiano (*Phasianus colchicus*), merlo (*Turdus merula*).
- e) Specie cacciabili dal 19 settembre 2021 al 13 gennaio 2022:
cornacchia grigia (*Corvus corone cornix*), gazza (*Pica pica*).
- f) Specie cacciabili dal 19 settembre 2021 al 31 gennaio 2022:
alzavola (*Anas crecca*), beccaccino (*Gallinago gallinago*), canapiglia (*Anas strepera*), codone (*Anas acuta*), fischione (*Anas penelope*), folaga (*Fulica atra*), frullino (*Lymnocyptes minimus*), gallinella d'acqua (*Gallinula chloropus*), germano reale (*Anas platyrhynchos*), marzaiola (*Anas querquedula*), mestolone (*Anas clypeata*), porciglione (*Rallus aquaticus*), volpe (*Vulpes vulpes*).
- g) Specie cacciabili dal 02 ottobre 2021 al 30 dicembre 2021:
allodola (*Alauda arvensis*).
- h) Specie cacciabili dal 02 ottobre 2021 al 20 gennaio 2022:
beccaccia (*Scolopax rusticola*).
- i) Specie cacciabili dal 02 ottobre 2021 al 31 gennaio 2022:
cesena (*Turdus pilaris*), colombaccio (*Columba palumbus*), ghiandaia (*Garrulus glandarius*), tordo bottaccio (*Turdus philomelos*), tordo sassello (*Turdus iliacus*).
- j) Specie cacciabile dal 02 ottobre 2021 al 29 novembre 2021:
starna (*Perdix perdix*):
- nelle aree ove gli Ambiti Territoriali di Caccia (ATC) accertano l'avvenuta stabilizzazione di popolazioni reintrodotte e, attraverso un costante monitoraggio, dimostrino la sostenibilità del prelievo venatorio, che comunque non deve superare il 15% della consistenza autunnale stimata, anche in relazione con il successo riproduttivo annuale di ogni popolazione ed il relativo piano di conservazione;
 - nelle aree oggetto di interventi di gestione attiva secondo le previsioni dei piani di prelievo proposti dagli Ambiti Territoriali di Caccia o dalle Aziende Faunistico Venatorie approvati dalle Aree Decentrate Agricoltura della Direzione Regionale Agricoltura Promozione della Filiera e della Cultura del Cibo, Caccia e Pesca, Foreste, condizionati dall'esistenza e consistenza, in ciascuna area o distretto, di densità comunque in grado di garantire la sostenibilità del prelievo stesso.
- Gli ATC propongono, prima dell'inizio della stagione venatoria, le aree di apertura della caccia alla starna (*Perdix perdix*) specificando la metodologia impiegata per la quantificazione della popolazione presente, la quota di prelievo stabilita e le modalità individuate per la verifica del raggiungimento di detta quota.
- k) Specie cacciabili dal 01 novembre 2021 al 31 gennaio 2022:

cinghiale (*Sus scrofa*).

2. L'effettiva fruizione delle giornate di caccia alla specie cinghiale (*Sus scrofa*) viene così modulata:

- Nelle zone vocate assegnate a squadre autorizzate di caccia al cinghiale in braccata e in girata è consentita nei giorni:

MESE	GIORNI
NOVEMBRE	1, 6, 7, 10, 13, 14, 17, 20, 21, 24, 27, 28
DICEMBRE	1, 4, 5, 8, 11, 12, 15, 18, 19, 22, 25, 26, 29
GENNAIO	1, 2, 5, 8, 9, 12, 15, 16, 19, 22, 23, 26, 29, 30

- Nelle Aziende Faunistico Venatorie la caccia al cinghiale in braccata è consentita nelle medesime giornate indicate nella tabella sopra riportata.
- Nelle "Zone bianche" (zone non assegnate alle squadre autorizzate di caccia al cinghiale), nel periodo 01 novembre 2021 - 31 gennaio 2022 per tre giorni a settimana, che il cacciatore può scegliere fra quelli di lunedì, mercoledì, giovedì, sabato e domenica, la caccia al cinghiale è consentita ai cacciatori non iscritti alle squadre autorizzate di caccia al cinghiale in braccata e in girata.

La caccia di selezione al cinghiale (*Sus scrofa*), come disciplinata dalla Deliberazione 2 agosto 2018, n. 460, può essere autorizzata, ai sensi della legge 17/1995 e dell'art. 11 quaterdecies comma 5 della legge 248/2005, dalla Direzione Regionale Agricoltura Promozione della Filiera e della Cultura del Cibo, Caccia e Pesca, Foreste previa predisposizione, da parte degli ATC e delle AFV interessate, di adeguati piani di abbattimento selettivi ponderati sulla base di appositi censimenti. Tali piani devono essere trasmessi all'Area Decentrata Agricoltura competente per territorio che provvede ad una prima valutazione e se ritiene il piano ammissibile provvede ad acquisire il parere vincolante dell'ISPRA, successivamente completata l'istruttoria inoltra la proposta di approvazione del piano alla Direzione Regionale Agricoltura Promozione della Filiera e della Cultura del Cibo, Caccia e Pesca, Foreste che adotta il provvedimento di autorizzazione.

3. Il Presidente della Regione, su proposta dell'Assessore all'Agricoltura, Foreste, Promozione della Filiera e della Cultura del Cibo, Pari Opportunità, sentiti i Comitati di gestione degli A.T.C. interessati, in relazione a valutazioni sulle consistenze faunistiche o a particolari condizioni locali, può anticipare, sul territorio degli A.T.C., la chiusura alle specie: fagiano (*Phasianus colchicus*) e lepre europea (*Lepus europaeus*).

Gli A.T.C. non possono introdurre ulteriori limitazioni al presente calendario. Gli ATC escludono il ripopolamento artificiale della lepre europea (*Lepus europaeus*) nelle aree occupate dalla lepre italiana (*Lepus corsicanus*) indicate nella pubblicazione "Lepre italiana nel Lazio status e piano d'azione", reperibile all'indirizzo web <http://www.parchilazio.it/pubblicazioni-269>.

4. Il prelievo della specie fagiano (*Phasianus colchicus*) è consentito dal 19 settembre 2021 al 31 gennaio 2022:

- nelle aziende faunistico venatorie, che riportano tali specie nell'indirizzo faunistico secondo le previsioni contenute nei piani di prelievo annuali approvati dalle Aree Decentrate Agricoltura della Direzione Regionale Agricoltura Promozione della Filiera e della Cultura del Cibo, Caccia e Pesca, Foreste;

- nelle aree oggetto di interventi di gestione secondo le previsioni di piani di prelievo proposti dagli ATC e approvati dalle Aree Decentrate Agricoltura della Direzione Regionale Agricoltura Promozione della Filiera e della Cultura del Cibo, Caccia e Pesca, Foreste condizionati dall'esistenza e consistenza, in ciascuna area o distretto, di popolazioni in grado di garantire il prelievo stesso.
5. Il prelievo venatorio delle specie capriolo (*Capreolus capreolus*), cervo (*Cervus elaphus*), daino (*Dama dama*) e muflone (*Ovis musimon*), come disciplinato dalla Deliberazione 2 agosto 2018, n. 460, può essere effettuato solo nella forma della caccia di selezione ed è consentito:
- nelle aziende faunistico venatorie che riportano tali specie nell'indirizzo faunistico, secondo i calendari specie-specifici indicati dall'ISPRA nei limiti previsti da specifico piano approvato dalle Aree Decentrate Agricoltura della Direzione Regionale Agricoltura Promozione della Filiera e della Cultura del Cibo, Caccia e Pesca, Foreste ai sensi della D.G.R. n. 6091 del 29/12/1999 e della D.G.R. 942 del 29/12/2017;
 - nel territorio degli ATC e nelle Aziende Faunistico Venatorie che non hanno tali specie in indirizzo faunistico detta attività può essere autorizzata, ai sensi della normativa vigente, previa predisposizione da parte degli ATC e delle AFV interessate, di adeguati piani di abbattimento selettivi ponderati sulla base di appositi censimenti. Tali piani devono essere trasmessi all'Area Decentrata Agricoltura competente per territorio, che provvede ad una prima valutazione e se ritiene il piano ammissibile provvede ad acquisire il parere vincolante dell'ISPRA, successivamente completata l'istruttoria inoltra la proposta di approvazione del piano stesso alla Direzione Regionale Agricoltura Promozione della Filiera e della Cultura del Cibo, Caccia e Pesca, Foreste che adotta il provvedimento di autorizzazione.
6. Presso la Direzione Regionale Agricoltura Promozione della Filiera e della Cultura del Cibo, Caccia e Pesca, Foreste è istituito l'Albo dei cacciatori di selezione ("selecontrollori"). La caccia di selezione all'interno dei Distretti di Gestione può essere esercitata esclusivamente da cacciatori iscritti all'albo.
7. Nelle Aziende Faunistico Venatorie la caccia di selezione è consentita ai cacciatori in possesso di abilitazione alla caccia di selezione anche se non iscritti all'Albo regionale.

Articolo 8 (Deroghe)

1. Il Presidente della Regione, su proposta dell'Assessorato all'Agricoltura, Foreste, Promozione della Filiera e della Cultura del Cibo, Pari Opportunità, nel periodo compreso fra il 1 gennaio 2022 ed il 31 gennaio 2022, potrà introdurre, con giustificate motivazioni, regolamentandole, ulteriori limitazioni alle modalità di caccia alla fauna selvatica migratoria. Tali limitazioni saranno pubblicate sul sito regionale.
2. Ai sensi dell'art. 34, comma 2 della L. R. n. 17/1995, acquisito il parere dell'ISPRA e del C.T.F.V.R., potranno essere modificati, per le specie di cui al precedente articolo 7, i periodi di caccia e quello per l'addestramento e l'allenamento dei cani.
3. Il Direttore regionale competente in materia, per la salvaguardia delle popolazioni svernanti di beccaccia, in occasione di eventi climatici avversi (ondate di gelo che si prolunghino per più di tre giorni consecutivi) può adottare un provvedimento di sospensione della caccia alla specie e relativa pubblicazione dello stesso sul sito regionale e sui principali mezzi di informazione.

Titolo IV – Norme generali

Articolo 9 (Disposizioni particolari)

1. Con separato provvedimento verrà regolamentata l'attività venatoria nell'area di protezione esterna al Parco Nazionale d'Abruzzo, Lazio e Molise, versante laziale.
2. Con separato provvedimento verranno approvate specifiche misure a tutela dell'orso bruno marsicano da applicarsi nell'area critica: "Monti del Cicolano", "Monti Ernici", "Area contigua al Parco Nazionale d'Abruzzo, Lazio e Molise" e nelle Zone Speciali di Conservazione (ZSC) con presenza di orso bruno.
3. Con separato provvedimento verrà regolamentata l'attività venatoria nel territorio dell'Isola di Ponza.
4. Con separato provvedimento verrà disciplinata la caccia al cinghiale in braccata e in girata per la stagione venatoria 2021-2022.

Articolo 10 (Divieti)

1. L'attività venatoria è soggetta ai divieti previsti dalla normativa nazionale e regionale vigente, alle disposizioni regionali nonché del Piano Faunistico Venatorio Regionale di cui alla Deliberazione del Consiglio Regionale n. 450/98 e successive modifiche ed integrazioni.
2. È vietato il rilascio o l'immissione di specie di galliformi alloctone sul territorio regionale, a scopo di allenamento e addestramento cani o per altri scopi, con specifico riferimento alla coturnice orientale o chukar (*Alectoris chukar*) e alla quaglia giapponese (*Coturnix japonica*).
3. Nelle zone boscate percorse dal fuoco è vietato per dieci anni l'esercizio venatorio ai sensi della legge 353/2000, art. 10, comma 1.

Articolo 11 (Sanzioni)

1. Ai trasgressori delle norme e delle disposizioni sull'attività venatoria si applicano le sanzioni previste dagli articoli 30, 31 e 32 della Legge 157/1992, dagli articoli 46, 47 e 48 della L. R. n. 17/1995 e dall'art. 4 della L. R. n. 3/2002.

Articolo 12 (Disposizioni finali)

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente decreto, si applicano le disposizioni di cui alla Legge n. 157/92 e successive modificazioni ed integrazioni, alla Legge regionale n. 17/95 e successive modificazioni ed integrazioni, alla Legge regionale n. 4/2015, alla Deliberazione del Consiglio Regionale n. 450/98 e successive modificazioni ed integrazioni, alla Deliberazione della Giunta Regionale n. 612 del 16 dicembre 2011 e successive modificazioni ed integrazioni, alla Deliberazione della Giunta Regionale n. 460 del 02 agosto 2018.



Allegato 2

***ASSESSORATO AGRICOLTURA, FORESTE,
PROMOZIONE DELLA FILIERA E DELLA
CULTURA DEL CIBO, PARI OPPORTUNITA'***

**DIREZIONE REGIONALE AGRICOLTURA,
PROMOZIONE DELLA FILIERA E DELLA
CULTURA DEL CIBO, CACCIA E PESCA,
FORESTE**

AREA POLITICHE DI PREVENZIONE E CONSERVAZIONE
DELLA FAUNA SELVATICA E GESTIONE DELLE RISORSE DELLA
PESCA E DELL'ACQUACOLTURA

Legge Regionale 2 maggio 1995, n. 17
***NORME PER LA TUTELA DELLA FAUNA SELVATICA E LA
GESTIONE PROGRAMMATA DELL'ESERCIZIO VENATORIO***

**POSTICIPO AL GIORNO 10 FEBBRAIO 2022
DELLA CHIUSURA DELLA CACCIA ALLE
SPECIE: COLOMBACCIO E GHIANDAIA
STAGIONE VENATORIA 2021/2022**

Posticipo dell'attività venatoria

1. Ai sensi delle previsioni dell'art. 18, comma 2, della l. 157/1992, nel territorio della Regione Lazio, dal giorno 02 febbraio al giorno 10 febbraio 2022 compreso è consentito l'esercizio venatorio alle seguenti specie:
 - colombaccio (*Columba palumbus*);
 - ghiandaia (*Garrulus glandarius*).
2. L'esercizio venatorio di cui al precedente punto 1. è consentito:
 - ai cacciatori con residenza anagrafica nella Regione Lazio limitatamente al territorio dell'Ambito Territoriale di Caccia dove il cacciatore è iscritto come residenza venatoria e/o come secondo A.T.C.. Per la sola specie colombaccio (*Columba palumbus*), l'esercizio venatorio è consentito anche in regime di mobilità, di cui all'articolo 1, comma 4 del Documento "CALENDARIO VENATORIO REGIONALE E REGOLAMENTO PER LA STAGIONE VENATORIA 2021-2022 NEL LAZIO", nel limite stagionale di venti giornate.
 - ai cacciatori con residenza anagrafica fuori dalla Regione Lazio limitatamente al territorio dell'Ambito Territoriale di Caccia dove il cacciatore è iscritto come residenza venatoria.
3. Nel periodo compreso tra il giorno 02 ed il giorno 10 febbraio 2022, compresi, l'esercizio venatorio è consentito esclusivamente da appostamento fisso o da appostamento temporaneo, senza l'ausilio del cane.
4. Gli appostamenti utilizzati devono essere collocati:
 - a non meno di 500 metri dalle zone umide, frequentate dagli uccelli acquatici, che risultano particolarmente sensibili al disturbo causato dalla caccia;
 - a distanza superiore a 500 metri dalle pareti rocciose o da altri ambienti potenzialmente idonei alla nidificazione di rapaci rupicoli;
5. L'esercizio venatorio è consentito dalle ore 6.15 alle ore 17.25.
6. Nelle Zone di Protezione Speciale (ZPS) la caccia è consentita nei soli giorni di giovedì e domenica.
7. Il limite di carniere giornaliero, per ciascun cacciatore, è stabilito nella misura di venti capi complessivi delle specie autorizzate, dei quali, comunque, non più di cinque capi per la specie Colombaccio (*Columba palumbus*).
8. Per quanto non espressamente previsto dal presente decreto, si applicano le disposizioni di cui alla Legge n. 157/92 e successive modificazioni ed integrazioni, alla Legge regionale n. 17/95 e successive modificazioni ed integrazioni, alla Deliberazione del Consiglio Regionale n. 450/98 e successive modificazioni ed integrazioni, alla Deliberazione della Giunta Regionale n. 612 del 16 dicembre 2011 e successive modificazioni ed integrazioni.